

41735 / 14

41735



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 26/06/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO GIORDANO
Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO
Dott. ANGELA TARDIO
Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO
Dott. GIACOMO ROCCHI

- Presidente - SENTENZA N. 845/2014-
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 35172/2013
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PELLE GIUSEPPE N. IL 20/08/1960
FICARA GIOVANNI N. IL 05/07/1964
BILLARI COSTANTINO CARMELO N. IL 14/06/1980
LATELLA ANTONINO N. IL 02/03/1949
PELLE SEBASTIANO N. IL 10/04/1971
PELLE ANTONIO (CL. 87) N. IL 04/03/1987
PELLE ANTONIO (CL.86) N. IL 19/02/1986
PELLE DOMENICO N. IL 13/08/1975
MORABITO ROCCO N. IL 23/11/1960
CARBONE SEBASTIANO N. IL 05/06/1988
FRANCONE GIUSEPPE N. IL 26/03/1943
MACRÌ GIORGIO N. IL 30/09/1983
IARIA FILIPPO N. IL 30/05/1979
MESIANI MAZZACUVA GIUSEPPE N. IL 10/10/1977
IARIA FRANCESCO N. IL 26/01/1966
ZAPPALÀ SANTI N. IL 16/04/1960

avverso la sentenza n. 236/2012 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 26/02/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/06/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRANCESCO PASARO
che ha concluso per

COME DA FOGLIO AUTOGRAFICO

IACAVIUS

Udito, per la parte civile, l'Avv. DOMENICO BARRESI

Udit i difensor Avv. EUGENIO TINNINI, UCA
GAMPERONI, VALERIO VIANEUS ACCARRETTI,
FRANCESCO CALABRESI, EMANUELE
GENOVESE, ANGELO RINZI, GIACOMO
IARIA, DOMENICA DUCU, SALVATORE PIAIANO,
ALFREDO GAITO, VINCENZO NOBILE, MARIANO
RINTUARI, ARMANDO VENETO, MARCO
MAGALD, FILIPPO GINOCCHI, GIOVANNI
PRENI, ANTONINO GRATIA, DOMENICA
AUNARO, FRANCESCO AUBANESE



CONCLUSIONI DEL P.G.

Annullamento senza rinvio per morte dell'imputato per Francone;
annullamento con rinvio per la continuazione con reati già giudicati per
Pelle Giuseppe;
annullamento con rinvio per il reato di cui all'art. 12 quinquies legge
356/1992;
annullamento con rinvio per la confisca per Zappalà;
rettifica della pena per Morabito;
per il resto rigetto dei ricorsi tranne quelli di Macrì, Mesiani Mazzacuva e
Iaria Francesco da dichiararsi inammissibili.



RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 26/2/2013, la Corte di appello di Reggio Calabria, pronunciando sull'appello proposto dagli imputati avverso la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria del 15/6/2011, in riforma della sentenza appellata, assolveva Aiello Liliana, Pelle Giuseppe e Ficara Giovanni da un reato loro rispettivamente ascritto per insussistenza del fatto, assolveva Nucera Pietro Antonio e Versaci Mario dai reati ascritti per non aver commesso il fatto, escludeva l'aggravante di cui all'art. 416 *bis*, comma 4, cod. pen. nei confronti di alcuni imputati, rideterminando la pena nei confronti di Pelle Giuseppe, Latella Antonino, Morabito Rocco, Ficara Giovanni, Billari Costantino Carmelo, Pelle Domenico, Pelle Sebastiano, Mesiani Mazzacuva Giuseppe Antonio, Pelle Antonio cl. '87, Iaria Filippo, Pelle Antonio cl. '86, Francone Giuseppe, Carbone Sebastiano, Zappalà Santi e Iaria Francesco; escludeva l'aggravante di cui agli artt. 629 e 628, comma 3, n. 3 cod. pen. e rideterminava la pena nei confronti di Macrì Giorgio.

Nel presente processo è contestata a Latella Antonino, Ficara Giovanni, Billari Costantino Carmelo, Pelle Giuseppe, Pelle Sebastiano, Pelle Domenico, Pelle Antonio cl. '87 e Morabito Rocco la partecipazione, insieme ad altri soggetti separatamente giudicati, all'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, operante nel territorio di Reggio Calabria, costituita da molte decine di locali, articolati in tre mandamenti e con un organo di vertice denominato Provincia, reato aggravato ai sensi dei commi 4 (escluso dalla sentenza di appello limitatamente ad alcuni imputati) e 6 cod. pen., ai sensi dell'art. 7 legge 575 del 1965 e contestato essere reato transnazionale ex art. 3, lett. b) e c) legge 146 del 2006, in quanto commesso in Italia, Australia, Canada, Germania e Svizzera.

Latella Antonino, Ficara Giovanni e Billari Costantino Carmelo sono imputati della partecipazione alla cosca Ficara - Latella, operante nel mandamento di Reggio Calabria Centro: Latella nel ruolo di direzione della cosca, legittimato a partecipare in tale veste ai *summit* dell'organizzazione, dal settembre 2009 avrebbe ricoperto una carica di livello provinciale, quella di "capo società"; anche Ficara Giovanni avrebbe avuto un ruolo direttivo nei confronti degli associati, avrebbe stretto rapporti di alleanze con altre cosche e svolto la funzione di rappresentante del mandamento di Reggio Calabria in Lombardia, dove avrebbe ricoperto anche il ruolo di capo del locale di Solaro; Billari Carmelo, invece, è indicato come mero partecipe, uomo di fiducia di Ficara Giovanni.

Pelle Giuseppe, Pelle Sebastiano, Pelle Domenico, Pelle Antonio cl. '87 sono invece accusati di far parte della cosca Pelle operante in San Luca, Bovalino e

territori limitrofi; Pelle Giuseppe con ruolo di direzione della cosca, avrebbe adottato le decisioni e dato le direttive; avrebbe, altresì, partecipato ai summit della 'ndrangheta; Pelle Sebastiano e Pelle Domenico come partecipi, eseguendo scrupolosamente le disposizioni del fratello Giuseppe; così come Pelle Antonio cl. '87, cui era intestata fittiziamente un'attività commerciale in realtà gestita da Sebastiano e Domenico.

Della stessa cosca sono accusati di far parte Mesiani Mazzacuva Giuseppe, quale partecipe, cui è addebitato il rapporto con il sindaco di Bagnara Calabria e consigliere provinciale Santi Zappalà, sostenuto dalla cosca Pelle in cambio di promesse di affidamento di lavori pubblici e di trattamenti privilegiati per detenuti della cosca; Iaria Filippo, quale partecipe, che aveva curato la campagna elettorale di Nucera Pietro Antonio, candidato di riferimento della cosca per le elezioni regionali del 2010; lo stesso Nucera Pietro Antonio e Versaci Mario, anch'essi partecipi, assolti in appello per non aver commesso il fatto (pronuncia non oggetto di ricorso del P.G.).

A Rocco Morabito, invece, è contestata la direzione della cosca Morabito, operante in Africo Nuovo; anch'egli avrebbe partecipato ai summit della 'ndrangheta e avrebbe ricoperto una carica di livello provinciale, quella di "Mastro di giornata".

La data di consumazione del reato viene contestata per Latella Antonino e Morabito Rocco dal 2/9/2009 fino al 14/4/2011; per tutti gli altri imputati dal febbraio 2010 al 14/4/2011.

Vengono, inoltre contestati altri reati.

Pelle Giuseppe, Pelle Antonio cl. '87 e Macrì Giorgio sono imputati per la tentata estorsione aggravata e continuata ai danni di un imprenditore di Platì non individuato, per un importo di euro 20.000 (capo B del primo rinvio a giudizio); Pelle Antonio cl. '87, Pelle Giuseppe, Pelle Domenico e Pelle Sebastiano del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen. e 12 *quinqüies* legge 356 del 1992, in relazione alla fittizia intestazione della ditta "Azzurra Costruzioni geom. Pelle Antonio", intestata a questi, pur essendone i reali titolari Pelle Giuseppe, Sebastiano e Domenico, intestazione operata al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali (capo C); lo stesso reato viene contestato a Pelle Antonio cl. '86, Pelle Giuseppe, Pelle Domenico, Pelle Sebastiano, Carbone Sebastiano e Francone Giuseppe per la fittizia intestazione della Freedom Cafè s.a.s. di Antonio Pelle e Sebastiano Carbone, proprietaria di un distributore di benzina, in realtà facente capo anch'essa a Pelle Giuseppe, Pelle Sebastiano e Pelle Domenico (capo D); Ficara Giovanni di una detenzione di pistola, reato aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 203 del 1991 (capo E).

Inoltre, Zappalà Santi è accusato del delitto di cui all'art. 86 d.P.R. 570 del 1960, aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 203 del 1991, per avere promesso i già menzionati vantaggi alla cosca Pelle in cambio di un pacchetto di voti (capo B del secondo rinvio a giudizio); Pelle Giuseppe e Mesiani Mazzacuva Giuseppe per avere accettato tali promesse (capo C); Iaria Francesco per avere promesso a Pelle Giuseppe l'assegnazione di lavori in subappalto utilizzando imprese di riferimento della cosca e altri vantaggi in cambio di un pacchetto di voti (capo D) e Pelle Giuseppe per avere accettato tali promesse (capo E).

2. Come emerge dalla parte espositiva, gli elementi di prova utilizzati per le decisioni di merito consistono principalmente nei risultati di un sistema di video ripresa attivato dall'agosto del 2009 all'aprile del 2010 all'esterno dell'abitazione di Giuseppe Pelle – sistema che permetteva di individuare le persone che entravano ed uscivano dall'abitazione – e in quelli di intercettazioni ambientali all'interno della stessa abitazione, eseguite in un periodo più ristretto, dal 25/2/2010 al 21/4/2010 (data, quest'ultima, di esecuzione del decreto di fermo anche nei confronti di Giuseppe Pelle).

Le operazioni davano luogo a due diversi tronconi di indagine, il secondo più specificamente diretto a verificare i rapporti tra Pelle Giuseppe ed alcuni esponenti politici locali in vista delle elezioni per il Consiglio Regionale della Calabria che si erano tenute il 28 e il 29/3/2010.

Vengono, poi, utilizzate o quanto meno richiamate le risultanze di altre due indagini: la sentenza emessa nel cd. processo "Armonia" e le operazioni svolte nell'indagine "Crimine"; nell'ambito di quest'ultima era stato emesso decreto di fermo, seguito da ordinanza di convalida e di applicazione di misura cautelare, pochi mesi dopo il fermo operato nel presente processo, il 13/7/2010. Queste due indagini avrebbero dimostrato il carattere unitario e federato della 'ndrangheta, la deliberazione sulle nuove cariche da parte dell'organo collegiale di vertice, la Provincia, in occasione di un matrimonio tenuto al santuario di Polsi il 19/8/2009, l'intervento su tale questione di Giuseppe Pelle, i ruoli di vertice di Latella Antonino, Morabito Rocco e Giovanni Ficara. Viene infine menzionato anche il processo "Infinito", nel quale il G.I.P. presso il Tribunale di Milano aveva emesso ordinanza cautelare il 5/7/2010.

3. La Corte territoriale respingeva le questioni preliminari sollevate dalle difese degli appellanti.

Con riferimento alle intercettazioni ambientali svolte nell'abitazione di Giuseppe Pelle, la Corte riteneva il decreto di urgenza del P.M. e quello di convalida del G.I.P. aventi data certa e adeguatamente motivati con riferimento

alle informative di polizia giudiziaria.

Le operazioni avevano avuto un andamento oggettivamente singolare: disposte con decreto di urgenza del P.M. del 6/8/2009, convalidato tempestivamente dal G.I.P., avevano avuto esecuzione solo il 25/2/2010, dopo che la polizia giudiziaria aveva chiesto ed ottenuto dal P.M. l'autorizzazione a sostituire l'apparecchiatura con una più avanzata.

Secondo la Corte: a) tale ultima modifica non richiedeva l'autorizzazione del G.I.P., poiché è il P.M. a determinare le modalità delle operazioni; b) l'inizio ritardato delle operazioni non era illegittimo, tenuto conto che la legge niente dice su questo punto, limitandosi a stabilire la durata delle operazioni calcolandola dal loro inizio; secondo la Corte, era infondata l'interpretazione proposta da alcune difese secondo cui, dal testo dell'art. 267 cod. proc. pen., si ricava l'obbligo di iniziare le operazioni prima dell'emissione del provvedimento di convalida del G.I.P.; c) la normativa così interpretata non era ritenuta illegittima sotto il profilo costituzionale; d) le operazioni dovevano ritenersi svolte secondo il metodo della remotizzazione, vale a dire con la registrazione delle conversazioni presso gli impianti della Procura della Repubblica, non risultando il contrario dai verbali di inizio e fine delle operazioni ed essendo stato ciò attestato da una nota del Maggiore Piccoli, già presente agli atti al momento della richiesta di rito abbreviato da parte degli imputati, che non avevano avanzato sul punto alcuna richiesta né condizionato la richiesta di rito alternativo all'ascolto dell'ufficiale di polizia giudiziaria.

La Corte territoriale respingeva ulteriori eccezioni di inutilizzabilità degli atti sollevati dalla difesa di Giuseppe Pelle e connesse alle iscrizioni nel relativo registro delle notizie di reato.

In particolare la Corte: a) riteneva infondata l'eccezione che sosteneva che la nuova iscrizione nel proc. n. 891 del 2008 fosse stata operata sulla base della medesima notizia di reato che aveva dato origine al proc. N. 1895/07 R.N.R., conclusosi con l'assoluzione di Giuseppe Pelle: secondo la Corte, la nota del 4/4/2008 che aveva dato luogo alla nuova iscrizione riportava anche la circostanza che l'abitazione di Giuseppe Pelle, sottoposto a sorveglianza speciale, era continuamente frequentata da soggetti pregiudicati, elemento che certamente poteva costituire indizio del reato di cui all'art. 416 *bis* cod. pen.; b) riteneva infondata la tesi secondo cui l'avvio dell'indagine si basava soltanto sulla sentenza del processo Armonia, in cui Giuseppe Pelle era stato condannato in via definitiva e gli altri fratelli non erano mai stati coinvolti: al contrario, secondo la Corte, era un complesso quadro indiziario a giustificare l'apertura di una nuova indagine preliminare, costituito dalla predetta sentenza, da una intercettazione

ambientale tra Giuseppe Pelle e Francesco Barbaro e dalle visite di soggetti pregiudicati all'abitazione del primo; né, nei confronti di Giuseppe Pelle, poteva ipotizzarsi un *ne bis in idem*, atteso che la sentenza di condanna nel processo Armonia riguardava fatti completamente diversi, commessi molti anni prima; c) respingeva l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni di cui al RIT n. 1629/09 per essere state compiute dopo la scadenza del termine per le indagini preliminari, richiamando la motivazione di una sentenza di questa Corte emessa su identica eccezione sollevata dalla difesa di altra indagata.

4. Decidendo il merito delle imputazioni, la Corte territoriale segnalava che il contenuto delle conversazioni intercettate rappresentava la principale fonte probatoria del presente procedimento e ricordava la valenza sostanzialmente confessoria delle dichiarazioni autoaccusatorie intercettate e la non equiparabilità tra quelle eteroaccusatorie captate all'insaputa dei conversanti e le chiamate in reità rilasciate da indagati nel corso di interrogatori, non applicandosi alle prime il principio di cui all'art. 192, comma 3 cod. proc. pen.; mancavano, inoltre, circostanze che inficiassero l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni captate.

Venivano affrontate per prime le posizioni degli imputati venuti a contatto con Giuseppe Pelle, secondo l'imputazione esponenti di cosche di 'ndrangheta diverse dalla cosca Pelle; per dette posizioni, il giudice di primo grado si era avvalso anche dei risultati delle indagini Crimine e Infinito.

Secondo la Corte, tutte le indagini avevano dimostrato che la 'ndrangheta non era più atomizzata nei singoli gruppi a carattere prettamente familiare, ma era articolata in una struttura sostanzialmente unitaria, nella quale le cariche gerarchiche e i ruoli di vertice dei singoli locali venivano stabilite attraverso summit tra i capi delle singole famiglie, mentre le controversie erano risolte da un organismo sovraordinato, la Provincia.

4.1. Giovanni Ficara: l'imputazione lo indica come appartenente alla cosca Ficara Latella, alleato con cosche diverse e rappresentante del mandamento di Reggio Calabria Centro in Lombardia, dove ricopriva anche il ruolo di capo del locale di Solaro. Gli elementi di prova venivano tratti in buona parte dagli atti del processo "Infinito", nel quale Ficara era stato attinto da misura cautelare anche se successivamente la sua posizione era stata stralciata con invio degli atti all'A.G. di Reggio Calabria.

Secondo la Corte, le intercettazioni dimostravano che, per volontà del boss Novella Carmelo (successivamente ucciso), Ficara aveva assunto un ruolo rilevante in Lombardia nella organizzazione che raggruppava tutti i locali di

carattere 'ndranghetistico operanti in quella Regione; ciò era stato oggetto di commenti critici di alcuni sodali.

Il fatto che la posizione fosse stata stralciata e trasmessa a Reggio Calabria dimostrava che non si trattava di archiviazione, ma di individuazione di Reggio Calabria come luogo dove Ficara principalmente operava; anzi, il ruolo acquisito in Lombardia era strettamente collegato alla sua posizione nella 'ndrangheta calabrese, non a caso essendo egli stato incaricato di rappresentare il mandamento di Reggio Centro (esplicita su questo ruolo era una conversazione di Stefano Sanfilippo): la sua operatività in Calabria era appunto il motivo delle critiche fatte dai sodali lombardi alla carica affidatagli da Novella.

Le risultanze del processo Infinito inducevano ad un'interpretazione dei quattro colloqui tra Giovanni Ficara e Giuseppe Pelle registrati nell'abitazione di questi differente da quella sostenuta dalla difesa: il suo allontanamento da Reggio Calabria per volontà del cugino Giuseppe Ficara era stata frutto di una decisione temporanea, già revocata nel maggio 2007, quando era stato autorizzato a trasferire la sua residenza a Reggio; il suo radicamento in Calabria era dimostrato dalla intenzione di costruirsi un bunker. Ficara aveva spiegato a Pelle che, al momento di trasferirsi in Lombardia, aveva preteso dallo zio della moglie, Antonino Latella, che gli venisse consentito di mantenere un proprio presidio di interessi e uomini a Reggio Calabria; aveva esplicitamente affermato "tutti siamo nella 'ndrangheta" e aveva fatto riferimento agli uomini su cui poteva contare. La Corte osservava che, non a caso, egli – per quattro volte in un mese – aveva fatto visita ad un esponente in vista della 'ndrangheta, non solo per realizzare un bunker o per appoggiare il candidato Nucera alle elezioni regionali, ma per giungere ad una vera alleanza tra cosche.

I contrasti con il cugino Giuseppe non permettevano quindi di ritenere Giovanni Ficara estraneo alla cosca: anzi, verosimilmente lo avevano spinto a recarsi da Giuseppe Pelle per stringere l'alleanza con la sua cosca; ma, se era in grado di stipulare un'alleanza del genere, evidentemente aveva una posizione apicale, come del resto dimostrava il suo ruolo di portavoce in Lombardia, il riferimento al numero di uomini di cui disponeva, la sua amicizia – che egli aveva riferito a Pelle – con esponenti della cosca De Stefano.

Due intercettazioni dell'indagine "Crimine" e una dell'indagine "Infinito" avevano inoltre fatto emergere un episodio in cui Giovanni Ficara, durante un litigio per motivi futili, aveva puntato la pistola contro tale Principato (capo E dell'imputazione).

Secondo la Corte si trattava di colloqui niente affatto generici, per cui le dichiarazioni eteroaccusatorie erano credibili, anche perché le notizie

provenivano dal Capo Crimine Domenico Oppedisano, che frequentava Ficara. Inoltre Gattuso Andrea aveva assistito all'episodio, come risultava dall'intercettazione del 31/8/2009.

Secondo la Corte era evidente che la condotta fosse stata posta in essere per motivi di supremazia mafiosa nella collocazione delle "macchinette" d'azzardo da posizionare nei locali pubblici: sussisteva quindi l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991.

4.2. Costantino Billari: è indicato come partecipe della cosca Ficara Latella.

La Corte territoriale ricordava quanto emergeva dal processo Infinito: Billari era risultato essere braccio destro di Ficara in Lombardia, aveva partecipato a due summit, in uno dei quali Novella Carmelo aveva conferito a Ficara la nuova dote corrispondente al segno della crociata e lo aveva sostituito come reggente del locale di Solaro quando Ficara si trovava in Calabria.

La sua presenza a due dei quattro colloqui tra Ficara e Giuseppe Pelle non era pertanto frutto di mera connivenza, ma confermava il suo ruolo. Del resto Billari era intervenuto al momento della stipula dell'alleanza tra le due cosche. Egli era palesemente intraneo alla cosca, tanto da poter riferire delle lamentele interne alla stessa e della fuoriuscita di alcuni degli adepti.

4.3. Latella Antonino: è ritenuto esponente di vertice della cosca Ficara Latella.

In tre intercettazioni svolte nell'ambito dell'indagine "Crimine", Comisso Giuseppe, riferendosi alla riunione tenuta al santuario di Polsi il 2/9/2009, aveva riferito ad altri che Antonino Latella era stato nominato Capo Società; il giorno precedente il summit, Latella era stato visto pranzare con il capo crimine Domenico Oppedisano e Sebastiano Pratico, altro esponente di spicco della 'ndrangheta e che (contrariamente a Latella) aveva partecipato al summit il giorno successivo.

Tale carica giustificava il suo necessario coinvolgimento nella questione della sostituzione del capo locale di Roghudi dopo la morte di Antonio Romeo, coinvolgimento di cui avevano parlato Giuseppe Pelle e Rocco Morabito e, successivamente, Pelle e Marvelli; da quei colloqui era emerso che Latella sponsorizzava per la carica Giovanni Tripodi, mentre Pelle e Morabito sostenevano Annunziato Zavettieri. Morabito si era recato a parlare con Latella e Pratico per convincerli a desistere dall'appoggiare il loro candidato. In un passo del colloquio Pelle Giuseppe aveva fatto esplicito riferimento alla carica recente ricevuta da Latella, così riscontrando i risultati delle intercettazioni (di qualche mese prima) svolte nell'indagine Crimine. Nell'ultimo colloquio Morabito aveva

riferito a Giuseppe Pelle di un summit tenuto il 9/3/2010 in cui Latella e Pratico avevano deciso di appoggiare Zavettieri. Le indagini difensive, secondo la Corte, non smentivano la partecipazione di Latella all'incontro.

Un terzo riferimento al ruolo di Antonino Latella era stato fatto da Giovanni Ficara nei suoi colloqui con Giuseppe Pelle: come si è detto, Ficara, nel raccontare il suo allontanamento da Reggio Calabria, aveva riferito di aver preteso da Antonino Latella di mantenere i propri interessi economici sul posto e aveva affermato di non potersi mettere contro lo zio e il suocero.

Le riprese della videocamera posta davanti all'abitazione di Giuseppe Pelle avevano mostrato Latella Antonino, insieme a Domenico Oppedisano e a Nicola Gattuso, che si recava a parlare con Pelle il 5/8/2009.

La Corte riteneva che le dichiarazioni eteroaccusatorie rese nel corso delle conversazioni intercettate fossero particolarmente attendibili, in quanto provenienti da esponenti di spicco vicini a Latella e che avevano ricevuto le notizie di prima mano.

La Corte respingeva la richiesta di Latella di riconoscimento della continuazione del reato associativo con quello oggetto della precedente condanna per la partecipazione alla medesima cosca, alla luce della distanza temporale troppo ampia tra i due periodi interessati (1998, data della sentenza di primo grado, 2009).

Veniva riconosciuta l'aggravante della natura armata della cosca Ficara Latella alla luce dell'episodio di minaccia armata posta in essere da Giovanni Ficara e dei riferimenti alle armi presenti in alcuni colloqui. Risultava evidente che Giovanni Ficara aveva la disponibilità di una pistola: ciò era sufficiente a ritenere che la cosca avesse la disponibilità di armi e l'aggravante, di natura oggettiva, doveva essere applicata anche agli altri associati.

Antonino Latella era a conoscenza dell'esistenza della pistola, essendo stato presente all'episodio della minaccia; gli altri due componenti conoscevano – o comunque non potevano ignorare senza colpa – la disponibilità di quell'arma.

4.4. Rocco Morabito: la prova della sua appartenenza alla cosca Morabito emergeva sia dalle intercettazioni nel processo Crimine che dai colloqui intercettati con Giuseppe Pelle aventi ad oggetto la nomina del nuovo capo locale di Roghudi. Annunziato Zavettieri, candidato di Morabito e Pelle, è stato condannato con sentenza definitiva per la partecipazione alla cosca Morabito Zavettieri.

La Corte analizzava gli elementi che indicavano che Rocco Morabito agiva

come dirigente della cosca Morabito, alleata con la cosca Zavettieri, pur non potendo intervenire direttamente nella disputa di Roghudi in cui quest'ultima era coinvolta. In passato suo padre, Giuseppe Morabito, insieme a Giuseppe Pelle, aveva agito nel medesimo modo, come accertato nella sentenza del processo Armonia.

La deferenza verso Giuseppe Pelle non smentiva il ruolo apicale di Morabito nella sua cosca, né l'intervento a favore della moglie, titolare di un negozio di abbigliamento a Bovalino e vittima di concorrenza sleale, smentiva il suo ruolo nella risoluzione della disputa sul nuovo capo locale di Roghudi: del resto, poiché il negozio si trovava nel territorio di competenza della cosca Pelle, Morabito non avrebbe potuto comportarsi altrimenti.

Nell'intercettazione svolta nel processo Crimine, infine, Giuseppe Commisso aveva riferito che Rocco Morabito, capo locale di Africo, era stato nominato "Mastro di giornata" nel summit del 2 settembre al santuario di Polsi. Inoltre, in altre conversazioni emergeva che Rocco Morabito era intervenuto decisamente, nel suo ruolo, per impedire l'apertura del locale di Motticella, adirandosi perché la richiesta era stata presentata ai sidernesi e non agli africoti, sentendosi scavalcato.

Secondo la Corte, il fatto che, in quell'occasione, Morabito fosse intervenuto per conto dell'omonimo zio non escludeva la sua posizione apicale.

La Corte escludeva nei confronti di Morabito l'aggravante della natura armata dell'associazione.

4.5. Veniva poi affrontato il tema dell'esistenza della cosca Pelle.

La Corte premetteva che la principale fonte di prova era costituita dalle intercettazioni ambientali svolte nell'abitazione di Giuseppe Pelle; benché, in precedenza, l'esistenza di una 'ndrina Pelle non fosse mai stata accertata in sede giudiziale, il pur breve periodo di intercettazioni ambientali aveva fatto emergere una quantità cospicua di dati indiziari, che non lasciavano dubbi sulla effettiva esistenza di un sodalizio mafioso facente capo a Giuseppe Pelle e ad alcuni suoi familiari, che si avvaleva della stabile collaborazione di altri soggetti partecipi estranei al nucleo familiare.

Le condanne di Antonino Pelle, padre di Giuseppe, la sua latitanza, la condanna di Salvatore Pelle per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e la corrispondente latitanza e la condanna di Giuseppe Pelle per il reato di cui all'art. 416 *bis* cod. pen. nel processo Armonia dimostravano che i componenti della famiglia erano appieno inseriti nel contesto della criminalità locale.

Secondo la Corte, l'intervento di Giuseppe Pelle nella questione della nomina del capo locale di Roghudi non derivava dalla sua autorevolezza, riconosciuta al pari di quella del padre Antonio cl. '32: gli era riconosciuta l'autorità di sponsorizzare la candidatura di Annunziato Zavettieri in forza del suo prestigio nel panorama 'ndranghetistico. Lo stesso ruolo svolto in passato aveva portato alla sua precedente condanna per il delitto di cui all'art. 416 *bis* cod. pen. nel processo Armonia.

Giuseppe Pelle, quindi, non dava consigli a Morabito, ma interveniva come autorevole arbitro della vertenza in forza della posizione verticistica da lui ricoperta all'interno di uno dei gruppi più temibili della criminalità organizzata del versante ionico; dava quindi le direttive a Morabito Rocco, riservandosi di intervenire personalmente. D'altro canto, la sua autorevolezza era dimostrata anche dalle intercettazioni nel procedimento Crimine, in cui Oppedisano Domenico e Commisso Giuseppe riferivano il duro intervento di Giuseppe Pelle perché il ruolo di Capo Crimine restasse a San Luca e non passasse al mandamento tirrenico: ciò era possibile solo ritenendo che egli fosse a capo di un'associazione criminale temibile, in grado di influire sugli equilibri generali della 'ndrangheta. Allo stesso modo, significativi erano i colloqui con Giovanni Ficara e la presenza all'incontro tra Ficara e Giuseppe Pelle del 20/3/2010 dei fratelli Domenico e Sebastiano.

Ancora: il numero di politici e 'ndranghetisti che si erano recati all'abitazione di Pelle Giuseppe in vista delle elezioni regionali non poteva che dipendere dal suo ruolo di capo di una famiglia mafiosa egemone in quel territorio.

Lo scarso numero dei reati fine non smentiva l'ipotesi dell'esistenza di una cosca, ben potendo l'alone di intimidazione sprigionato dalla cosca essere il frutto di una presenza radicata nel tempo e del capillare controllo del territorio, tale da non richiedere il compimento di atti di prevaricazione violenta nei confronti di una popolazione già rassegnata al giogo mafioso. L'autorevolezza di Giuseppe Pelle faceva ritenere più che ragionevole che la cosca Pelle avesse da tempo acquisito il totale controllo del territorio ove si trovava ad operare, senza doversi impegnare in una intensa attività estorsiva e violenta, tipica dei gruppi criminali ancora in fase di ascesa.

Dimostrative dell'esistenza della cosca Pelle erano le intestazioni fittizie, le corruzioni elettorali nonché la richiesta di Rocco Morabito a Giuseppe Pelle di intervenire a favore dell'esercizio commerciale della moglie sito in Bovalino, con un'ambasciata al fine di far cessare la concorrenza sleale.

La tentata estorsione contestata al capo B dimostrava che il ricorso alla violenza rientrava nelle opzioni della cosca, tutte le volte che il suo dominio sul territorio veniva messo in discussione.

La Corte rimandava la valutazione delle singole posizioni al termine dell'analisi dei singoli reati fine. In altra parte della motivazione veniva esclusa la natura armata dell'associazione.

4.6. La tentata estorsione (capo B): il delitto era provato, secondo la sentenza impugnata, da due conversazioni ambientali del 29 e del 31/3/2010 tra Pelle Giuseppe, Pelle Antonio cl. '87 e Macrì Giorgio, affiliato alla cosca di Condofuri. La richiesta di denaro era stata avanzata nei confronti di "Peppe u' Bumbolotto", di Plati, che si era aggiudicato un appalto a Condofuri per l'importo di euro 200.000, ed aveva ad oggetto il 10% della somma pari ad euro 20.000. Il contenuto delle conversazioni non era contestato dalle difese.

Non si trattava di meri atti preparatori come sostenevano le difese, sottolineando che nessuna violenza era stata esercitata sulla persona offesa: l'intimidazione era iniziata già con la semplice richiesta di denaro fatta all'imprenditore, la cui portata intimidatoria era inequivocabilmente legata all'illiceità ed arbitrarietà della pretesa da parte di soggetti notoriamente appartenenti ad una famiglia storicamente mafiosa, in un contesto territoriale ad altissima densità criminale.

Secondo la Corte, dai colloqui si evinceva che Giuseppe Pelle era l'autore principale e l'organizzatore della richiesta estorsiva, come dimostrava la sua conoscenza della richiesta di denaro e che "Peppe u' Bumbolotto", pur essendo forse contiguo alle cosche (i tre conversanti facevano riferimento ad un aiuto dato dal suocero a latitanti), non era esentato dall'obbligo di versare il pizzo alle organizzazioni dominanti nei luoghi ove eseguiva i lavori; il ritardo nel pagamento non dimostrava la scarsa serietà della richiesta estorsiva, che, al contrario, si evinceva dalla caratura criminale dei soggetti che la facevano e dal programmato sequestro di persona. La Corte escludeva che il ruolo dei Pelle fosse stato quello di una semplice mediazione.

Tutti e tre gli imputati dovevano rispondere del delitto contestato; ricorreva l'aggravante del metodo mafioso poiché non vi era dubbio che l'azione fosse stata perpetrata mediante l'ostentazione dell'appartenenza ad un sodalizio mafioso e mediante l'esercizio di quella forza di intimidazione che è propria delle organizzazioni criminali; i due Pelle dovevano rispondere anche dell'aggravante di essere appartenenti ad un'associazione mafiosa.

4.7. Le fittizie intestazioni della Freedom Cafè e della Azzurra Costruzioni.

La prova della fittizia intestazione della Freedom Cafè, esercente un impianto di distributore di carburante, emergeva da diverse conversazioni intercettate, nelle quali Domenico Pelle era indicato come colui che si occupava

della gestione del distributore, discuteva delle forniture di carburante, si dimostrava preoccupato per eventuali controlli nell'ipotesi di una fatturazione solo parziale della fornitura, faceva riferimento ad un investimento cospicuo, si attivava per la prossima apertura del bar all'interno dell'impianto, impartiva istruzioni al nipote Antonio Pelle cl. '86; al contrario i due soci di minoranza Francone e Carbone erano costantemente assenti dall'impianto e il primo era delegato soltanto ad adempimenti formali.

Secondo la Corte, la proprietà dei beni strumentali con i quali la società esercitava l'attività di distribuzione di carburante in capo a una società estranea, la Regalgas, era rilevante solo per la loro confisca (disposta dal giudice di primo grado e revocata dalla Corte territoriale), ma non con riferimento alla contestazione della fittizia intestazione della società Freedom.

Inoltre, l'investimento iniziale non era stato indifferente: euro 70.000 per l'acquisto degli arredi del bar ed euro 44 - 45.000 per la prima fornitura di carburante. Per di più, le conversazioni dimostravano che i Pelle si rifornivano di carburante anche da altre ditte (con una di esse era stata pattuita una fornitura del valore di euro 25.000).

Il nucleo dell'imputazione era la titolarità della società esercente l'attività commerciale in capo a soggetti diversi dagli intestatari formali, mentre era influente la mancata dimostrazione delle fonti reddituali lecite con cui i beni erano stati acquisiti, dato che interessava solo ai fini delle misure di prevenzione.

La Corte riteneva inverosimile la giustificazione della mancata presenza di Antonio Pelle cl. '86 - la frequenza delle lezioni universitarie - e della sua sostituzione da parte dello zio Domenico Pelle, che era dipendente della Azzurra Costruzioni e, ciò nonostante, non veniva licenziato nonostante si dedicatesse al distributore di carburante della Freedom. Era comunque evidente che era Domenico Pelle a dirigere operativamente l'attività del distributore.

La linea difensiva di Sebastiano Carbone - secondo cui il denaro occorrente per la sottoscrizione della propria quota del capitale sociale e per l'anticipo dell'attrezzatura del bar gli era stato fornito dal padre - veniva considerata irrilevante: la Corte osservava che era del tutto logico ed usuale che iniziative volte a far apparire una situazione giuridica diversa da quella effettiva (la titolarità della società) venissero accompagnate da accorgimenti finalizzati ad ammantare di veridicità l'intestazione fittizia dei beni; del resto, il reato contestato sussiste anche nel caso in cui ai soci palesi di una compagine sociale si aggiungano altri soggetti che rimangono occulti.

La Corte richiamava, poi, alcune conversazioni che dimostravano che Sebastiano Pelle si occupava della gestione dell'impresa edile Azzurra

Costruzioni, mentre Domenico Pelle, che pure se ne era occupato quando Sebastiano era sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, si occupava del distributore di carburante. Sebastiano Pelle era stato ascoltato mentre discuteva dell'acquisto di una pompa per il cemento dell'importo di euro 126.000 e mentre parlava con Domenico della necessità di procurarsi la documentazione necessaria per partecipare ad una gara di appalto, preannunciando che avrebbe accompagnato Antonio Pelle a Reggio Calabria per gli adempimenti necessari.

Tali conversazioni dimostravano che Azzurra Costruzioni era direttamente controllata da Sebastiano Pelle; né era esatta la tesi difensiva secondo cui alcune conversazioni si riferivano alla Santa Venera, che in quel periodo era sequestrata ed affidata ad un custodia giudiziale.

Secondo la Corte, nessun rilievo aveva il fatto che, in conseguenza della mancata dimostrazione della pericolosità dei fratelli Sebastiano e Domenico Pelle e della provenienza illecita del denaro utilizzato per la costituzione della Santa Venera e della Azzurra Costruzioni, le quote delle due società fossero state dissequestrate (nei confronti dei due imputati è stata respinta la richiesta di misura di prevenzione personale e nei confronti delle due società quella della confisca di prevenzione): le odierne contestazioni, infatti, trovavano fondamento su un quadro indiziario emerso successivamente, che dimostrava l'intestazione fittizia delle due società.

In sintesi, benché Domenico Pelle si occupasse più direttamente del distributore e Sebastiano Pelle dell'Impresa edile, le attività imprenditoriali erano gestite collegialmente dai tre fratelli, ivi compreso Giuseppe Pelle: questi, non a caso, in un colloquio aveva descritto ad un interlocutore non identificato il ruolo attribuito ai due fratelli, facendo intendere che si trattava di compiti concordati all'interno della famiglia; ancora: Giuseppe e Domenico Pelle parlavano della gestione delle due società usando la prima persona plurale.

Altri elementi significativi erano il colloquio tra i tre fratelli sulla questione delle dimissioni dell'operaio Giuseppe Scalia, la collaborazione di Domenico e Sebastiano Pelle alla gestione della società cui non si dedicavano direttamente, l'ipotesi ventilata in un altro colloquio di intestare a Pelle Antonio cl. '87 una istituenda impresa di commercio di mozzarelle, un passaggio dell'interrogatorio di Filippo Iaria - che, come praticante avvocato, si era occupato di presentare un ricorso contro una multa relativa ad un camion della Azzurra Costruzioni - il quale aveva indicato come proprietario della società Domenico Pelle, la fittizia intestazione di un'autovettura di Sebastiano Pelle a Francone Giuseppe.

I tre fratelli erano, quindi i proprietari delle due società, mentre Francone, Carbone, Antonio Pelle cl. '86 e Antonio Pelle cl. '87 mere teste di legno e, comunque, soggetti che all'interno di tali compagini svolgevano, al più, compiti

meramente esecutivi e formali, sempre sotto la direzione gestionale dei reali proprietari. La finalità elusiva delle fittizie intestazioni era evidente: i tre fratelli erano perfettamente consapevoli delle misure di prevenzione che li potevano colpire, tenuto conto dei trascorsi criminali del padre, del fratello e dello stesso Giuseppe Pelle, delle misure di prevenzione e delle confische che erano state adottate nei loro confronti, tanto da indurli a costituire una nuova società (la Azzurra Costruzioni) in sostituzione della Santa Venera e a pensare per il futuro alla fittizia intestazione di una ditta di commercio di mozzarelle. Il pericolo permaneva anche se le misure di prevenzione erano state revocate, perché tale provvedimento era stato adottato con la regola *rebus sic stantibus* e, quindi, poteva essere superato in caso di emersione di nuovi indizi. Secondo la Corte, anche coloro che si erano prestati ad essere intestatari fittizi non potevano ignorare le finalità elusive dell'intestazione.

Sussisteva l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 in quanto l'aiuto fornito dagli imputati all'attività della cosca Pelle attraverso le intestazioni fittizie aveva salvaguardato il patrimonio da eventuali provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, contribuendo alla permanenza ed alla validità dell'associazione oltre che al consolidarsi del suo predominio sul territorio.

4.8. Le singole posizioni del reato associativo.

La Corte riteneva evidente che Giuseppe Pelle fosse capo indiscusso della cosca Pelle alla luce di quanto fin qui evidenziato e per il suo intervento nella campagna elettorale; riteneva infondata la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione con altra sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 416 *bis* cod. pen. alla luce della lontananza del periodo considerato (1998 - 1999) e della diversa composizione soggettiva della compagine associativa.

Con riferimento a Pelle Domenico e Pelle Sebastiano, la Corte sottolineava lo stretto legame familiare, affermando che su di esso si erano innestati i rapporti fiduciari oggetto dell'associazione mafiosa; essi erano i reali proprietari delle due imprese Freedom Cafè e Azzurra Costruzioni che gestivano nell'interesse dell'intera famiglia Pelle e sotto la regia del fratello maggiore, capo cosca e nella piena sinergia di azione. Esisteva, secondo la Corte, un disegno espansionistico degli interessi commerciali facenti capo all'intero gruppo mafioso, portato avanti mediante lo strumento illecito delle intestazioni fittizie.

I due imputati partecipavano alle riunioni più delicate che si tenevano nell'abitazione del fratello. In particolare, la Corte evidenziava un colloquio che era stato poco valorizzato dal giudice di primo grado: Sebastiano e Domenico Pelle partecipavano ad un incontro in cui Ficara offriva a Giuseppe Pelle di

stringere un'alleanza mafiosa; inoltre, in quella riunione importante, Giuseppe Pelle era in grado di esibire la compattezza della propria famiglia e la necessità del rigoroso rispetto delle gerarchie.

Secondo la Corte, poi, il colloquio concernente le dimissioni dell'operaio Scalia dimostrava la consapevolezza dei tre fratelli dell'alone di intimidazione che circondava la famiglia.

Con riferimento a Pelle Antonio cl. '87, la Corte evidenziava che egli è figlio del capo cosca Giuseppe e rimarcava la sua disponibilità a rendersi intestatario fittizio dell'Azzurra Costruzioni. Inoltre, in vista della costituzione della nuova impresa di commercio di prodotti caseari, i tre fratelli avevano deciso che essa fosse ancora intestata a lui, senza chiedere nemmeno il suo parere.

L'imputato era disponibile alle incombenze assegnategli dal padre Giuseppe: riferire ad un esperto di bunker della richiesta di Ficara Giovanni, reperire una persona che poteva condurlo a Pietro Nucera.

Egli era presente alle riunioni in cui veniva pianificata una alleanza tra capi mafia e, quindi, era tenuto al corrente delle dinamiche più delicate della cosca; gli incombenti cui si prestava riguardavano il nuovo alleato Ficara.

Infine, il suo ruolo nella tentata estorsione ai danni dell'imprenditore lo dimostrava particolarmente immedesimato: egli non aveva esitato a sollecitare il padre ad adottare le opportune contromisure ritorsive.

4.9. I rapporti tra la cosca Pelle e i politici locali.

Giuseppe Pelle, in due conversazioni, aveva sostenuto che la 'ndrangheta avrebbe dovuto agire in maniera unitaria, sostenendo un ristretto numero di candidati.

Esaminando le posizioni di Nucera Pietro Antonio, Versaci Mario e Iaria Filippo, condannati in primo grado per il reato associativo, la Corte riformava la condanna di Nucera Pietro Antonio, osservando che era indubbio che egli fosse stato sponsorizzato da Giuseppe Pelle quale candidato per il Consiglio Regionale e che fosse consapevole dell'appoggio e lo avesse richiesto, ma aggiungendo che non vi era prova che egli avesse aderito agli scopi della cosca e si fosse messo stabilmente a disposizione per la loro realizzazione, anche sotto il profilo della cura dei latitanti (circostanza riferita da Giuseppe Pelle).

Per di più, lo scarso risultato elettorale nelle zone dominate dalla cosca dimostrava il sopravvenuto disimpegno da parte di Pelle, che poteva essere ispirato dalla presa di coscienza delle esigue possibilità del candidato o dalla scarsa fiducia sull'adesione di Nucera alle strategie e agli obiettivi

dell'associazione mafiosa.

La Corte riformava la sentenza di primo grado anche con riguardo a Versaci Mario, assolto dall'imputazione associativa per non aver commesso il fatto.

Versaci aveva colloquiato con Giuseppe Pelle circa l'appoggio da dare a Nucera Pietro Antonio. Anche per Versaci non vi era prova che si fosse messo a disposizione della cosca Pelle, apportando un contributo dinamico e stabile. La Corte osservava che Versaci era stato presente nell'abitazione di Giuseppe Pelle in una sola occasione, aggiungendo che, di per sé, la mera presenza a casa di Pelle non costituiva indizio di appartenenza alla cosca. I discorsi politici dei due interlocutori, poi, potevano essere interpretati come considerazioni generali sulla politica locale (contrapposizione tra le province calabresi), così come il riferimento alle famiglie poteva essere interpretato come fatto alle famiglie di sangue e non alle cosche di carattere familiare.

4.10. Veniva invece confermata la condanna di Filippo Iaria, coinvolto in tre conversazioni ambientali intercettate, rispettivamente il 26/2/2010, il 2/3/2010 e il 13/3/2010.

Preliminarmente la Corte affrontava le contestazioni mosse dalla difesa dell'appellante circa la sua presenza al primo dei tre colloqui: in effetti, così come sostenuto nell'atto di appello, l'accesso di Iaria all'abitazione di Pelle alle 11'57 del 26/2/2010 non risultava nella nota dei ROS che elencava tutti gli accessi, mentre era menzionato il tentativo di accesso alle 11'29, quando Iaria aveva inutilmente suonato al campanello; la Corte riteneva, tuttavia, che si trattasse di dimenticanza derivante da una svista e dava atto di avere visionato direttamente la videoripresa che riprendeva tre soggetti, tra cui Iaria, giungere alle 11'57 con l'autovettura di questi ed entrare nell'abitazione.

La Corte dava altresì atto che – come lamentato dalla difesa dell'appellante – esistevano due trascrizioni del colloquio che ne era seguito: Iaria risultava partecipare al colloquio solo secondo una di esse, pronunciando frasi poco significative. Tuttavia, ciò che era rilevante era la circostanza che l'imputato avesse accompagnato i due uomini di affari da Giuseppe Pelle e il motivo di tale condotta.

Con riferimento al secondo incontro – quello del 2/3/2010 – la Corte dava atto che una perizia fonica depositata dalla difesa smentiva che Iaria fosse uno degli interlocutori, tesi sostenuta anche sulla base di una presunta discrasia di orari: ma – secondo la stessa difesa – Iaria era presente nell'abitazione di Pelle alle 15'41, quando il colloquio intercettato era iniziato; per il resto la discrasia di orari era spiegabile con il non perfetto allineamento tra gli orologi della videocamera e quelli degli strumenti di intercettazione. La perizia fonica veniva

ritenuta non attendibile e smentita dallo stesso imputato che, nell'interrogatorio di garanzia, aveva confermato di essersi recato a casa di Pelle quel giorno e di avere parlato della campagna elettorale.

Secondo la Corte, il secondo e il terzo colloquio dimostravano che Iaria era personaggio a disposizione dei Pelle per le più disparate incombenze nell'ambito della campagna elettorale di sostegno al candidato Nucera. In tale attività aveva avuto rapporti con altri esponenti mafiosi: i Serraino, Giovanni Ficara, la cui caratura mafiosa egli aveva ammesso di conoscere, come quella di Giuseppe Pelle, da cui prendeva ordini affinché facesse da tramite tra Nucera e Ficara.

La differenza tra Nucera e Versaci da una parte e Iaria dall'altra stava, secondo la Corte, nella messa a disposizione del capo mafia, ai cui ordini egli obbediva; non a caso, secondo la Corte, la frequentazione tra Pelle e Iaria in quel periodo era molto assidua (22 occasioni dal 30/3/2009 al 27/3/2010) e la messa a disposizione del secondo riguardava altri ambiti. Il numero di incontri non si giustificava con le vertenze che il praticante avvocato seguiva per la famiglia Pelle; del resto – come dimostrava l'incontro del 26/2/2010 – Iaria si impegnava a procacciare contatti commerciali finalizzati a favorire le mire espansionistiche della cosca nel campo degli affari.

Nel colloquio che riguardava il progetto di avviare un'attività di commercio di mozzarelle, si era anche fatto riferimento a tale Guglielmo, a dire di Iaria molto vicino alla famiglia mafiosa Rosmini. La Corte ne traeva la convinzione che i due personaggi sconosciuti che Iaria aveva accompagnato da Giuseppe Pelle erano inseriti nell'ambiente della criminalità organizzata: non a caso, sul punto, Iaria nell'interrogatorio era stato reticente, affermando addirittura di non ricordare chi fossero i due soggetti che egli aveva accompagnato.

La messa a disposizione non aveva carattere meramente psichico, ma si era esplicata nei vari comportamenti descritti; benché comportamenti leciti, essi avevano contribuito alla realizzazione delle finalità dell'associazione e avevano acquisito valenza sicuramente illecita nel momento in cui erano stati perpetrati attraverso contatti diretti o indiretti con personaggi della criminalità organizzata.

Né, secondo la Corte, i rapporti potevano dirsi limitati al solo Giuseppe Pelle: il fatto che Iaria fosse stato ammesso al cospetto di Giovanni Ficara - con il quale, in quel periodo, era in corso la stipula di un'alleanza mafiosa - dimostrava che egli era perfettamente a conoscenza che l'attività di campagna elettorale veniva condotta da Giuseppe Pelle agendo nella qualità di capo della omonima cosca.

Con riferimento alla commercializzazione delle mozzarelle, la Corte riteneva che Iaria fosse consapevole che la nuova attività sarebbe stata posta in essere mediante le intestazioni fittizie: egli, infatti, sapeva perfettamente che Azzurra

Costruzioni era riconducibile a Domenico Pelle e a tutta la famiglia, così come conosceva l'intestazione fittizia dell'autovettura a Giuseppe Francone.

4.11. I reati di corruzione elettorale.

La Corte territoriale sottolineava l'irrilevanza della riserva mentale di Giuseppe Pelle nell'assicurare l'appoggio elettorale a candidati diversi da Nucera Pietro Antonio, avendo egli deciso di appoggiare, in realtà, quest'ultimo, richiamando sul punto la motivazione della sentenza di questa Corte emessa in sede cautelare nei confronti di Zappalà; rilevava che, per la integrazione del reato, non è richiesto che il candidato, una volta eletto, mantenga le promesse fatte, essendo sufficiente il solo scambio delle promesse di utilità: la condotta non poteva quindi essere qualificata come tentativo.

Con riferimento ai capi B e C, contestati rispettivamente a Zappalà Santi e a Pelle Giuseppe e Mesiani Mazzacuva Giuseppe, la Corte riteneva superflua la perizia fonica richiesta dalla difesa di Mesiani Mazzacuva, sicuramente presente ai colloqui intercettati, la cui voce era stata riconosciuta dagli operanti e che non aveva esplicitamente negato di essere autore delle frasi che gli erano addebitate.

La Corte riteneva irrilevante la riserva mentale di Giuseppe Pelle e sottolineava che, da parte sua, Santi Zappalà aveva fatto delle promesse concrete: in effetti, sul piano logico, il fatto che il candidato si fosse recato a fare visita al boss per ottenerne il sostegno implicava che egli assumesse impegni seri e precisi, non potendo certo immaginarsi che Pelle fosse disposto a perdere tempo o a fare "beneficienza elettorale" senza pretendere nulla in contropartita. La Corte riportava il passo della conversazione in cui si parlava di un "lavoro a Bova Marina" ed osservava che la genericità del riferimento era spiegabile con precedenti contatti, come testimoniato dalle prime fasi del colloquio nel quale Pelle aveva chiesto a Zappalà se avesse parlato con "quel ragazzo di Plati" e questi si era informato sulle condizioni di salute della figlia del Pelle: l'argomento, quindi, era già stato discusso in precedenza ed era stato soltanto riproposto da Mesiani Mazzacuva.

Zappalà aveva anche manifestato la propria disponibilità a far ottenere al fratello di Pelle una relazione carceraria favorevole; di conseguenza Pelle gli aveva chiesto di intervenire per un avvicinamento del detenuto: Zappalà aveva replicato che ciò era diventato difficile, pur confermandosi disponibile.

La Corte ribadiva la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 (già affermata da questa Corte in sede cautelare): Zappalà aveva agito al fine di agevolare la cosca Pelle, nella consapevolezza che ciò costituiva il passaggio necessario per avere maggiori possibilità di elezione.

4.12. La Corte confermava la condanna di Giuseppe Mesiani Mazzacuva per il delitto associativo.

L'imputato non solo aveva partecipato alla corruzione elettorale di Santi Zappalà, essendo legato alla cosca Pelle dai comuni interessi imprenditoriali nel campo degli appalti pubblici, essendo entrambi titolari di aziende che operavano in quel settore, ma agiva quale persona di assoluta fiducia della cosca. Egli, nel colloquio con Zappalà, usava il "noi" o faceva riferimento al gruppo, mentre Giuseppe Pelle lo lasciava intervenire, senza contraddirlo e invitando Zappalà a rivolgersi a Mesiani Mazzacuva per incontrare la gente del posto.

La Corte valorizzava anche il ruolo svolto nella definizione degli accordi riguardanti i lavori pubblici che Zappalà era in grado di far ottenere al gruppo mafioso, gli accordi presi con Giuseppe Pelle per realizzare il loro ingresso nell'affare immobiliare condotto da Zappalà nella zona di Filogaso, le informazioni fornite a Pelle sulle operazioni di polizia in cantiere, le raccomandazioni al boss di evitare incontri con mafiosi di Condofuri (un mese dopo, sarebbe stata emessa ordinanza cautelare nei confronti di soggetti ritenuti appartenenti all'associazione mafiosa operante in quel centro), le ulteriori rassicurazioni sull'assenza di operazioni in corso nei confronti della famiglia Pelle.

Si trattava di condotte che costituivano, secondo la Corte, chiara ed inequivocabile espressione dell'apporto dinamico e di messa a disposizione stabile in favore del sodalizio criminoso.

4.13. Con riferimento alla corruzione elettorale contestato a Iaria Francesco e Giuseppe Pelle (capi D ed E), secondo la Corte le promesse erano tutt'altro che generiche o fittizie, tenuto anche conto che il candidato si era recato al cospetto del capo cosca consapevole del suo potere mafioso; irrilevante una riserva mentale presente nell'uno o nell'altro soggetto.

Il contenuto del colloquio era preciso: si trattava di lavori in appalto di cui i due soggetti avevano già parlato in precedenza; quando Giuseppe Pelle aveva chiesto di trasferire il fratello Salvatore in una colonia agricola, Francesco Iaria aveva telefonato ad un soggetto da lui indicato come in grado di influire sul provveditore regionale competente per gli spostamenti.

Sussisteva anche l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991.

La Corte riteneva, al contrario, insussistente la corruzione elettorale contestata ad Aiello Liliana e Pelle Giuseppe, non avendo la candidata promesso specifici vantaggi a Pelle nel colloquio intercettato.

4.14. La Corte riteneva di non dover provvedere sulle contestate aggravanti del reato associativo concernenti la natura transnazionale dell'associazione e il finanziamento dell'associazione con i profitti di delitti (art. 416 *bis* comma 6 cod. pen.), in quanto su di esse il giudice di primo grado non si era pronunciato, né le aveva menzionate nel calcolo delle pene, mentre gli appellanti non avevano impugnato detta omessa pronuncia.

La Corte negava a tutti gli imputati le attenuanti generiche: per alcuni imputati in ragione dei gravi precedenti penali; per tutti per la mancata collaborazione all'accertamento della verità, per il consapevole rafforzamento della 'ndrangheta e delle singole cosche e per la particolare spregiudicatezza dimostrata; provvedeva tuttavia a diminuire alcune pene fissate in misura vicina al massimo edittale dal giudice di primo grado.

4.15. La Corte revocava la confisca del distributore di benzina gestito dalla Freedom Cafè e del bar annesso, nonché del terreno su cui tali impianti sorgono, in quanto di proprietà della società Regalgas; confermava, invece, le confische delle ditte Freedom Cafè, Azzurra Costruzioni e Punto Edile (facente capo a Giuseppe Mesiani Mazzacuva), non essendo stata fornita dagli imputati alcuna prova della provenienza lecita del denaro utilizzato per costituire tali imprese e ricorrendo i presupposti di cui all'art. 416 *bis* comma 7 cod. pen., trattandosi di aziende utilizzate per commettere il reato associativo.

Disponeva, inoltre, con ampia motivazione, la confisca dei beni sequestrati dal G.U.P. con decreto del 10/10/2011 (quindi successivamente alla emissione della sentenza di primo grado) intestati a Zappalà Santi e ai suoi familiari, per un importo di euro 7.300.000 circa. Secondo la Corte, il provvedimento rientrava nei poteri del Giudice di secondo grado.

5. I motivi di ricorso presentati sono in molte parti coincidenti, cosicché ne viene fatta un'esposizione sintetica.

Vengono innanzitutto sollevate questioni di carattere processuale.

5.1. Molti ricorrenti deducono l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche ed ambientali (rit. 1629/09) per violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen., per non essere stata la registrazione dei colloqui compiuta presso la Procura della Repubblica, bensì nei locali dei ROS, senza specifica autorizzazione da parte del P.M.; sul punto vengono dedotti violazione di legge e vizio di motivazione.

Dai verbali di inizio e fine delle operazioni risultava che l'ascolto e le

registrazioni erano state eseguite presso i locali dei ROS di Reggio Calabria, senza alcun riferimento all'esecuzione della registrazione presso la Procura della Repubblica, mentre il P.M., nei decreti di urgenza, aveva disposto che l'attività si svolgesse nella sala di ascolto della Procura della Repubblica.

Per respingere le eccezioni degli appellanti, la sentenza impugnata aveva richiamato la testimonianza del Maresciallo dei ROS Piccoli; questi, tuttavia, avendo prestato servizio presso il ROS di Reggio Calabria da fine settembre 2010, era rimasto del tutto estraneo alle operazioni di intercettazione: cosicché, secondo i ricorrenti, era del tutto incongruo qualificare una "dichiarazione di scienza" la sua testimonianza: essa, quindi, non permetteva di superare il contenuto dei verbali di inizio e fine delle intercettazioni, atto avente fede privilegiata.

Poiché la legge individua il P.M. come *dominus* delle operazioni di intercettazione, solo lo stesso P.M. o l'ufficiale da lui delegato avrebbero potuto e dovuto rettificare e/o attestare il luogo di effettiva esecuzione delle operazioni di registrazione.

La Corte non aveva neppure ritenuto di acquisire d'ufficio una certificazione che attestasse la registrazione delle conversazioni captate presso il server della Procura della Repubblica.

5.2. Con un ulteriore motivo, l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali viene dedotta dal periodo di oltre sei mesi intercorso dalla emissione del decreto di urgenza alla sua materiale esecuzione. Secondo i ricorrenti, al momento in cui le intercettazioni erano state eseguite, la situazione era del tutto differente: l'urgenza evidenziata nel decreto non era più sussistente e un nuovo decreto avrebbe dovuto essere emesso.

La Corte, nel respingere la relativa eccezione, non aveva tenuto conto che l'appellante aveva denunciato la violazione dell'art. 267, comma 2, cod. proc. pen. e non la presunta violazione dei termini di effettuazione delle operazioni.

Secondo un difensore, il dato normativo dimostra che le operazioni di intercettazione devono essere iniziate prima dell'emissione del decreto di convalida da parte del G.I.P., tanto che la norma prevede che, in caso di mancata convalida, l'intercettazione non possa più essere proseguita. Inoltre, il confronto con istituti analoghi (decreto di fermo, decreto di sequestro d'urgenza o sequestro ad iniziativa della polizia giudiziaria) dimostra che la convalida del Giudice presuppone l'avvenuta esecuzione del provvedimento adottato dal P.M., tanto che il decreto di fermo non eseguito non deve nemmeno essere convalidato, né può essere oggetto di impugnazione. In sostanza, la valutazione dell'urgenza per il P.M. che emette il decreto di intercettazione ha come arco

cronologico di riferimento le 48 ore necessarie per la convalida da parte del G.I.P..

Si osserva anche che la giurisprudenza di questa Corte ha sì, attribuito al P.M. il potere di dettare le modalità di materiale espletamento delle intercettazioni, ma onerandolo di dare contezza, in un apposito provvedimento, delle ragioni delle proprie determinazioni. Nel caso di specie, il rinvio di sei mesi delle operazioni di captazione era stato deciso dalla polizia giudiziaria che – come si evinceva dalla nota dei ROS trasmessa il 23/2/2010 – stava cercando di utilizzare le innovazioni e i miglioramenti delle attrezzature di intercettazione. La sostituzione dell'apparecchiatura con una più avanzata, avvenuta il 24/2/2010, aveva realizzato una vera e propria nuova operazione di intercettazione, non autorizzata dal G.I.P., e non una diversa modalità di esecuzione. Il P.M. si era limitato ad autorizzare il noleggio delle nuove apparecchiature e, quindi, non aveva autorizzato le nuove modalità operative.

5.3. Altro difensore sottolinea un profilo diverso: per disporre la intercettazione ambientale avrebbe dovuto essere dimostrato che essa era finalizzata a provare la attualità di pianificazione o perpetrazione di delitti contro la persona o contro il patrimonio. Nel caso di specie, non vi era prova alcuna che tra Pelle, Zappalà e Mesiani Mazzacuva vi fosse l'intenzione di pianificare delitti.

5.4. In un secondo motivo viene dedotta l'inosservanza delle norme processuali e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla durata delle indagini preliminari, prolungata mediante la riunione di più procedimenti.

Pelle Giuseppe era stato iscritto nel registro delle notizie di reato per il reato di cui all'art. 416 *bis* cod. proc. pen. il 10/7/2008, nell'ambito dell'operazione Labirinto (proc. pen. 891/08); a seguito della proroga disposta, il termine per l'espletamento delle indagini scadeva il 10/1/2010; ma il successivo 2/12/2010 la Procura distrettuale aveva riunito tale procedimento a quello avente n. 1389/08, nel quale Pelle Giuseppe non risultava iscritto. Le operazioni di intercettazione telefoniche iniziavano il 25/2/2010, quando il termine per le indagini era già scaduto.

Ma la riunione tra procedimenti non può determinare il prolungamento del termine delle indagini preliminari, né il successivo stralcio di alcune posizioni nei confronti delle quali esercitare l'azione penale corrispondeva a nuova iscrizione. Il Giudice di appello non aveva fornito alcuna risposta alle eccezioni sul punto, richiamando il disposto degli artt. 17 cod. proc. pen. e 130 disp. att. cod. proc. pen. senza soffermarsi sul disposto dell'intero articolo. In realtà il P.M. può

operare la riunione tra procedimenti solo quando abbia già chiuso le indagini preliminari, mentre, ai sensi dell'art. 130 *bis* disp. att. cod. proc. pen., può disporre la separazione. La riunione di processi spetta al Giudice.

La difesa di Pelle Sebastiano, riprendendo il motivo di ricorso, sostiene che l'operazione era elusiva dei limiti temporali delle indagini e diretta a permettere l'iscrizione tardiva nel registro di Sebastiano Pelle e Domenico Pelle: eppure l'associazione 'ndranghetistica oggetto dell'indagine era la stessa, né l'iscrizione tardiva era giustificata dai risultati delle intercettazioni ambientali, da poco iniziate (il 25/2/2010). Le modifiche dell'organizzazione mafiosa non legittimavano nuove iscrizioni. In definitiva, le intercettazioni erano state svolte quando i termini erano scaduti, mentre l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di Pelle Sebastiano doveva essere retrodatata, con conseguente effetto di inutilizzabilità.

5.5. La difesa di Pelle Antonio cl. '87 deduce violazione di norme processuali per omessa notifica ad uno dei difensori di fiducia dell'imputato dell'avviso di deposito della sentenza emessa fuori termine.

L'avv. Giampaolo non aveva ricevuto l'avviso di deposito della sentenza di primo grado (pur ricevendolo per altro coimputato); alla prima udienza del giudizio di appello, il legale era comparso, dichiarando di essere presente al solo fine di eccepire la nullità del decreto di fissazione di udienza per omessa notifica allo stesso difensore dell'avviso di deposito della sentenza emessa fuori termine, chiedendo la restituzione degli atti al primo giudice per procedere a detta notifica.

Il ricorrente censura la motivazione dell'ordinanza della Corte d'appello, che aveva respinto l'eccezione sulla considerazione che il legale aveva ricevuto la notifica dell'avviso di deposito della sentenza nella qualità di difensore di altro imputato e che, comunque, l'appello era stato proposto dall'altro difensore. Al contrario, l'omessa notifica dell'avviso di deposito ad uno dei due difensori violava il diritto all'assistenza dell'imputato e il principio dell'autonomia della facoltà di impugnare per ciascun difensore rendeva necessaria in ogni caso la notifica, anche se l'altro difensore aveva proposto appello.

Si trattava di nullità a regime intermedio per la quale la relativa eccezione era stata tempestivamente sollevata: la mancata restituzione degli atti al giudice di primo grado determinava una nullità assoluta ed insanabile del procedimento di appello e della conseguente sentenza.

6. Vengono, poi, sollevati motivi di violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla affermata responsabilità dei ricorrenti per i reati contestati.

6.1. Si espongono congiuntamente i motivi aventi ad oggetto l'affermazione dell'esistenza della cosca Pelle e la partecipazione ad essa di Giuseppe Pelle, Sebastiano Pelle, Domenico Pelle, Antonio Pelle cl. '87, Filippo Iaria e Giuseppe Antonio Mesiani Mazzacuva.

Secondo la difesa di Giuseppe Pelle, la 'ndrina Pelle non esiste, né il ricorrente ne è a capo. Le condotte addebitate a Pelle Giuseppe attengono alla sua partecipazione alla 'ndrangheta e sono svincolate da una logica familiare. La Corte territoriale era incorsa in un evidente travisamento della prova, poiché il prestigio di Giuseppe Pelle deriva proprio dall'essere *super partes*, così come suo padre Antonio cl. '32. Pelle veniva definito "capo della cosca di San Luca", quando la complessiva indagine Crimine indicava che tale ruolo era svolto da tale Giofrè; Macrì si era rivolto con deferenza a Giuseppe Pelle per la sua autorevolezza soggettiva.

La Corte territoriale aveva dato atto che la esistenza di una "cosca Pelle" non era una questione già acquisita da altre pronunce, ma doveva essere risolta nel presente processo; ma, contraddittoriamente, era giunta ad affermarla esclusivamente attraverso l'analisi della figura di Giuseppe Pelle, le sue conversazioni e la vicenda dell'estorsione ai danni di Peppe 'U Bambolotto, nella cui fase finale Pelle era stato coinvolto da Macrì; ma il fatto che l'estorto fosse un parente di Giuseppe Pelle (come emergeva dalle conversazioni) smentiva la tesi che egli fosse a capo di una temibile cosca.

La contestazione di una struttura autonoma a base familiare denominata "Cosca Pelle" era avvenuta per la prima volta nel presente processo; ma la nascita di una nuova struttura nella situazione cristallizzata della 'ndrangheta è evento rarissimo e per niente indolore. Eppure la Corte non aveva tenuto conto della mancata partecipazione della cosca a qualche riunione o cerimonia di 'ndrangheta, della mancanza di una cassa comune, dell'assenza di un incarico delittuoso conferito da Pelle ad uno dei suoi familiari, della mancata citazione dei Pelle nelle intercettazioni a carico di altri appartenenti alla 'ndrangheta.

La Corte aveva fondato l'affermazione dell'esistenza della cosca su elementi labili e per nulla pregnanti: il tentativo di estorsione ai danni di un parente di Giuseppe Pelle; la minaccia ad un operaio della ditta edile Azzurra; la fittizia intestazione a due figli di due società di ridottissima consistenza economica, che non impediva affatto la ricostruzione della provenienza del denaro necessario per la loro costituzione; l'intervento ai danni di un commerciante che faceva concorrenza ad un presunto affiliato; alcune conversazioni intercettate.

La Corte aveva richiamato le condanne riportate dal padre di Giuseppe Pelle, Antonio, dal fratello Salvatore e dallo stesso Giuseppe Pelle: ma si trattava di condotte delittuose che in nessun modo si agganciavano alla storia giudiziaria del

gruppo familiare; esse – come ammetteva la stessa sentenza d'appello – indicavano il radicamento nella criminalità locale, ma non l'esistenza di una cosca familiare.

Anche l'interessamento di Giuseppe Pelle nella nomina del nuovo capo locale di Roghudi era stata illogicamente ritenuta dimostrativa dell'esistenza di una cosca Pelle: ma la stessa Corte ammetteva che la precedente condanna per associazione di stampo mafioso era derivata dall'essere Pelle intervenuto in forza del suo ruolo di intermediario nella precedente faida di Roghudi, in continuazione con l'attività pacificatrice svolta dal padre Antonio.

Alla morte del capo locale di Roghudi, era del tutto logico che Giuseppe Pelle venisse nuovamente coinvolto, al fine di evitare che la fragile tregua cui egli e suo padre avevano contribuito venisse meno e riprendesse la faida sanguinosa; la Corte, non comprendendo ciò, aveva evidenziato il prestigio che Giuseppe Pelle godeva all'interno del panorama 'ndranghetistico, ignorando il precedente intervento come "autorevole arbitro della vertenza" sorta a causa della morte del capo locale di Roghudi. Assolutamente illogica era, invece, la pretesa di dedurre dalla posizione di Giuseppe Pelle l'esistenza di una cosca familiare: per essere arbitro occorre essere estranei alla vertenza e, d'altro canto, il precedente arbitraggio che aveva portato alla condanna di Giuseppe Pelle per l'appartenenza alla 'ndrangheta non aveva affatto condotto all'affermazione giudiziale dell'esistenza di una "cosca Pelle", ma solo all'accertamento dell'inserimento di alcuni appartenenti alla famiglia Pelle nella criminalità locale.

Identica considerazione doveva essere fatta con riferimento alle visite ricevute da Giuseppe Pelle da parte di esponenti di primo piano della criminalità organizzata e di numerosi candidati alle elezioni regionali: esse dimostravano l'influenza del ricorrente e la sua posizione all'interno della 'ndrangheta, ma niente affatto l'esistenza di una cosca familiare di cui fosse capo, come illogicamente la sentenza impugnata aveva ritenuto. Ancora, la Corte territoriale aveva riconosciuto l'assenza di reati fine, giustificandola con l'acquisizione da tempo del totale controllo del territorio ove la cosca operava, che non avrebbe più reso necessaria una attività estorsiva e violenta, tipica delle nuove formazioni criminali.

La Corte aveva individuato due elementi di conferma: due conversazioni, la prima tra Oppedisano Domenico e Marasco Michele e la seconda tra Comisso Giuseppe, Bruzzese Carmelo e Scali Rodolfo: da esse sarebbe emersa la rivendicazione a San Luca del Capo Crimine e l'opposizione al passaggio di tale carica alle organizzazioni del versante tirrenico della Calabria. Ancora una volta, le due conversazioni non dimostravano affatto l'esistenza di una cosca Pelle, ma solo il ruolo di Giuseppe Pelle; tale ruolo – così come nel caso della nomina del

nuovo capo locale di Roghudi – si svolgeva nel segno della stabilità delle situazioni; comunque, la decisione adottata era stata sfavorevole ai desideri espressi da Giuseppe Pelle (che, in realtà, non aveva affatto rivendicato a sé la carica di Capo crimine) ed egli ne era venuto a conoscenza dopo la sua deliberazione, a dimostrazione della mancanza di una sua "forza contrattuale".

Nemmeno i colloqui tra Giovanni Ficara e Giuseppe Pelle dimostravano l'esistenza di una cosca Pelle: in primo luogo perché Ficara era in rotta con la famiglia Ficara – Latella, tanto da essere costretto a spostarsi a Milano, cosicché egli non era certamente in grado di stipulare un'alleanza con Giuseppe Pelle per conto della famiglia, dovendosi dubitare che egli ne fosse attualmente appartenente; del resto, il contenuto del colloquio non riguardava la pretesa "alleanza tra cosche".

Secondo il ricorrente, l'esistenza della cosca Pelle, da oggetto del processo era diventato "obiettivo" del processo, da provare a tutti i costi mediante un adeguamento dei parametri giuridico - valutativi della prova alla fattispecie da dimostrare, contravvenendo ai principi di materialità e determinatezza delle norme penali. In particolare, l'esistenza di una cosca Pelle – mai affermata in provvedimenti giudiziari – era stata dedotta dalla struttura federativa della 'ndrangheta data per presupposta, e non provata, sulla base della quale gli imputati *dovevano* far parte di una cosca operante in San Luca e Bovalino.

La contestazione della motivazione in punto di esistenza della cosca Pelle e di partecipazione ad essa di Giuseppe Pelle è, peraltro, preceduta da un motivo di carattere processuale: il ricorrente eccepisce l'omessa motivazione in ordine al motivo di appello concernente l'applicazione dell'art. 649 cod. proc. pen., alla luce della sentenza di assoluzione dal medesimo reato pronunciata dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria il 6/7/2011, irrevocabile il 6/2/2012. In quel processo era stato contestato a Pelle Giuseppe di aver fatto parte della "cosca Pelle" e di essersi personalmente adoperato per giungere ad una tregua nella faida successiva all'omicidio di Strangio Maria, contribuendo consapevolmente alla conservazione all'attività e al raggiungimento degli scopi della cosca Pelle, in San Luca dal 25/12/2006 con condotta tutt'ora in atto. Le due contestazioni erano omogenee e la contestazione era "aperta" nel *dies ad quem*.

La Corte, pertanto, avrebbe dovuto pronunciare sentenza di proscioglimento per *ne bis in idem* per i fatti anteriori al 6/2/2012, data di irrevocabilità della sentenza di assoluzione, e successivi al 26/12/2006, data di inizio della consumazione del reato associativo secondo l'imputazione formulata in quel processo. Non era di ostacolo alla pronuncia di proscioglimento la diversa condotta descritta nei capi di imputazione: rilevava soltanto la partecipazione

alla stessa associazione mafiosa.

La difesa di Sebastiano Pelle osserva che i Giudici di merito avevano tratto la prova della responsabilità da una serie di intercettazioni telefoniche ed ambientali di colloqui ai quali il ricorrente non aveva partecipato. Oggetto dell'intercettazione era sempre stato Giuseppe Pelle, ma nessun riscontro alle sue parole era stato reperito al fine di valutarne la credibilità, il reale significato e la rilevanza: ma l'apprezzamento del contenuto delle intercettazioni deve fondarsi su un supporto interpretativo logico, che nel caso di specie era del tutto assente.

Il ricorrente ripercorre le censure alla motivazione della sentenza di primo grado svolte con l'atto di appello: tra l'altro segnala travisamenti della prova e sottolinea la rilevanza del decreto della Corte di appello di Reggio Calabria, sezione Misure di prevenzione, che aveva revocato la misura di prevenzione nei suoi confronti, ritenendo che egli non potesse essere collegato al padre e ai due fratelli maggiori ed affermando che egli gestiva in maniera trasparente e lecita la impresa Santa Venere Calcestruzzi, senza alcuna interferenza mafiosa.

Risultava quindi del tutto sformata di prova l'affermazione del Giudice di primo grado dell'appartenenza di Pelle Sebastiano all'ala finanziaria della cosca, che con il suo ruolo avrebbe consentito al sodalizio di sopravvivere: in sostanza essa era basata sull'appartenenza alla famiglia Pelle.

In realtà, nei tre mesi di indagini che riguardavano Pelle Sebastiano, nessuna prova di una sua stabile compenetrazione nel tessuto organizzativo della cosca era stata acquisita, se non una serie di captazioni che venivano ritenute probanti del reato associativo per mere congetture e supposizioni, anche tenendo conto dell'irrilevanza delle frequentazioni per parentela, affetti, amicizia ai fini della prova alla partecipazione al sodalizio criminoso di tipo familiare.

La Corte di appello aveva risposto alle censure dell'appellante con motivazione apparente, valorizzando il legame familiare e ignorando il contenuto delle censure e delle dichiarazioni spontanee rese in dibattimento dall'imputato.

Nei motivi aggiunti viene affrontata la questione della necessità di esteriorizzazione del metodo mafioso affermata recentemente da questa Corte: il ricorrente sottolinea che la sentenza impugnata lo traeva, quanto alla Cosca Pelle, non dalla condizione di assoggettamento e di omertà dei terzi estranei alla cosca, ma dalla considerazione e dal rispetto che i partecipi nutrivano nei confronti di Giuseppe Pelle. Mancava, invece, la motivazione sulla forza di intimidazione nei confronti dei terzi dell'intero sodalizio, e non di una sola persona.

La Corte territoriale aveva espresso certezza che la cosca Pelle si era da tempo radicata sul territorio, non avendo, quindi, necessità di continuare a compiere atti intimidatori: ma non solo non aveva spiegato da quali elementi traesse la convinzione di ciò, ma nemmeno il motivo per cui, nonostante Pelle Antonio cl. 32, Pelle Giuseppe e Pelle Salvatore fossero stati condannati per il delitto di cui all'art. 416 *bis* cod. pen., l'esistenza di una cosca Pelle non fosse mai stata accertata giudizialmente; la Corte non aveva nemmeno preso in considerazione il decreto del Tribunale di Reggio Calabria che aveva revocato le misure di prevenzione nei confronti di Pelle Sebastiano e Domenico (per essere gli stessi estranei alle condotte illecite del padre e del fratello) e il sequestro della Azzurra Costruzioni, sostenendo che il quadro indiziario era differente e successivo al provvedimento di prevenzione.

Non si comprendeva, nel ragionamento della Corte territoriale, se la cosca Pelle fosse nata dopo l'arresto del padre degli imputati, Pelle Antonio cl. 32 e se essa discendesse da una precedente cosca da lui presieduta, ma per la quale era stato assolto. La Corte era partita dalla figura di Giuseppe Pelle, ne aveva evidenziato il carisma criminale e aveva dedotto che esso dipendesse dal suo ruolo di capo di una cosca (benché la precedente condanna per il reato associativo lo avesse ritenuto facente parte di una cosca capeggiata da Morabito Giuseppe); aveva poi dedotto che la cosca dovesse essere di tipo familiare, decidendo di porre l'accento su tutti gli elementi che confermavano questa ipotesi, escludendo quelli che la smentivano: ad esempio l'incensuratezza di Pelle Sebastiano e l'affermazione di Giuseppe Pelle secondo cui il fratello, al di fuori dell'attività lavorativa, diventava un "pesce fuor d'acqua".

La Corte aveva fatto discendere la responsabilità per il reato associativo dal forte legame familiare che Sebastiano Pelle, nelle dichiarazioni rese in appello, non aveva affatto negato, pur sostenendo di non essere coinvolto negli affari illeciti del fratello Giuseppe e di avere lavorato solo nella Santa Venere.

Soltanto enunciato era il disegno di espansione di un gruppo imprenditoriale che Sebastiano avrebbe condiviso; privi di dimostrazione i rapporti tra l'impresa Pelle e la 'ndrina Pelle. La Corte aveva dato rilevanza alla presenza di Pelle Sebastiano al colloquio tra il fratello Giuseppe e Ficara Giovanni, senza tenere conto che – come la difesa aveva dimostrato con la produzione della trascrizione del colloquio – Sebastiano e Domenico Pelle erano stati allontanati quando il colloquio tra il fratello Giuseppe e Ficara aveva assunto una connotazione malavitoso. Per di più, Domenico e Sebastiano Pelle erano stati presenti solo a parte di uno dei quattro colloqui tra Giuseppe e Ficara e non avevano fatto alcun riferimento alla cosca.

Ancora: era evidente il travisamento delle conversazioni riguardanti l'operaio

Scalia poiché in nessun modo i tre fratelli esprimevano la volontà di servirsi della forza di intimidazione; inoltre la Corte aveva rinunciato a ricostruire la vicenda, presumendo la illegalità ed ingiustizia delle iniziative che i tre fratelli intendevano porre in essere.

La difesa di Antonio Pelle cl. '87 individua i tre indici adottati dalla Corte territoriale per affermare la sua partecipazione alla cosca Pelle: la fittizia intestazione della Azzurra Costruzioni, la costante vicinanza al padre con la messa a disposizione dell'imputato al fine del conseguimento degli interessi della cosca e la tentata estorsione ai danni di Peppe u' Bumbulotto. Tali elementi non provavano affatto un contributo stabile ed oggettivamente apprezzabile all'organizzazione del gruppo, tenuto conto per di più che non è possibile attribuire il reato associativo a taluno solo perché legato alla famiglia di origine da vincoli di sangue.

La motivazione complessiva della sentenza impugnata è circolare: per provare i reati di fittizia intestazione e di tentata estorsione si basa sull'ipotizzata appartenenza di Pelle Antonio cl. '87 alla 'ndrangheta, ma tali reati – unitamente al vincolo familiare con Giuseppe Pelle - sono posti a base dell'affermazione di responsabilità per il reato associativo: così il vincolo familiare, contrariamente a quanto insegnato da questa Corte, diventava elemento dirimente per la dimostrazione dell'intraneità alla cosca. Tutto questo, a sua volta, era finalizzato a provare l'esistenza della cosca Pelle che, in realtà, non esiste.

Il ricorrente sottolinea che la fittizia intestazione è precedente alla ritenuta partecipazione all'associazione mafiosa e contesta che le incombenze affidategli dal padre Giuseppe avessero natura mafiosa, ben potendo essere interpretate con il legame familiare.

La difesa di Domenico Pelle lamenta che la Corte territoriale si fosse limitata a richiamare il rapporto familiare del ricorrente con Giuseppe, Antonio cl. 32 e Salvatore: ma il rapporto non è significativo per la prova della partecipazione all'associazione mafiosa.

L'interpretazione delle intercettazioni telefoniche era, poi, illogica. Tra l'altro, nei 56 giorni di intercettazioni, non era mai stato registrato un colloquio tra fratelli in cui si parlasse di questioni di 'ndrangheta, di affiliazione, di spartizioni di affari o di voto di scambio.

Nei motivi nuovi, il difensore censura l'operazione di dedurre l'esistenza di una temibile cosca dalla caratura criminale di un unico soggetto – Giuseppe Pelle – senza accertare la sussistenza dei dati presupposti di un'associazione mafiosa: la forza di intimidazione, l'assoggettamento, l'omertà, caratteri che permettono

di distinguere un'associazione mafiosa da una semplice. Tali elementi mancano nella motivazione della Corte: anzi, tale mancanza è assunta come prova del radicamento da anni della cosca Pelle, mentre l'unico episodio, fra l'altro solo tentato (la tentata estorsione ai danni di Peppe 'u Bumbolotto) non era da solo sufficiente a dimostrare la forza di intimidazione del gruppo.

Gli elementi erano chiaramente mancanti anche con riferimento alla contestata partecipazione di Domenico Pelle all'associazione: il vincolo familiare e la occasionale presenza del ricorrente a casa del fratello non fornivano alcuna prova dell'inserimento nel clan mafioso; la (contestata) responsabilità per l'intestazione fittizia, a sua volta, non ha valore sintomatico della partecipazione all'associazione. In definitiva, la motivazione era apparente.

Secondo il ricorso di Filippo Iaria, la sua posizione era strettamente connessa a quella di Pietro Antonio Nucera e di Mario Versaci, atteso che, secondo l'imputazione, il ricorrente avrebbe fornito un contributo alla vita della cosca Pelle seguendo le direttive di Giuseppe Pelle ed, in particolare, curando la campagna elettorale di Nucera alle elezioni per il Consiglio Regionale della Calabria del 2010, così come aveva fatto anche Versaci. Il Giudice di primo grado, non a caso, aveva condannato anche Nucera e Versaci per il reato associativo.

Il ricorrente richiama la sentenza con cui questa Corte aveva annullato l'ordinanza cautelare nei confronti di Nucera, sottolineando le caratteristiche necessarie per la punibilità di un'associazione per delinquere alla luce del principio di offensività; la Corte territoriale, recependo tale insegnamento, aveva assolto Nucera e Versaci, ma aveva confermato la condanna di Iaria. Per giungere alla diversa valutazione erano state utilizzate solo tre conversazioni con Giuseppe Pelle, mentre la Corte aveva evidenziato per la condanna elementi che aveva ritenuto non significativi per le posizioni di Nucera e Versaci.

Vengono analizzate in dettaglio le tre conversazioni di Iaria con Giuseppe Pelle. Si sottolinea che Iaria era praticante avvocato che aveva iniziato a seguire varie questioni civilistiche legate alla attività di Giuseppe Pelle, cosicché la sua presenza ad un incontro in cui Giuseppe Pelle affrontava la questione dell'apertura di una società commerciale era perfettamente comprensibile, né, nel colloquio in cui era presente Iaria, vi era stato alcun riferimento alla intestazione fittizia della nuova azienda: di ciò avevano, invece, parlato Giuseppe e Sebastiano Pelle in una conversazione successiva, senza fare alcun riferimento a consigli di Iaria sul punto.

Ancora: in nessun modo Iaria aveva fatto riferimento alla famiglia mafiosa dei Rosmini; il colloquio verteva su questioni imprenditoriali, senza alcun

riferimento a metodo mafioso.

Il ricorrente ripropone, con riferimento alla conversazione del 2/3/2010, la propria versione secondo cui egli aveva partecipato solo alla prima parte della conversazione, per niente rilevante, versione superata dalla Corte territoriale con un'ipotesi congetturale del mancato allineamento degli orologi della telecamera e di quelli degli strumenti di intercettazione, smentita per altre registrazioni.

I discorsi elettorali erano, comunque, del tutto generali; contrariamente a quanto affermato dalla Corte, la registrazione dimostrava che Iaria non aveva affatto parlato con i Serraino, altra famiglia mafiosa.

Analoghe considerazioni vengono svolte con riferimento alla conversazione del 13/3/2010, nella quale Iaria si era allontanato nell'ultima parte della conversazione, come emergeva dal rumore di sedie spostate e dalla successiva assenza della sua voce: solo dopo questo momento Giuseppe Pelle e Giovanni Ficara avevano iniziato a fare riferimenti in qualche modo illeciti. La motivazione della sentenza impugnata era illogica in quanto non si comprendeva se e per quale motivo la presenza di Iaria a quel colloquio era significativa.

Assolutamente neutro era il numero degli accessi di Iaria all'abitazione di Giuseppe Pelle (22 in un anno, dal 30/4/2009 al 25/4/2010): l'aumento si registrava in vista delle elezioni (27/3/2010) ed era giustificato dall'appoggio al candidato Nucera; inoltre gli accessi erano giustificati dalla prestazione di consulenza legale. Irrilevante era la conoscenza da parte di Iaria della fittizia intestazione della Azzurra e della Freedom, inesistente il suo contributo nel progetto di commercializzazione di mozzarelle, congetturale l'affermazione della Corte secondo cui Iaria doveva essere a conoscenza della gestione unitaria delle attività imprenditoriali della famiglia; inesistente il contributo causale di Iaria alla vita dell'associazione, così come era stato riconosciuto non provato quello di Nucera e di Versaci, del tutto sfornito di motivazione l'elemento psicologico del delitto.

Era contraddittoria l'argomentazione adottata per assolvere Nucera e Versaci con quella per condannare Iaria, sia sulla consapevolezza della caratura criminale di Giuseppe Pelle, sia sui rapporti con Giovanni Ficara, sia sull'impegno nel sostegno della candidatura Nucera, sia ancora sul significato da attribuire agli incontri con appartenenti a famiglie mafiose, su quello dell'uso della espressione "noi" e sul risultato elettorale.

La motivazione sull'elemento psicologico del reato è graficamente assente, nonostante la questione fosse oggetto dei motivi di appello. In particolare, gli appellanti avevano sottolineato che Iaria aveva avuto rapporti esclusivamente con Giuseppe Pelle, cosicché il dubbio della sua consapevolezza di fornire un contributo all'associazione criminosa era legittimo. La Corte aveva assolto

Nucera e Versaci proprio valorizzando la mancanza di prova di tale consapevolezza. Del resto, non vi era prova che Iaria avesse effettivamente fornito un contributo causale, non essendo sufficiente la sua messa a disposizione per la realizzazione di un caseificio o per l'appoggio del candidato Nucera.

La difesa di Giuseppe Mesiani Mazzacuva deduce violazione di legge e lamenta la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: era stata richiesta alla Corte l'acquisizione di copia di sentenze emesse nell'ambito di operazioni contro la famiglia Pelle al fine di dimostrare che di Giuseppe Mesiani Mazzacuva non vi era traccia alcuna; la Corte avrebbe dovuto consentire a tale rinnovazione, per dare la possibilità all'imputato di dimostrare la propria estraneità al reato associativo.

Poiché la prova della responsabilità dell'imputato era tratta esclusivamente da due conversazioni intercettate (del 27/2/2010 e del 12/3/2010), la Corte avrebbe dovuto procedere alla perizia fonica richiesta dalla difesa per verificare se davvero Mesiani Mazzacuva fosse uno degli interlocutori.

Allo stesso modo, la partecipazione al reato associativo veniva desunta da due soli colloqui, senza accertare la frequenza dei contatti tra Mesiani Mazzacuva e i presunti associati: il ricorrente sottolinea la fragilità della tesi accusatoria secondo cui egli sarebbe stato associato nel brevissimo lasso di tempo indicato nell'imputazione e al solo fine di favorire Santi Zappalà per la competizione elettorale.

Gli elementi probatori erano decisamente insufficienti, tenuto conto che Santi Zappalà era stato assolto dal reato associativo, che Mesiani Mazzacuva aveva avuto solo due incontri con Giuseppe Pelle nonostante il sistema di monitoraggio audiovisivo avesse funzionato per quasi un anno (dall'agosto 2009 all'aprile 2010). I presunti accordi tra Zappalà, Pelle e Mesiani Mazzacuva in ordine a futuri appalti in caso di successo nelle elezioni erano smentiti dalla mancanza di rapporti societari tra il ricorrente e i Pelle e dal mancato coinvolgimento della società di Mesiani Mazzacuva in appalti pubblici.

I colloqui potevano, comunque, avere qualche rilevanza per il reato elettorale, non certo per quello associativo.

La motivazione in punto di associazione era apodittica e forzava il significato di alcune frasi, poiché il plurale "noi" non era affatto riconducibile a circuiti criminali, ma era espressivo del sostegno elettorale al candidato.

Inoltre, nel secondo colloquio, Mesiani Mazzacuva aveva pronosticato 300 preferenze per Santi Zappalà, previsione smentita, che dimostrava che egli non era a conoscenza della decisione di Giuseppe Pelle di favorire altro candidato, il

dr. Nucera. Di qui la dimostrazione del ruolo marginale del ricorrente, che Pelle aveva tenuto all'oscuro.

La Corte non aveva preso in considerazione la possibilità di qualificare la condotta del ricorrente come di favoreggiamento, in mancanza di prova della sua partecipazione all'associazione mafiosa. In effetti, mancavano tutti gli indizi gravi di una partecipazione all'associazione: l'affiliazione rituale, la commissione di delitti – scopo e i comportamenti concludenti; Mesiani Mazzacuva partecipava a colloqui in cui erano presenti, secondo la Corte, solo due affiliati (lui e Pelle Giuseppe); non vi erano armi; non vi era nessuna prova che egli agisse con metodologie mafiose; egli non era mai stato imputato di reati di mafia o aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. 152 del 1991; non vi era alcuna prova che il suo impegno a favore del candidato Santi Zappalà fosse diretto a favorire la cosca; la sua società non aveva mai avuto appalti pubblici.

Nei motivi aggiunti, il ricorrente sottolinea che in atti non vi è prova dell'accordo criminoso, che permette di distinguere il delitto associativo dal concorso di persone nel reato, così come della stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Non vi sono relazioni di servizio, frequentazioni sintomatiche con soggetti ritenuti affiliati, commissione di delitti scopo e altri indici della partecipazione, mentre le conversazioni intercettate tra presenti non sono idonee ad integrare la gravità indiziaria prevista dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. ed è azzardato ricorrere ad esse come unica e diretta fonte di prova in mancanza di ulteriori elementi esterni.

In nessun modo emerge dalle intercettazioni l'epoca dell'adesione di Mesiani Mazzacuva alla presunta associazione, la consapevolezza dell'adesione, la volontà di associarsi, la partecipazione a predisposizione di programmi operativi, lo spiegamento di mezzi per il raggiungimento degli scopi associativi. Niente emerge sull'agire all'esterno del Mesiani Mazzacuva con metodo mafioso.

6.2. La difesa di Giovanni Ficara deduce vizio di motivazione per la condanna per il reato di cui all'art. 416 *bis* cod. pen., violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. e nullità della sentenza per violazione dell'art. 521 cod. proc. pen..

Il ricorrente sottolinea che, nel decreto di fermo e nella successiva ordinanza applicativa di misura cautelare, a Ficara fosse stato contestato il ruolo di mero partecipe, mentre egli era stato condannato come dirigente dell'associazione mafiosa. La motivazione della sentenza impugnata sulla questione è fondata sui riferimenti ai fatti avvenuti in Lombardia, mai accertati o verificati.

L'affermazione di responsabilità per il ruolo direttivo nella cosca mafiosa era stata effettuata dalla sentenza d'appello sposando acriticamente quella di primo grado, senza dare conto effettivo delle sue ragioni. L'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. impone di ritenere provata una circostanza solo in presenza di una pluralità di indizi effettivi, non di una pluralità di indizi mediati; gli indizi poi devono essere gravi e precisi, nonché concordanti. Nel caso di Ficara ciò mancava del tutto: il riferimento alle operazioni "Valanidi" e "Olimpia" non poteva valere per Ficara, che ne era rimasto del tutto estraneo.

La Corte aveva del tutto tralasciato le argomentazioni difensive e non aveva indicato i componenti della presunta cosca Ficara, senza tenere conto che il ricorrente non aveva subito alcuna condanna in quei processi e non era mai stato indagato per associazione a delinquere di stampo mafioso, né lo erano stati i suoi familiari. Ancora: la richiesta della confisca di prevenzione nei confronti della famiglia di Ficara Francesco era stata rigettata e l'ipotesi che Ficara Giovanni fosse reggente del locale di Solaro era rimasta priva di riscontro, con conseguente archiviazione. Ficara è sostanzialmente incensurato.

Le considerazioni della sentenza vengono definite mere elucubrazioni mentali e ricostruzioni fantasiose, per niente utili a provare la responsabilità del ricorrente.

Il ricorrente deduce vizio di motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art. 416 *bis*, comma 2, cod. pen..

Le intercettazioni dimostrano che Ficara era del tutto isolato dai sodali e, quindi, non aveva alcun ruolo direttivo: non a caso era stato costretto a trasferirsi a Milano. La difesa aveva evidenziato la mancanza di elementi esterni che confermassero l'interpretazione che si era voluta dare ai colloqui intercettati. Per di più, Ficara era stato ritenuto rappresentante a Milano della 'ndrina di Reggio Centro quando la cosca Ficara Latella aveva sempre operato a Reggio Sud, mentre su Reggio Centro operano altre cosche. Ancora: quella del doppio ruolo svolto a Milano (capo del locale di Solaro) e a Reggio Calabria era un'ipotesi assurda: l'allontanamento dal territorio comporta il venir meno della partecipazione al sodalizio criminoso di appartenenza, per l'impossibilità di contribuire alla vita dell'organizzazione criminoso; ebbene, Ficara fin dal 2005 si era stabilmente trasferito a Milano e non poteva, quindi, avere esercitato il ruolo di capo della cosca (oltre a non essere capo della locale di Solaro).

La posizione isolata di Giovanni Ficara si ricavava dalla vicenda della nomina del capo della locale di Roghudi e dai colloqui con Giuseppe Pelle. La Corte aveva dedotto un ruolo apicale del ricorrente nella cosca dal fatto che egli trattava un accordo con Giuseppe Pelle, capo di altra cosca, nella sua funzione di

rappresentanza della organizzazione madre in Lombardia, dal riferimento agli uomini di cui disponeva effettuato in uno dei colloqui e dai rapporti di amicizia con esponenti della cosca De Stefano.

Quest'ultimo aspetto era palesemente irrilevante; il riferimento alla disponibilità di uomini era sganciato da qualsiasi riferimento concreto alla realtà o alla commissione di reati fine; nessuna alleanza con Pelle era stata stipulata e i colloqui avevano dimostrato esclusivamente un rispetto reciproco tra i due uomini. Il ruolo svolto da Ficara in Lombardia, poi, era smentito dalle indagini che dimostravano, fra l'altro, che egli era stato allontanato dai suoi familiari e per questo si era recato al nord; inoltre, l'attribuzione di un ruolo dirigenziale a Ficara si scontrava con il riconoscimento della posizione apicale di altri soggetti.

In definitiva, la motivazione sul punto era apodittica.

Anche la difesa di Costantino Carmelo Billari sottolinea che nel cd. processo Infinito celebrato a Milano era emerso un ruolo rilevante di Giovanni Ficara; ciò comportava l'equivocità delle quattro conversazioni contestate a Ficara nel presente processo, che erano riferibili non al sodalizio Ficara in Calabria, ma a quello contestato all'imputato in Lombardia.

La Corte aveva valorizzato il dato della trasmissione degli atti riguardanti Ficara alla Procura di Reggio Calabria per negare un suo radicamento in Lombardia: ma gli esiti dell'attività di indagine dimostravano in maniera incontestabile tale radicamento, rendendo irrilevante lo sbocco formale del procedimento. Cosicché, non rilevava tanto la possibilità teorica, affermata dalla Corte territoriale, della partecipazione di un soggetto a due diversi sodalizi, ma la prova che il contenuto dei colloqui intercettati riguardasse la partecipazione al sodalizio lombardo di Ficara dopo la sua estromissione dalla cosca Ficara Latella.

La Corte aveva valorizzato i dissidi sorti dopo la nomina di Ficara a capo del locale di Solaro in Lombardia: ma essi non dimostravano affatto che Ficara facesse parte della cosca mafiosa in Calabria e non in quella lombarda; piuttosto i dubbi riguardavano la spola tra Calabria e Lombardia che gli avrebbe impedito di svolgere adeguatamente il suo compito.

La memoria difensiva aveva chiarito che Giovanni Ficara si era presentato al Pelle quale soggetto facente parte del sodalizio lombardo, e ciò al fine di chiedere lumi in ordine alle sorti del sodalizio a seguito dell'eliminazione di Carmelo Novella: ma le considerazioni esposte nei motivi di appello e nella memoria erano state ignorate. La Corte territoriale aveva dato atto che Ficara era stato costretto ad andare via da Reggio Calabria a causa dei dissidi, ma aveva ritenuto che si trattasse di allontanamento temporaneo: ma il dato della residenza, riportata in Calabria dopo due anni, era del tutto irrilevante e in

nessun modo dimostrativa di adesione ad un'associazione mafiosa. Del resto, proprio le intercettazioni del procedimento Infinito dimostravano che era ben possibile avere funzioni direttive di un gruppo criminale in Lombardia e risiedere in Calabria. Quando Ficara faceva riferimento al mantenimento dei propri interessi in Reggio Calabria lo faceva agli interessi leciti. Le affiliazioni che egli poteva fare a Reggio Calabria erano menzionate con riferimento ad un periodo precedente il suo allontanamento. Nessun altro elemento dimostrava il radicamento di Ficara nel sodalizio criminoso della cosca Ficara Latella: la Corte riteneva i contrasti tra Ficara Giovanni e il suo cugino Giuseppe come normali all'interno dello stesso sodalizio, mentre era evidente che il ricorrente era stato estromesso dal sodalizio stesso.

Secondo il ricorrente, il materiale probatorio posto a base della condanna di Billari non può in alcun modo supportare l'affermazione di responsabilità per la partecipazione al reato associativo.

Si contesta, in primo luogo, l'individuazione del Billari nel "Carmelo" di cui parlavano Mandalari Vincenzo e Lamarmora Antonio in una conversazione intercettata: tale individuazione non era in alcun modo spiegata.

Inoltre, come era stato spiegato negli atti difensivi, il riferimento al Billari ben poteva essere fatto alla sua adesione al sodalizio operante in Lombardia, mancando ogni riferimento alla cosca Ficara Latella. Esisteva, quindi, un salto logico tra premessa e conclusione, quando si affermava che i colloqui riguardavano la partecipazione di Billari al sodalizio oggetto della odierna contestazione.

Per di più, la partecipazione veniva tratta esclusivamente dalla presenza di Billari ai colloqui tra Ficara Giovanni e Pelle Giuseppe, dai quali si ricavava che egli conosceva e condivideva con Ficara le lamentele di questi rispetto al comportamento dei altri soggetti: ma si trattava di elemento che non dimostrava affatto una concreta partecipazione al sodalizio criminoso. Il dato statico non è idoneo ad integrare un giudizio di partecipazione.

Le conversazioni intercettate fornivano un quadro dubbio dei rapporti, non sufficienti a provare l'accordo criminoso e soprattutto la partecipazione effettiva al sodalizio, la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo; né sono esposte relazioni di servizio, frequentazioni sintomatiche con soggetti ritenuti affiliati alla cosca, delitti scopo o altri elementi.

L'adozione delle intercettazioni come unica e diretta prova d'accusa è operazione azzardata, perché non solo è difficile la loro interpretazione, ma non sempre i soggetti ascoltati affermano, nei loro colloqui, la verità dei fatti riferiti.

Gli elementi indiziari a carico di Billari erano insufficienti: nulla poteva

desumersi dell'epoca della presunta affiliazione alla cosca, della consapevolezza dell'adesione, della volontà di associarsi, della partecipazione alla predisposizione di programmi operativi, dello spiegamento di mezzi a tale scopo. Quindi manca la prova dell'innesto nella struttura associativa del contributo del singolo soggetto e del relativo dolo associativo, né la sentenza fornisce elementi in tal senso.

La difesa di Antonino Latella deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna per il reato associativo.

La motivazione della sentenza impugnata presenta cadute di consequenzialità nell'interpretazione delle intercettazioni ambientali: si dava per presente Antonino Latella nonostante la sua presenza non fosse affatto certa e si considerava irrilevante la sua assenza nell'occasione del conferimento delle cariche, sostenendosi che Latella aveva partecipato alla fase preliminare, mentre la stessa sentenza affermava che le cariche erano state decise in occasione di un matrimonio cui egli non aveva partecipato.

La Corte non aveva preso in considerazione un aspetto rilevante che metteva in dubbio l'esatta interpretazione delle conversazioni intercettate: quello relativo allo stato di detenzione di Paolo Meduri alla data del colloquio dell'8/3/2010, nonostante Morabito esortasse Latella a recarsi insieme al Meduri da Giuseppe Pelle.

Ancora: la presenza di Latella alla riunione del 9/3/2010 era affermata nonostante la Corte ammettesse che Latella si trovava prima presso la clinica dove era nata la nipotina e poi presso l'abitazione di un amico; l'investigazione difensiva era stata del tutto disattesa e la presenza di Latella alla riunione era affermata per via congetturale.

La carenza motivazionale era, quindi, evidente, atteso che mancavano del tutto i riscontri concreti ed obiettivi a quanto detto dai presenti alle riunioni nelle conversazioni intercettate. In definitiva, la mera sussistenza del colloquio incriminante non era da solo sufficiente a provare la condotta penalmente rilevante attribuita al ricorrente.

Il ricorrente segnala un'ultima carenza motivazionale: la Corte non aveva valutato la produzione difensiva che dimostrava che Giovanni Ficara si era allontanato dal territorio reggino in conseguenza dei continui controlli delle forze dell'ordine.

Il ricorrente contesta, altresì, che la Corte abbia provveduto – in mancanza di motivi di appello – sulla continuazione tra il reato oggetto del presente processo e quello che aveva dato luogo alla precedente condanna; deduce,

comunque, la illegittimità della motivazione che, sulla base del mero dato temporale, nega la continuazione, pur dando atto che Latella aveva fatto carriera nella medesima cosca.

6.3. La difesa di Rocco Morabito sostiene, con riferimento all'affermazione di responsabilità per il delitto di cui all'art. 416 *bis* cod. pen., che la motivazione è apparente e travisa i dati probatori, attribuendo a Morabito ruoli a lui non imputabili.

La Corte aveva ritenuto che Morabito rivestisse una posizione apicale (capo locale) nel gruppo Morabito di Africo e all'interno della 'ndrangheta (mastro di giornata nell'ambito della Provincia). Ma le conversazioni erano state travisate: quanto alla nomina del capo Locale di Roghudi, Morabito aveva detto a Giuseppe Pelle che egli non aveva alcuna autorità per intervenire su quella fazione e si era presentato come ambasciatore; non vi era prova che si fosse incontrato con Latella e Praticò e, inoltre, citava la Provincia come se ne fosse estraneo.

La mancanza di un ruolo apicale di Morabito si evince dal tenore della richiesta che egli faceva a Giuseppe Pelle (intervenire per far cessare la concorrenza sleale di una ditta ai danni di quella della moglie).

Anche le conversazioni provenienti dall'indagine Crimine erano state del tutto travisate: in particolare il riferimento a tale Rocco Morabito capo locale di Africo effettuato nel colloquio con Commissario Francesco e Giuseppe è ad uno zio del ricorrente. Le conversazioni dimostrano comunque la mancanza di potere decisionale del ricorrente.

Il ruolo avrebbe dovuto essere dedotto dalle condotte concretamente poste in essere dall'imputato, dal suo contributo effettivo alla vita del gruppo criminoso: nel caso di specie, nessun ruolo direttivo emergeva, ma funzioni proprie di un mero partecipe.

7. Si affrontano i ricorsi concernenti le ulteriori imputazioni.

7.1. Tentata estorsione contestata a Pelle Giuseppe, Pelle Antonio cl. '87 e Macrì Giorgio.

Secondo la difesa di Giuseppe Pelle, il capo di imputazione indicava in "epoca anteriore e prossima al 29/3/2010" il tentativo di estorsione ai danni di Peppe 'u Bumbolotto: il 29/3/2010 era il giorno in cui Giuseppe Pelle era stato informato da Macrì che la vittima non voleva pagare; ma, poiché il "via libera all'azione" da parte di Giuseppe Pelle era stato dato solo il 31/3/2010, la condotta posta in essere era estranea all'imputazione.

Non solo: era stato deciso che l'opera di coazione sarebbe stata posta in essere solo se entro la fine di aprile Peppe 'u Bumbolotto non avesse pagato: ma

Giuseppe e Antonio Pelle e Macrì erano stati fermati prima della scadenza, il 21/4/2010.

In definitiva, il fatto non sussisteva: Giuseppe Pelle era rimasto estraneo ad una eventuale trattativa precedente al 29/3/2010, mentre successivamente nessuna attività estorsiva era stata posta in essere. La motivazione contraria della Corte territoriale nascondeva la mancanza di prova di un tentativo di estorsione, sia precedente che successivo al 29/3/2010 e, in ogni caso, della provenienza dell'ordine da Giuseppe Pelle.

Non a caso il Giudice di primo grado aveva rappresentato un'iniziativa autonoma di Macrì (cui non era stata nemmeno contestata l'aggravante dell'appartenenza ad un'associazione mafiosa) che, solo di fronte al rifiuto della persona offesa di pagare, aveva deciso di rivolgersi a Giuseppe Pelle. Il motivo di ciò doveva individuarsi nel rapporto di parentela che legava Giuseppe Pelle al destinatario della richiesta del Macrì: proprio in relazione a tale rapporto, Giuseppe Pelle aveva offerto la sua mediazione, così da permettere a Macrì di ottenere quanto richiesto, ma senza che i Pelle ricevessero alcunché dal loro familiare.

Secondo la difesa di Pelle Antonio cl. '87, la motivazione è illogica e contrastante con la ricostruzione dell'episodio effettuata dal Giudice di primo grado: la prima sentenza, infatti, individuava quale autore iniziale della richiesta il solo Macrì, facente parte di una diversa cosca operante in Condofuri, che si era rivolto a Giuseppe Pelle solo in un secondo momento; la Corte territoriale, al contrario, aveva affermato che sia Giuseppe che Antonio Pelle, prima del colloquio con Macrì oggetto di intercettazione, avessero già contribuito a formulare la richiesta estorsiva. Tale mutata ricostruzione aveva permesso ai giudici di appello di ritenere già consumato un tentativo di estorsione punibile, per respingere l'obiezione difensiva che individuava nel colloquio tra i protagonisti degli atti preparatori non punibili, atteso che l'intenzione di minacciare il destinatario della richiesta di denaro non era stata né prima né dopo realizzata (i tre imputati erano stati arrestati pochi giorni dopo il colloquio): ma si trattava di risultato di mera congettura.

La motivazione, comunque, era palesemente illogica con riferimento all'affermazione di una condotta minacciosa: Peppe Bumbulotto era amico di Macrì e cugino di Giuseppe Pelle e aveva anche "benemerienze associative", per avere favorito la latitanza di persone importanti: non vi era, quindi, alcun elemento per presumere che la richiesta di denaro avanzata nei suoi confronti fosse stata minacciosa; anzi, l'affermazione in senso contrario da parte della Corte territoriale era frutto di una lettura parziale delle intercettazioni, quindi di

un travisamento.

• Gli atti non potevano, quindi, ritenersi idonei ed univoci: tra Macrì e Pelle Antonio prima, e poi tra Macrì, Pelle Antonio e Pelle Giuseppe erano intercorsi solo colloqui, nell'ultimo dei quali Pelle Giuseppe aveva autorizzato i due giovani a "stringere" Peppe Bumbolotto; autorizzazione che non aveva avuto seguito per l'arresto dei tre. Risultava evidente che non vi era stato un inizio di esecuzione, ma si era in presenza di meri atti preparatori e, al più, di un accordo per commettere un reato, non punibile in forza dell'art. 115 cod. pen.. Da parte sua, Peppe u Bumbolotto – non identificato e, quindi, conosciuto solo dalla lettura delle conversazioni intercettate – non era certamente un imprenditore vittima, ma, piuttosto, un soggetto colluso con la criminalità, se aveva agito per favorire la latitanza di persone importanti; comunque amico e parente di Giuseppe Pelle.

L'assenza di minacce pregresse, nemmeno implicite, si ricava, comunque, dalla circostanza che la persona offesa – per come risultava dai colloqui – aveva ripetutamente ritardato il pagamento promesso con varie scuse, dimostrandosi quindi niente affatto intimorito. L'osservazione della Corte secondo cui la minaccia era implicita nell'arbitrarietà della richiesta di denaro confondeva elementi diversi.

Analoghe considerazioni svolge la difesa di Giorgio Macrì che contesta anche la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152 del 1991: era stato affermato apoditticamente l'utilizzo del metodo mafioso, deducendolo dalla provenienza della richiesta di denaro da soggetti facenti parte di un sodalizio mafioso; ma il dato, per giurisprudenza costante di questa Corte, non è affatto sufficiente. D'altro canto, i colloqui dimostravano che gli autori non erano ancora passati alle vie di fatto, ripromettendosi solo di farlo nel futuro. L'assenza del metodo mafioso era dimostrato dal rifiuto di adempiere del destinatario della richiesta.

7.2. Fittizia intestazione della Azzurra Costruzioni e della Freedom Cafè.

Secondo la difesa di Giuseppe Pelle, la Corte territoriale aveva affermato la sua responsabilità sulla base della convinzione che le due imprese fossero sotto il controllo di tutti e tre i fratelli Pelle, raggiunta sulla base di alcune conversazioni intercettate in nessun modo capaci di provare il reato.

Per di più, la Corte aveva sottolineato come le intestazioni fittizie fossero sintomatiche dell'esistenza dell'associazione criminosa: ma era evidente che intestare le due imprese ai figli di Giuseppe Pelle e Salvatore Pelle, assai giovani, era chiaramente una condotta che non garantiva affatto la realizzazione dello scopo prefissato. Non a caso, gli accertamenti patrimoniali diretti alla confisca si

estendono automaticamente ai prossimi congiunti ed in particolare ai figli.

La sentenza era, quindi, manifestamente illogica quando rinveniva nella intestazione ai figli il dolo specifico della finalità elusiva di misure di prevenzione patrimoniale, così come quando riteneva le intestazioni fittizie sintomo dell'esistenza della cosca Pelle.

La difesa di Pelle Sebastiano rileva che, alla data in cui le società Azzurra Costruzioni e Freedom Cafè erano state costituite (31/5/2006 e 17/7/2009), la cosca Pelle – secondo l'imputazione – non esisteva ancora: l'imputazione indica la sua costituzione nel febbraio 2010.

L'appellante aveva sottolineato come tutti i controlli e anche i provvedimenti giurisdizionali avessero escluso una sua partecipazione all'associazione mafiosa e avevano affermato che egli era un imprenditore che si era disinteressato ad Azzurra Costruzioni, gestendo esclusivamente la Santa Venere; d'altro canto, gli accertamenti sulla Azzurra Costruzioni avevano dimostrato che gli investimenti effettuati per la sua costituzione e per lo svolgimento dell'attività erano riconducibili a risorse di Pelle Antonio cl. '87. Si trattava di imprese di natura diversa (la Santa Venere, un'azienda di inerti e calcestruzzi, la Azzurra un'impresa di costruzioni).

I decreti che avevano escluso la misura di prevenzione nei confronti della Santa Venere avevano riconosciuto la sua assoluta regolarità e la gestione del tutto lecita da parte di Pelle Sebastiano e Pelle Domenico e l'intestazione fittizia delle quote alle mogli per problemi di precedenti protesti.

Sulla base di queste considerazioni, l'appellante aveva segnalato che il riferimento ad alcuni silos fatti in alcune conversazioni intercettate doveva intendersi a quelli della Santa Venere (appunto, un'azienda di calcestruzzi) e non alla Azzurra, così come Scalia Giuseppe, l'operaio oggetto di colloqui, era un dipendente della Santa Venere; e, ancora, quando Pelle Giuseppe aveva affermato che Sebastiano era perennemente in mezzo agli escavatori si riferiva al suo lavoro nella Santa Venere. Il fatto che Pelle Sebastiano accompagnasse il nipote, titolare della Azzurra, a Reggio Calabria per il rilascio del DURC era circostanza del tutto irrilevante.

Mancavano del tutto elementi di prova anche con riferimento alla fittizia intestazione della Freedom Cafè e alla partecipazione ad essa di Pelle Sebastiano. In definitiva, mancavano del tutto le prove degli elementi oggettivi e del dolo specifico dei reati contestati e l'argomentazione della Corte territoriale era apodittica e del tutto sganciata dai dati concreti.

Anche l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 non veniva in alcun modo valutata dal punto di vista probatorio.

Anche secondo la difesa di Pelle Antonio cl. '87, la motivazione è apparente e si fonda esclusivamente sul dato familiare: nessun elemento di prova dell'interessamento di Pelle Giuseppe alla Azzurra emergeva, nessuna prova che Pelle Sebastiano e Pelle Antonio cl. 32 fossero mafiosi, non essendo stati mai condannati per quel reato, nessuna prova che Pelle Antonio cl. 87 fosse una testa di legno.

La Corte aveva tratto la convinzione della fittizia intestazione non da dati contabili o documentali, ma da poche frasi intercettate che dimostravano l'interesse di Giuseppe Pelle all'andamento della ditta - perfettamente comprensibile alla luce del rapporto padre - figlio con Antonio Pelle cl. '87 - e in nessun modo indicativa della fittizia intestazione, nonché l'apporto di carattere lavorativo di Domenico e Sebastiano Pelle. Al contrario, la documentazione prodotta smentiva che fossero i tre fratelli Pelle - e non il ricorrente - a gestire l'impresa.

Secondo il ricorso di Pelle Antonio cl. '86, se attraverso la Freedom si fosse voluto fittiziamente intestare la società per evitare l'adozione di misure di prevenzione, responsabile avrebbe dovuto essere ritenuto il titolare della Regalgas, sig. Grasso, che aveva permesso a Domenico Pelle di lavorare al distributore di benzina: ma Grasso non era stato imputato e la Corte territoriale aveva revocato la confisca della Regalgas.

La Corte aveva operato una contaminazione della prova tra i due reati di fittizia intestazione della Freedom Cafè e della Azzurra Costruzioni, ben consapevole della mancanza di prova dei due reati. Le intercettazioni erano state travisate: l'uso del "voi" - comune nel parlare in quelle zone - era stato utilizzato per dimostrare che Pelle Domenico e Giuseppe erano i proprietari del distributore; il riferimento ai soldi spesi fatto da Domenico Pelle serviva per respingere una richiesta altrui di vendere carburante agricolo come carburante normale; la stessa sentenza riconosce che i beni aziendali e il terreno su cui l'impianto sorge erano di proprietà della Regalgas; nessuna capacità elusiva avrebbe la contestata fittizia intestazione, tenuto conto che Domenico Pelle lavorava alla luce del sole nella Freedom; Sebastiano Pelle era del tutto assente; la presunta gestione collegiale delle imprese Freedom e Azzurra è semplicemente affermata e niente affatto dimostrata; nessuna prova di investimento di denaro nell'azienda da parte di Giuseppe Pelle e Sebastiano Pelle era stata fornita; i rapporti tra Regalgas e Freedom erano stati documentalmente provati.

La Corte territoriale, consapevole che la prova dell'intestazione fittizia mancava, aveva deviato verso l'ipotesi dei tre soci occulti, pur risultando Sebastiano e Giuseppe Pelle del tutto estranei alla gestione dell'impresa, ma

anche tralasciando il rapporto tra Domenico Pelle e la Regalgas.

- Giuseppe Pelle cl. 1986 non aveva commesso alcun reato ed era stato condannato per un teorema che discendeva dal far parte della famiglia Pelle.

- La società era nata poco prima dell'adozione delle misure cautelari ed aveva per oggetto la gestione dell'impianto, sulla base del contratto con Regalgas; mancava qualsiasi costruzione fittizia che potesse favorire i fratelli Pelle.

La sentenza impugnata non aveva esaminato in alcun modo il problema dell'elemento soggettivo del reato, benché devoluto con l'atto di appello, sotto il profilo dell'apprezzamento della rilevanza della intervenuta revoca delle misure di prevenzione per effetto dei decreti della Corte di appello di Reggio Calabria in favore di Pelle Sebastiano e Pelle Domenico (mentre Pelle Giuseppe era del tutto estraneo).

La difesa di Pelle Domenico sottolinea che egli aveva dimostrato di non nascondere alcunché, dimostrando di essere titolare di due imprese, la prima operante nel campo dell'edilizia e la seconda avente natura agricola. Le indagini patrimoniali avevano dimostrato che poiché Pelle Domenico non era persona pericolosa, le stesse non dovevano essere confiscate.

In sostanza, Domenico Pelle non aveva nessuna necessità di intestare i suoi beni ad altri soggetti, né di intestarsi beni di altri soggetti.

La Corte aveva ignorato l'esito negativo del procedimento di prevenzione, aveva enfatizzato i dati intercettivi e travisato l'interrogatorio del coimputato Francone; in particolare, aveva ritenuto che l'assenza dei proprietari sul luogo di esercizio dell'impresa dimostrasse l'intestazione fittizia del bene; non aveva tenuto conto che, all'epoca delle indagini, Domenico Pelle era sottoposto ad intercettazione telefonica che non aveva dimostrato alcunché in ordine all'intestazione fittizia; aveva dimenticato che Pelle Domenico era dipendente part-time dell'Azzurra Costruzioni e, quindi, poteva occuparsi sia di questa ditta, sia della Freedom.

Il ricorrente sottolinea, altresì, che i ruoli dei tre concorrenti – Pelle Giuseppe, Sebastiano e Domenico – non sono in alcun modo specificati; la ingerenza gestionale non provava automaticamente la fittizietà della intestazione; nessuna prova della spartizione di utili era stata fornita, né che i due intestatari formali fossero estranei alle imprese.

Quanto alla Freedom Cafè, la documentazione prodotta dalla difesa aveva dimostrato che la caparra per l'acquisto del bar era stata pagata dal padre di Carbone, mentre, per il pagamento delle restanti somme, erano stati firmati effetti cambiari con scadenza successiva al decreto di fermo; il pagamento della

fornitura di carburante era stato garantito con assegni postdatati firmati dal padre di Sebastiano Carbone.

La Corte territoriale aveva ritenuto questo aspetto – pure assai enfaticamente dal Giudice di primo grado – non decisivo e rilevante il solo dato dell'accertata titolarità della società esercente l'attività commerciale in capo a soggetti diversi dagli intestatari formali: ma se non vi era stato investimento da parte dei soci effettivi, era più difficile dimostrare la fittizia intestazione. Per giungere a questo risultato, erano state estrapolate solo alcune frasi intercettate e tralasciato l'interrogatorio di Francone, che aveva ampiamente chiarito la storia della Freedom, ma anche le ulteriori indagini, che dimostravano la presenza di dipendenti in varie occasioni e la riconducibilità della proprietà a Carbone Sebastiano, coerente con l'investimento iniziale da parte del padre. Da parte sua Domenico Pelle non era affatto sempre presente al distributore.

Il ricorso di Carbone Sebastiano sottolinea la contraddittorietà della motivazione: Pelle Domenico veniva dapprima ritenuto dominus della Freedom Cafè, evidenziando la totale estraneità di Carbone Sebastiano alla gestione dell'azienda; poi si affermava che proprietari erano anche Pelle Sebastiano e Pelle Giuseppe, nonostante non si occupassero della ditta. Perle Rosario e Trimboli Francesco, inoltre, prima venivano valorizzati come sempre presenti nel corso degli accertamenti di polizia giudiziaria, poi, nel ragionamento della Corte, scomparivano perché Pelle Domenico veniva definito colui che si occupava dell'attività.

In realtà la sentenza non aveva affatto dimostrato che Pelle Domenico avesse acquistato la quota minoritaria in capo a Carbone Sebastiano mentre la difesa aveva dimostrato che il denaro per il suo acquisto proveniva da suo padre: era evidente che il rapporto di parentela tra i due non era sufficiente a dimostrare l'intestazione fittizia; né la gestione della ditta da parte di Pelle Domenico invece di Pelle Antonio, titolare del 70% delle quote, dimostrava che vi fosse stata una cessione della quota di minoranza o che Carbone fosse consapevole che Pelle Domenico era socio occulto di Pelle Antonio.

La Corte aveva chiuso la motivazione sul punto con un addebito volutamente generico, dando atto di una "presenza attiva ed interessata" dei tre fratelli Pelle, affermazione che non dava affatto atto della loro partecipazione alla gestione e alla distribuzione degli utili.

L'elemento psicologico del reato in capo a Carbone era, poi, desunto dal suo rapporto di parentela con Pelle Domenico.

7.3. Detenzione dell'arma da parte di Ficara Giovanni e aggravante della

natura armata della cosca Ficara Latella.

La difesa di Giovanni Ficara osserva che la Corte aveva dedotto la detenzione di una pistola da parte sua sulla base di una minaccia con l'uso di arma e di alcune conversazioni intercettate. La minaccia sarebbe stata effettuata con modalità mafiose e per ragioni di supremazia negli affari collegati all'installazione di macchinette; tuttavia la Corte aveva assolto il ricorrente dal reato di porto di armi per essere ignoto il luogo dove la minaccia era stata esercitata.

La motivazione era inconsistente, né in alcun modo emergeva che Latella Antonino e Gattuso Andrea fossero presenti a tale minaccia (la circostanza era stata esclusa dal Giudice di primo grado). Il ricorrente riporta il contenuto delle tre conversazioni intercettate, sottolineando, fra l'altro, che non solo contenevano riferimenti generici, ma che le informazioni di cui disponevano i tre interlocutori erano *de relato*; essi facevano riferimento ad una carica di capo del locale che era stata smentita, la vittima della minaccia non era mai stato identificata, Ficara non si era mai interessato all'installazione di macchinette e nemmeno il luogo della minaccia era chiaro (Reggio Calabria, Rosarno o Milano).

Inoltre l'illecita detenzione dell'arma da parte di Ficara non permetteva di considerare l'associazione armata, non essendo stato provato che le armi fossero a disposizione del gruppo. L'aggravante era ritenuta solo in base al singolo episodio di minaccia da parte di Ficara: ma essa può essere riconosciuta solo in presenza di riferimenti concreti alla intera consorte, richiedendosi la conoscenza dell'esistenza dell'arma da parte di tutti i consociati, la caratterizzazione ulteriore del gruppo e la non riconducibilità ad iniziativa autonoma del possesso di armi.

Il ricorrente contesta il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 in relazione al predetto reato.

Con riferimento all'aggravante della natura armata dell'associazione, le difese di Latella Antonino e di Billari Costantino Carmelo contestano il suo riconoscimento anche nei loro confronti, in mancanza di prova della conoscenza da parte dei due imputati della presenza di armi.

7.4. La corruzione elettorale contestata a Zappalà Santi e a Giuseppe Pelle e Giuseppe Mesiani Mazzacuva.

Secondo la difesa di Giuseppe Pelle, nei rapporti con Zappalà e Mesiani Mazzacuva egli si era limitato a chiedere il trasferimento del fratello Salvatore in un carcere più vicino alla Calabria, richiesta motivata dai legami di sangue: i due candidati avevano opposto la loro impossibilità di fare alcunché. La Corte aveva

accreditato una disponibilità degli uomini politici che, invece, avevano risposto chiaramente che non potevano promettere niente.

Secondo il ricorrente, la punibilità dell'elettore in base al secondo comma dell'art. 86 d.P.R. 570 del 1960 non può essere conseguenza automatica della integrazione della fattispecie del primo comma in capo al candidato: occorre, infatti – per evitare che la responsabilità abbia natura oggettiva – che l'elettore accetti le offerte o le promesse del candidato.

Sotto questo profilo, la motivazione circa la irrilevanza della riserva mentale da parte dell'elettore – che apparentemente accetta le offerte o le promesse del candidato, deciso a non sostenerlo affatto - pretende di trasferire a questo soggetto un'argomentazione che, al contrario, si attaglia alla posizione del candidato e che era stata applicata all'imputato Santi Zappalà.

In realtà, se effettiva accettazione da parte dell'elettore non vi è, il reato non sussiste: e la stessa Corte aveva ammesso che Giuseppe Pelle apparentemente aveva accettato le promesse dei candidati Santi Zappalà e Francesco Iaria ma, in realtà, era ben deciso a sostenere il candidato Nucera: la riserva mentale dell'elettore, quindi, rileva per escludere la sua punibilità.

La Corte aveva apoditticamente esaltato la serietà delle promesse del candidato Santi Zappalà, pur ammettendo che egli – come risultava dall'intercettazione ambientale che lo riguardava – aveva replicato alle richieste di Pelle di agire per il trasferimento del fratello Salvatore dicendo che non era possibile e che, comunque, si sarebbe informato: ma la "prudenza" manifestata dal candidato era stata interpretata nel senso opposto di una disponibilità che in realtà mancava.

Il riferimento dei soggetti intercettati a lavori edili era stato, poi, del tutto generico: eppure la Corte, pur dando atto di tale genericità, ne aveva tratto la convinzione che gli interlocutori facessero riferimento a precedenti colloqui in cui, al contrario, il riferimento era stato preciso: elemento suggestivo ma smentito dall'assenza di precedenti colloqui registrati dagli inquirenti.

La difesa di Giuseppe Mesiani Mazzacuva osserva che i presunti accordi tra Zappalà, Pelle e Mesiani Mazzacuva in ordine a futuri appalti in caso di successo nelle elezioni sono smentiti dalla mancanza di rapporti societari del ricorrente con i Pelle e dal mancato coinvolgimento della società di Mesiani Mazzacuva in appalti pubblici.

I colloqui intercettati dimostravano che non vi era stato nessuno scambio di promesse tra elettore e candidato: Zappalà non aveva fatto alcun riferimento a favori che avrebbe potuto fare alla società di Mesiani Mazzacuva. La Corte aveva

del tutto tralasciato l'interrogatorio reso dal ricorrente, che non aveva affatto negato il rapporto di amicizia con Giuseppe Pelle e che, avendo fiducia in Zappalà, aveva deciso di presentarlo al Pelle, convinto delle doti del politico che egli aveva conosciuto come Sindaco di Bagnara.

Le frasi da lui pronunciate erano state travisate dalla Corte territoriale: esse erano tipiche di colui che si era preso l'impegno di sostenere una candidatura. Né Mesiani Mazzacuva aveva preso alcun impegno con Pelle, né lo aveva chiesto a Zappalà.

Se il reato contestato si perfeziona al momento dello scambio di promesse, esse devono essere serie: al contrario, nel caso di specie il discorso sui futuri lavori pubblici da affidare alle imprese facenti capo ai Pelle era stato del tutto generico, mentre surreale era stato quello concernente la possibilità di trasferire Salvatore Pelle in un carcere più vicino. In ogni caso, Mesiani Mazzacuva era rimasto del tutto estraneo allo scambio di promesse.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione anche con riferimento all'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152 del 1991, attesa la mancanza di prova della finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale del contestato scambio di promesse elettorali.

Anche secondo il ricorso di Zappalà Santi, per la punibilità del reato, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, non è sufficiente lo scambio di promesse, ma occorre una promessa accettata, come impone il principio di offensività del reato.

Nel caso di specie non vi era stata alcuna promessa accettata, perché Giuseppe Pelle aveva già deciso di sostenere un candidato diverso da Zappalà e, quindi, aveva fatto a Zappalà una finta promessa che aveva già deciso di non mantenere.

Inoltre, le offerte di Zappalà erano state generiche e non serie: la motivazione è contraddittoria nel ritenere serie le offerte di Zappalà per il solo fatto che egli si era recato da Giuseppe Pelle, salvo assolvere l'imputata Aiello che, pure, si era recata dal Pelle per le stesse ragioni di Zappalà.

Apodittica e congetturale era l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui i discorsi apparentemente generici erano già stati fatti in un precedente incontro; in realtà, Zappalà si era recato a casa di Pelle per effettuare una visita medica nei confronti della figlia di questi.

In un terzo motivo, il ricorrente deduce i medesimi vizi con riferimento all'aggravante di cui all'art. 7 d.l. 152 del 1991, con considerazioni analoghe a quelle svolte in altri ricorsi: Zappalà si era recato da Pelle per raggiungere

l'obiettivo che si era proposto (essere eletto consigliere regionale); la Corte avrebbe dovuto motivare sull'esistenza di un ulteriore e diverso motivo che lo spingeva, quello di favorire il sodalizio mafioso facente capo a Giuseppe Pelle.

7.5. La corruzione elettorale contestata a Iaria Francesco e a Pelle Giuseppe.

Secondo la difesa di Giuseppe Pelle, anche in questo caso la Corte era ricorsa alle presunzioni ed alle congetture.

Dal generico riferimento a lavori edili da parte del candidato, la Corte aveva tratto la convinzione che in precedenti colloqui vi fossero stati accordi, addirittura suggerendo che essi potevano essere stati conclusi attraverso "contatti indiretti" tra i due soggetti (perché nessun contatto diretto era stato registrato).

Il ricorso di Francesco Iaria sottolinea che le promesse reciproche mancavano del requisito della serietà, poiché Giuseppe Pelle aveva manifestato l'intenzione di assicurare a tutti i candidati il suo appoggio, ma di sostenere concretamente il solo Nucera.

La presenza di tale riserva mentale comportava che nessuna distorsione dell'andamento della vita democratica si era verificata, perché l'elettore non avrebbe apportato alcun contributo in termini di voti, che aveva già deciso di dirottare nei confronti di altro candidato; né si era verificata alcuna messa a disposizione tra le due parti. Il ricorrente contesta la motivazione nel punto in cui ritiene irrilevante la riserva mentale, sottolineando che essa assume rilievo quando si manifesta.

Il ricorrente deduce l'insussistenza della condotta e il travisamento della prova da parte della Corte territoriale: le presunte promesse scambiate da Francesco Iaria e da Giuseppe Pelle non rispettavano, infatti, i requisiti della serietà e della veridicità. In effetti, Iaria faceva riferimento a non meglio precisati appalti e finanziamenti e di benefici premiali a detenuti, impossibili da realizzare, cosicché si trattava di promesse che non sortivano alcun effetto. Il principio di offensività del reato, da cui discendono le norme dell'art. 49, comma 2 e dell'art. 56, cod. pen. non permette la punibilità della condotta.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991. La motivazione della sentenza – rinviando a quella adottata per Zappalà, che aveva posto in essere una condotta inesistente – era mancante; in nessun modo la Corte spiegava in che modo Iaria avesse agevolato le associazioni mafiose e, in sostanza, aveva ritenuto sussistente l'aggravante per il solo fatto che Iaria era consapevole di essersi rivolto ad un esponente di spicco della 'ndrangheta: ma il dolo specifico

- richiesto dalla norma non permette di applicare automaticamente l'aggravante in questione. Occorre, poi, distinguere tra l'aiuto alla persona del mafioso e l'aiuto all'associazione mafiosa: l'aggravante in questione richiede un dolo specifico
- concentrato sulla seconda ipotesi.

La motivazione era contraddittoria e in violazione di legge anche sotto il profilo dell'utilizzo del metodo mafioso, che richiede una condizione di assoggettamento e di omertà.

8. Tutti i ricorrenti contestano la mancata concessione delle attenuanti generiche decisa dalla Corte territoriale con motivazione unitaria, nonché la misura della pena.

Alcuni ricorrenti censurano la violazione dell'art. 63, comma 4, cod. pen. in presenza di aggravante ad effetto speciale e recidiva, nonché la violazione dell'art. 99, comma 6, cod. pen.; si contesta, altresì, in specifiche posizioni la natura della recidiva (semplice o infraquinquennale) alla luce di precedenti sentenze di condanna concernenti contravvenzioni o di sentenze di applicazione di pena.

Giuseppe Pelle contesta – analogamente a Latella Antonino – il mancato riconoscimento della continuazione con precedente sentenza di condanna per reato associativo, denunciando anche un travisamento della Corte che avrebbe confuso la posizione sua e quella di Latella; eccepisce, altresì, la mancata valutazione dell'eccezione di *ne bis in idem* sollevata per essere egli stato assolto da analoga contestazione associativa con sentenza della Corte di Assise di appello di Reggio Calabria del 6/7/2011, divenuta irrevocabile.

Diversi ricorrenti deducono l'omessa pronuncia sulla ritenuta aggravante di cui all'art. 416 *bis*, comma 6, cod. pen. e sulla ritenuta aggravante di cui all'art. 4 legge 146 del 2006, sulle quali erano stati formulati specifici motivi di appello.

La difesa di Giovanni Ficara deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata considerazione – risultante dalla stessa sentenza di appello – dei motivi nuovi a firma dell'avv. Vianello Accorretti e dell'avv. Francesco Calabrese.

9. La difesa di Pelle Antonio cl. '86 deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confisca della Freedom.

Contrariamente a quanto sostenuto in sentenza, era stato dimostrato che l'investimento era per cifra assai modesta (euro 3.000 per Pelle Antonio cl. '86) e

che la somma proveniva da redditi leciti, così come quelle corrisposte dai soci Carbone e Francone. La motivazione della confisca risulta, così, del tutto apparente.

Il ricorso di Giuseppe Mesiani Mazzacuva deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla confisca della S.r.l. Punto Edile, del tutto estranea alle vicende oggetto dell'imputazione, costituita con il patrimonio familiare, in nessun modo incrementata da proventi illeciti, aventi rapporti commerciali del tutto ordinari con la Azzurra Costruzioni.

Sul punto, l'atto di appello aveva chiesto la riapertura dell'istruzione dibattimentale, richiesta del tutto tralasciata dalla Corte, che aveva confermato la confisca della società senza alcuna motivazione specifica.

Per di più, i colloqui intercettati non avevano mai fatto riferimento alla Punto Edile s.r.l. e l'imputato aveva ceduto le proprie quote sociali il 18/11/2009 con atto notarile, quindi prima dei fatti contestati.

Le quote della società Punto Edile s.r.l. appartenevano al coniuge di Mesiani Mazzacuva, del tutto incensurata e in possesso di un proprio reddito. Il trasferimento delle quote era avvenuto prima dell'ordinanza custodiale, né era applicabile il disposto dell'art. 12 *sexies* legge 356 del 1992. La Corte aveva confermato la confisca esclusivamente sulla base della condanna di Mesiani Mazzacuva, sostenendo – con una sorta di processo alle intenzioni – che la Punto Edile s.r.l. era stata costituita ed organizzata in funzione di appalti pubblici che sarebbero stati assegnati nel caso di elezione di Santi Zappalà. Si trattava di un teorema che non teneva conto che la società non era mai stata aggiudicataria di appalti pubblici.

Il ricorrente deposita documentazione atta a smentire le affermazioni della Corte territoriale sull'origine e l'attività della società, che non era impresa edile, come affermato in sentenza, ma impresa di carattere commerciale, mai coinvolta in appalti pubblici e finanziata con risorse proprie dei soci, con finanziamento bancario e con i ricavi delle vendite.

La difesa di Zappalà Santi contesta la confisca disposta ai sensi dell'art. 12 *sexies* legge 356 del 1992.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, il giudice di appello non poteva prendere in esame la richiesta di confisca, atteso che il sequestro preventivo era stato adottato dopo la pronuncia della sentenza di primo grado: si trattava, infatti, di violazione del divieto di *reformatio in pejus* e della lesione del diritto al doppio grado del giudizio. La competenza a provvedere – non avendo il giudice di primo grado provveduto – è del giudice dell'esecuzione.

Negli amplissimi motivi successivi, la difesa contesta, comunque, le valutazioni che avevano portato la Corte a confiscare beni di ingente valore, sottolineando vizi della procedura derivanti – in sintesi – da un difetto originario: la mancata indicazione da parte del P.M. di precisi lassi temporali rispetto ai quali operare una ricostruzione dei redditi per verificare la provenienza del patrimonio accumulato, con conseguente lesione del diritto di difesa dell'imputato e impossibilità per il giudice di effettuare una valutazione congrua ed effettiva.

10. Il difensore di Giuseppe Francone, in ricorso, riferisce della morte dell'imputato in data 16/2/2013.

Il difensore deduce violazione di legge per omessa dichiarazione di estinzione del reato per morte del reo e, violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla condanna per l'art. 12 quinquies legge 356 del 1992.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La morte del ricorrente Giuseppe Francone impone l'annullamento senza rinvio della sentenza emessa nei suoi confronti per essere il reato contestato estinto per morte del reo.

2. Le questioni processuali.

2.1. L'eccezione di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate in conseguenza della mancata registrazione presso l'Ufficio della Procura è infondata. Tale eccezione si richiama all'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte che ritiene condizione necessaria per l'utilizzabilità delle intercettazioni lo svolgimento dell'attività di registrazione nei locali della Procura della Repubblica mediante l'utilizzo di impianti ivi esistenti, non rilevando invece che negli stessi locali vengano successivamente svolte anche le ulteriori attività di ascolto, verbalizzazione ed eventuale riproduzione dei dati così registrati, che possono dunque essere eseguite "in remoto" presso gli uffici della polizia giudiziaria (Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008 - dep. 23/09/2008, Carli, Rv. 240395).

La Sezione Feriale di questa Corte, con la sentenza n. 32825 del 2011, aveva già affrontato la medesima questione oggi riproposta, ritenendo che, nel caso di specie, non vi fosse carenza di autorizzazione per le operazioni così come in effetti svolte e che, piuttosto, la nota del capitano Piccoli del ROS dei Carabinieri costituisse una ammissibile precisazione *ex post* dell'effettività delle

modalità esecutive (remotizzazione degli ascolti, registrazione ed archiviazione dei dati presso gli impianti della Procura della Repubblica). La Corte metteva in evidenza che, in realtà, le difese non ponevano davvero in dubbio la veridicità dell'attestazione dell'Ufficiale dei carabinieri.

In effetti, questa ultima osservazione trova riscontro negli odierni motivi di ricorso, in cui si discetta non della *veridicità* di quanto attestato nella nota del Capitano Piccoli, ma del valore *formale* di tale dichiarazione che, provenendo da ufficiale che, all'epoca dei fatti, non era in servizio presso i ROS di Reggio Calabria, non potrebbe essere considerata dichiarazione di scienza in grado di superare il contenuto dei verbali di inizio e fine delle operazioni.

Ma è proprio sul contenuto dei verbali di inizio e fine delle operazioni che la sentenza oggi impugnata si sofferma in maniera ampia e convincente, sottolineando che in nessuno di essi si fa esplicito riferimento alla circostanza che le apparecchiature utilizzate dalla polizia giudiziaria si trovassero presso la sede dei ROS e non presso l'Ufficio di Procura: cosicché l'attestazione del capitano Piccoli non interviene affatto come *correttivo* del contenuto dei verbali, ma come *esplicativo* delle modalità di esecuzione delle operazioni seguite, in presenza di una specifica eccezione della difesa che aveva fatto emergere la mancata specificazione di un aspetto processualmente rilevante.

Si deve, ancora, aggiungere che – pur con la presenza dell'attestazione del capitano Piccoli nel fascicolo processuale – gli imputati hanno optato per il giudizio abbreviato, senza nemmeno subordinare la richiesta a specifici accertamenti, con la conseguente possibilità di utilizzarla e di valutarne la natura da parte del Giudice.

In definitiva, come già osservato dalla Sezione Feriale, nessun dubbio effettivo sussiste in ordine all'avvenuta registrazione delle conversazioni intercettate presso i locali della Procura della Repubblica; non si ravvisa, pertanto, alcuna carenza di autorizzazione da parte del P.M., mentre il contenuto dei verbali non contrasta affatto con quanto storicamente avvenuto, che è stato soltanto chiarito con la più volte citata dichiarazione.

2.2. Anche la seconda questione di inutilizzabilità delle intercettazioni per essere iniziate le operazioni di ascolto diversi mesi dopo l'emissione del decreto di urgenza del P.M. è infondata.

Si deve ricordare che questa Corte ha costantemente affermato che le ipotesi di divieto di utilizzazione elencate dall'art. 271 cod. proc. pen. sono

tassative (da ultimo, per la diversa questione dell'omesso deposito degli atti presso l'autorità competente per il diverso procedimento in caso di utilizzazione in altri procedimenti, Sez. 6, n. 48968 del 24/11/2009 - dep. 21/12/2009, Scafidi, Rv. 245542): di conseguenza, benché oggettivamente anomala, la procedura seguita determinerebbe l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni solo se integrasse la violazione degli artt. 267 e 268, commi 1 e 3 cod. proc. pen..

Ma tale violazione non sussiste affatto, in quanto i due articoli del codice non impongono alla polizia giudiziaria di iniziare le operazioni di ascolto entro un certo termine e tanto meno stabiliscono che un decreto di urgenza del Pubblico Ministero, tempestivamente convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari, perde efficacia se le operazioni non hanno inizio entro un certo termine.

Palesemente infondata è la prospettazione difensiva secondo cui le operazioni di ascolto devono iniziare prima dell'emissione della convalida da parte del G.I.P.: proprio il confronto con la disciplina dettata per gli altri provvedimenti menzionati dal difensore fa emergere la diversità di quella dell'art. 267, comma 2, cod. proc. pen., che impone che il Giudice convalidi il decreto di urgenza del Pubblico Ministero "entro 48 ore dal provvedimento", quindi prescindendo del tutto dall'inizio effettivo dell'esecuzione delle operazioni (mentre, appunto, il termine per la convalida del decreto di fermo decorre dalla sua esecuzione, art. 390 comma 1, cod. proc. pen.). Quindi il periodo finale dell'art. 267, comma 2, cod. proc. pen., che stabilisce che l'intercettazione non può essere "proseguita" se il decreto di urgenza del P.M. non viene convalidato nel termine stabilito, non può essere interpretata come se imponesse l'inizio delle operazioni entro il termine stesso.

Generica, quindi, è l'argomentazione secondo cui, nel momento in cui le operazioni erano iniziate, la situazione era del tutto differente rispetto a quella esistente all'epoca di emissione del decreto di urgenza del P.M.: in realtà, da una parte essa confonde il presupposto sostanziale (sussistenza effettiva del requisito dell'urgenza) da quello formale (emissione del decreto da parte del P.M. seguito da tempestiva convalida da parte del G.I.P.), che è quello che legittima l'esecuzione delle operazioni e la cui efficacia – come già sottolineato – non "decade per mancato utilizzo"; dall'altro tralascia il costante insegnamento di questa Corte, secondo cui l'eventuale difetto di motivazione del decreto emesso in via d'urgenza dal P.M. è sanato con l'emissione del decreto di convalida da parte del G.I.P., che assorbe integralmente il provvedimento originario e rende utilizzabili i risultati delle operazioni di intercettazione, precludendo qualsivoglia discussione sulla sussistenza del requisito dell'urgenza (da ultimo, Sez. 5, n.

2.3. La sostituzione delle apparecchiature inizialmente individuate come destinate all'esecuzione delle operazioni con altre di carattere più avanzato non determina affatto il mutamento delle "modalità" di esecuzione delle intercettazioni - e, tanto meno, come sostenuto in un ricorso, una nuova operazione di intercettazione - e, comunque, è stata autorizzata dal P.M..

2.4. Il motivo di ricorso che sostiene un vizio di motivazione del decreto autorizzativo, che avrebbe dovuto indicare che le operazioni erano finalizzate a provare la pianificazione di gravi reati da parte delle persone oggetto di ascolto sembra non tenere conto della disciplina derogatrice per i delitti di criminalità organizzata dettata dall'art. 13 d.l. n. 152 del 1991, conv. in legge n. 203 del 1991.

2.5. La questione dell'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in quanto eseguite dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari è improponibile in conseguenza del ricorso degli imputati al giudizio abbreviato.

In effetti, l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine ordinario o prorogato fissato dalla legge per la chiusura delle indagini preliminari non è assimilabile alla inutilizzabilità delle prove vietate, ex art. 191 cod. proc. pen., e non è, pertanto, rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte; ciò significa che essa è sostanzialmente assimilabile ad una nullità a regime intermedio (Sez. 1, n. 36671 del 14/06/2013 - dep. 06/09/2013, Attanasio e altro, Rv. 256699; Sez. 5, n. 1586 del 22/12/2009 - dep. 14/01/2010, Belli, Rv. 245818); pertanto, in applicazione del principio sancito dalle Sezioni Unite di questa Corte, non rileva nel giudizio abbreviato, non potendo essere inquadrato in un caso di inutilizzabilità cosiddetta "patologica", inerente, cioè, agli atti probatori assunti "contra legem", la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto (Sez. U, n. 16 del 21/06/2000 - dep. 30/06/2000, Tammaro, Rv. 216246).

2.6. Il motivo di ricorso avanzato dalla difesa di Pelle Antonio cl. '87 concernente una nullità conseguente all'omessa notifica ad uno dei difensori di fiducia dell'imputato dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado, emessa fuori termine, è infondato alla luce del raggiungimento dello scopo della notificazione (che il legale aveva ricevuto come difensore di altro coimputato) e del principio di unitarietà del diritto di impugnazione.

In effetti, la nullità derivante dall'omessa notificazione dell'avviso di deposito

di sentenza depositata fuori termine è sanata se l'imputato personalmente o altro suo difensore propongono l'impugnazione, in quanto il diritto ad impugnare dell'imputato ha natura unitaria e fa capo esclusivamente all'interessato anche quando la facoltà del suo esercizio è attribuita al difensore (Sez. 6, n. 50332 del 12/06/2013 - dep. 13/12/2013, Barba, Rv. 258494; Sez. 1, n. 2613 del 20/12/2004 - dep. 27/01/2005, Bolognino ed altri, Rv. 230534; Sez. 5, n. 25007 del 18/05/2001 - dep. 20/06/2001, Sforza GG ed altri, Rv. 219467).

2.7. Il motivo di ricorso della difesa di Giovanni Ficara che deduce il vizio di motivazione per il mancato esame del motivo aggiunto di appello dell'avv. Vianello Accorretti è generico, in quanto non specifica quali doglianze sarebbero state trascurate dalla Corte territoriale; comunque, trattandosi di motivi aggiunti, tali doglianze non potevano che essere un approfondimento delle censure mosse con l'atto di appello.

3. I motivi di ricorso concernenti il merito.

L'esame dei motivi di ricorso sul merito delle imputazioni non può che prendere l'avvio dalle fonti di prova utilizzate dal Giudice: esse sono assai limitate e consistono, principalmente, nelle riprese video dell'ingresso dell'abitazione di Giuseppe Pelle, nelle intercettazioni ambientali svolte per circa quaranta giorni all'interno della stessa abitazione, in quelle eseguite in altre indagini e poco altro.

Mancano quasi del tutto accertamenti di polizia giudiziaria, anche minimi (due esempi: la mancata identificazione delle persone che Filippo Iaria aveva accompagnato da Giuseppe Pelle e che avevano discusso del progetto di un'azienda di produzione di mozzarelle; la mancata identificazione di Peppe u' Bumbolotto, vittima della tentata estorsione contestata a Giuseppe Pelle, Antonio Pelle cl. '87 e Macrì); mancano, altresì, prove di carattere dichiarativo.

Tale quadro poneva il Giudice di merito di fronte al tema del criterio di valutazione delle conversazioni intercettate.

La Corte territoriale esattamente richiama l'orientamento di questa Corte secondo cui le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si autoaccusa della commissione di reati, hanno integrale valenza probatoria, non trovando applicazione al riguardo gli artt. 62 e 63 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 16165 del 19/02/2013 - dep. 08/04/2013, Galati, Rv. 256008), mentre quelle fatte da persone che conversino tra loro - se captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata ed a loro insaputa - sono liberamente

valutate dal giudice secondo gli ordinari criteri di apprezzamento della prova, anche quando presentino valenza accusatoria nei confronti di terzi che avrebbero concorso in reati commessi dagli stessi dichiaranti, non trovando in questo caso applicazione la regola di cui al terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 47028 del 03/10/2013 - dep. 26/11/2013, Farinella e altri, Rv. 257519; Sez. 4, n. 31260 del 04/12/2012 - dep. 22/07/2013, Pellegrini e altri, Rv. 256739).

Tuttavia all'enunciazione di questi principi si affiancano le pronunce che raccomandano al giudice di merito prudenza nell'utilizzare il risultato delle intercettazioni, quando costituisce l'unica fonte di prova: questa Corte ha affermato che gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni possono, sì, costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, ma a condizione che siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti; b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile; c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (Sez. 6, n. 3882 del 04/11/2011 - dep. 31/01/2012, Annunziata, Rv. 251527); il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati e assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione. Se la conversazione captata non è connotata da queste caratteristiche, non per questo si ha un'automatica trasformazione da prova a indizio, in quanto è il risultato della prova che diviene meno certo con la conseguente necessità di elementi di conferma che possano eliminare i ragionevoli dubbi esistenti (Sez. 6, n. 29350 del 03/05/2006 - dep. 21/08/2006, Rispoli, Rv. 235088). Inoltre il giudice è chiamato ad un rigoroso apprezzamento delle risultanze processuali potenzialmente idonee ad invalidare il rilievo accusatorio delle dichiarazioni stesse (Sez. 6, n. 5073 del 19/12/2013 - dep. 31/01/2014, Attanasio e altri, Rv. 258523).

Come ben si comprende, i limiti intrinseci alla natura della prova e i rischi derivanti dalla mancanza di elementi di tipo diverso producono differenti effetti – e, quindi, impongono una diversa attenzione – a seconda della natura del reato che deve essere provato: è più facile ritenere inequivoca l'affermazione fatta da uno o più dei soggetti intercettati avente per oggetto una condotta materiale ed istantanea, come per esempio una condotta violenta od omicidiaria posta in essere da colui che parla o da persona di cui altri conversano; i problemi non possono che aumentare – e con essi il rigore nell'interpretare le conversazioni –

quando gli elementi costitutivi del reato sono molti e differenti tra loro.

Scendendo alle imputazioni mosse nel presente processo, quanto appena osservato si può cogliere nell'analizzare – sempre in via preliminare – l'utilizzazione che può essere fatta delle conversazioni che riguardano la tentata estorsione contestata a Giuseppe Pelle, Antonio Pelle cl. '87 e Giorgio Macrì o la detenzione della pistola contestata a Giovanni Ficara o, ancora, i reati elettorali di cui all'art. 86 d.P.R. 570 del 1960: poiché si tratta di delitti che presuppongono una condotta materiale, il quesito che il Giudice di merito doveva porsi era "semplice": le conversazioni provano che quella condotta è stata posta in essere? Il loro significato è univoco? Sussistono dubbi sul fatto che i conversanti che si riferivano alla condotta dell'imputato (nel caso della detenzione della pistola da parte di Ficara), ignari di essere ascoltati, scherzassero oppure volessero diffamarlo di fronte all'interlocutore o fossero in possesso di informazioni errate?

In questi casi, davvero l'interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità se motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. 6, n. 11794 del 11/02/2013 - dep. 12/03/2013, Melfi, Rv. 254439), cosicché, in sede di legittimità, sarà possibile prospettare un'interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012 - dep. 22/03/2012, Asaro, Rv. 252190).

Ma quando il risultato delle intercettazioni costituisce l'unica fonte di prova per reati più complessi, inevitabilmente sorge il dubbio che esse forniscano davvero la prova di tutti gli elementi che devono essere provati.

Quindi, se per ritenere provata l'esistenza di un'associazione mafiosa occorre una qualche esteriorizzazione del metodo mafioso quale forma di condotta positiva, come si evince dall'uso del termine "avvalersi" contenuto nell'art. 416 *bis* cod. pen., e l'intimidazione deve tradursi in atti specifici, riferibili ad uno o più soggetti (Sez. 2, n. 31512 del 24/04/2012 - dep. 03/08/2012, Barbaro e altri, Rv. 254031), occorre chiedersi se le conversazioni ne danno prova o se, da esse, possa evincersi con certezza la condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva; analogamente, se per la partecipazione all'associazione mafiosa è necessario che il soggetto si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del

sodalizio, tale da implicare un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi; e se la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali, esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi "facta concludentia" -, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 - dep. 20/09/2005, Mannino, Rv. 231670), evidentemente per ciascun imputato oggetto delle conversazioni intercettate la prova dovrà essere raggiunta.

Si tratta, per di più, di un reato permanente e, quindi, la prova ricavabile dalle conversazioni intercettate dovrà riguardare anche tale elemento.

Allo stesso modo, sono intuibili le difficoltà di provare con le sole intercettazioni ambientali i reati di fittizia intestazione (art. 12 *quinquies* legge 356 del 1992), quanto meno tenendo conto che si tratta di reato istantaneo commesso al momento della fittizia intestazione e che determinate circostanze - ad esempio: la provenienza del denaro investito in una società - necessitano per essere provate di acquisizione di documenti.

Quanto più complessa è la prova di un certo reato, tanto maggiore è il rischio derivante da una decisione fondata esclusivamente sulle conversazioni intercettate: se, infatti, la conversazione lascia margini di dubbio nella sua interpretazione, il giudice di merito può, sì, adottare una delle interpretazioni possibili dandone adeguata motivazione; ma se, sull'interpretazione adottata come verosimile o probabile, vengono costruite ulteriori ipotesi e ulteriori passaggi logici, la motivazione può divenire congetturale: può, cioè, affermare l'esistenza di un fatto o di una condotta sulla base di un processo argomentativo forse internamente coerente, ma privo, in realtà, di una base probatoria solida, cioè di un'interpretazione certa ed indiscutibile di un colloquio intercettato avente un oggetto rilevante per la prova del reato.

Per questi casi, l'assenza di elementi certi di conferma di natura diversa (o anche della stessa natura: ma, appunto, aventi carattere di certezza) diventa

- decisiva: non per l'applicazione della regola dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., ma per evitare il rischio di illogicità di una motivazione; dovendosi, poi, ricordare che il principio della colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio"
- posto dall'art. 533 comma 1, cod. proc. pen. indica con chiarezza la soluzione da adottare in casi di prova incerta od equivoca.

4. Il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso.

Ciò premesso, si procede ad analizzare i motivi di ricorso concernenti le diverse imputazioni.

Con riferimento all'imputazione di cui all'art. 416 *bis* cod. pen., possono essere trattati congiuntamente i ricorsi di due gruppi di imputati.

4.1. I ricorsi di Giuseppe Pelle, Giovanni Ficara, Carmelo Billari, Antonino Latella e Morabito Rocco devono essere rigettati quanto all'affermazione di responsabilità per il reato contestato, salve le ulteriori determinazioni concernenti aggravanti, riconoscimento della continuazione e calcolo della pena.

Preliminarmente, quanto a Giuseppe Pelle, deve essere respinto il motivo di ricorso avente ad oggetto l'esistenza di un *ne bis in idem*, alla luce dell'assoluzione riportata per la medesima imputazione di partecipazione alla 'ndrangheta nel processo concluso con la sentenza della Corte di assise di appello di Reggio Calabria del 6/7/2011.

In effetti, se è vero che la Corte territoriale non ha provveduto ad affrontare il motivo di appello, pur menzionandolo nella parte espositiva, esso appare manifestamente infondato: la contestazione in quel dibattimento, infatti, aveva ad oggetto un periodo di tempo precedente e diverso da quello contemplato nel presente processo (2006 – 2009).

Il ricorrente sostiene che l'effetto dell'assoluzione debba essere esteso fino alla data della sentenza di primo grado, senza considerare che, poiché la pronuncia è stata di assoluzione, e non di condanna, la presunzione di permanenza dell'appartenenza del soggetto all'associazione mafiosa, che, per giurisprudenza costante di questa Corte, deve arrestarsi al momento di detta pronuncia (salvo diversa interpretazione del giudicato da parte del giudice dell'esecuzione), non opera.

Deve, poi, essere respinto il motivo di ricorso della difesa di Giovanni Ficara che deduce la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. con riferimento alla condanna per il ruolo direttivo dell'associazione.

Il motivo si fonda sulla contestazione mossa nei suoi confronti nel decreto di

fermo e nella successiva ordinanza cautelare del G.I.P.: ma la questione non può che basarsi sull'imputazione formulata nella richiesta di rinvio a giudizio, ben potendo la contestazione provvisoria avanzata nel corso delle indagini preliminari essere modificata al momento dell'esercizio dell'azione penale.

Ebbene, l'imputazione formulata in giudizio attribuisce esplicitamente a Ficara un ruolo di direzione della cosca.

Il quadro probatorio nei confronti degli imputati sopra ricordati presenta significative caratteristiche, efficacemente valorizzate dalla motivazione: a) assoluta chiarezza di alcune conversazioni, sia quanto all'individuazione dei soggetti conversanti che all'oggetto del colloquio; b) palese attinenza dei colloqui alla comune partecipazione alla 'ndrangheta - addirittura, in un caso, esplicitamente rivendicata: "tutti siamo nella 'ndrangheta!" esclama Giovanni Ficara parlando con Giuseppe Pelle - e a vicende importanti concernenti l'organigramma dell'associazione criminale o di sue ramificazioni e l'attribuzione di ruoli direttivi e di qualifiche ad alcuni soggetti: la nomina del capo locale di Roghudi, con attribuzione di un diverso grado al candidato sponsorizzato da Pelle e Morabito, la nomina del Capo Crimine, del capo Società (Antonino Latella) e del Mastro di Giornata (Rocco Morabito), il summit per le nomine al Santuario di Polsi, la nomina del capo del locale di Solaro (Giovanni Ficara), l'attribuzione della funzione di reggente dello stesso locale in assenza del capo (Billari), l'attribuzione della dote della "Società Maggiore" corrispondente al segno della crociata (Giovanni Ficara), la controversia concernente l'apertura del locale di Motticella (Rocco Morabito); c) provenienza delle fonti di prova da indagini diverse (Crimine, Infinito, Armonia), in cui sono presenti anche alcuni accertamenti di polizia giudiziaria (accertamenti sulla presenza delle persone di interesse al Santuario di Polsi il giorno del summit e nei giorni precedenti).

Il fatto che i colloqui non abbiano ad oggetto attività illecite dell'associazione mafiosa non è di ostacolo all'affermazione di responsabilità: il punto di partenza ovvio e presupposto è l'esistenza - ripetutamente affermata giudizialmente e da nessuna contestata - dell'associazione chiamata 'ndrangheta e dall'essere la stessa in qualche modo strutturata; i colloqui registrati nelle tre indagini hanno ad oggetto la realtà associativa nei suoi aspetti più alti - quindi di carattere organizzativo - e presuppongono (senza affrontarla) l'attività criminale che le singole articolazioni pongono in essere.

I rischi che si sono evidenziati nel paragrafo precedente sono, in sostanza, assai minori e vengono ampiamente superati dalla motivazione della sentenza

impugnata, che prende atto della mancata contestazione da parte degli
• appellanti dei riferimenti fatti dai conversanti nei vari colloqui intercettati (non
solo nell'abitazione di Giuseppe Pelle, ma anche nei locali oggetto delle
• conversazioni ambientali individuati nelle indagini Crimine e Infinito) e mostra in
maniera assai convincente i riscontri reciproci che le intercettazioni si forniscono
reciprocamente, respingendo in maniera assai logica le specifiche censure mosse
dai singoli imputati.

In particolare, quanto a Giovanni Ficara, la motivazione mette bene in
evidenza – con motivazione immune da vizi logici o da contraddittorietà – che il
suo trasferimento in Lombardia era stato transitorio e non lo aveva affatto uscire
dalla 'ndrangheta calabrese che, infatti, egli rappresentava nel nord Italia. La
difesa di Ficara sostiene l'irrilevanza del cambio di residenza da Senago a Reggio
Calabria il 28/5/2007, ma tralascia la circostanza che esso era connesso
all'esecuzione della misura degli arresti domiciliari e, quindi, corrispondeva ad
una residenza effettiva: cosicché la Corte territoriale ha buon gioco a sostenere –
anche sulla base di ulteriori elementi, tra cui l'intenzione di Ficara di costruirsi un
bunker in Calabria – che l'imputato non era affatto "in trasferta" dalla Lombardia
quando veniva a parlare con Giuseppe Pelle, ma – in ragione del numero degli
uomini di cui disponeva a Reggio Calabria, oggetto di specifico riferimento, e pur
con le difficoltà di rapporti con altri componenti la cosca – si rapportava con un
capo della 'ndrangheta come persona di spicco di una cosca calabrese.

Del tutto logica è la motivazione della Corte in punto di ruolo direttivo di
Ficara, agganciata al ruolo assunto in Lombardia (la rappresentanza della
organizzazione madre) e alle frasi esplicite sugli uomini che aveva a disposizione.

Anche le censure della difesa di Costantino Billari non dimostrano l'illogicità
della motivazione, che fonda l'affermazione della sua partecipazione alla
'ndrangheta come uomo di fiducia di Giovanni Ficara sulla base dell'identico ruolo
assunto in Lombardia, dove era presente alle due cene in cui il boss Novella
aveva conferito a Ficara la nuova dote e il nuovo ruolo e fungeva da reggente
quando Ficara era assente; nei colloqui con Giuseppe Pelle aveva esplicitamente
e in dettaglio riferito su vicende interne alla sua cosca e mostrato piena adesione
all'associazione criminosa.

L'individuazione del Billari nel "Carmelo" di cui parlavano Mandalari e
Lamarmora in una conversazione intercettata, benché non esplicitamente
spiegata nella sentenza impugnata, è perfettamente coerente con il ruolo di
uomo di fiducia di Ficara assunta da Billari e la sua presenza nelle due cene già
menzionate.

I riferimenti al ruolo di Antonino Latella, poi, sono plurimi ed espliciti, tanto da non lasciare dubbio alcuno (anche tenendo conto della precedente condanna per lo stesso reato).

Il ricorrente si limita a contestare la propria partecipazione alla riunione del 9/3/2010, di cui Morabito aveva riferito a Giuseppe Pelle, nella quale si era discusso del problema del capo della locale di Roghudi: ma la Corte territoriale, con ampia motivazione, dimostra che le indagini difensive non sono certamente sufficienti a smentire tale partecipazione.

La Corte, in particolare, evidenzia un elemento di riscontro davvero significativo, anche se nascosto in un "dettaglio" di un colloquio intercettato: il fatto che, dalle intercettazioni nell'ambito del procedimento Crimine, Commisso era stato sentito riferire della recente nomina di Latella a Capo - Società, mentre, dai colloqui tra Giuseppe Pelle e Rocco Morabito, era emerso un giudizio di impreparazione di Latella nell'affrontare questioni sorte nell'ambito dell'associazione, condizione derivante proprio dall'essere la sua carica recente.

Il ruolo direttivo si evince con certezza proprio dal riferimento alla carica assunta da Latella.

La difesa di Rocco Morabito, in sostanza, contesta esclusivamente l'attribuzione allo stesso del ruolo direttivo: ma la sentenza impugnata, da una parte dimostra che lo stesso era tutt'altro che impotente nell'intervento della questione del capo della locale di Roghudi, con una serrata analisi del colloquio tra l'imputato e Giuseppe Pelle, dall'altro ricorda i riferimenti a Rocco Morabito emersi nell'indagine Crimine, escludendo la presunta confusione tra l'odierno ricorrente e l'omonimo zio; da tale indagine era emersa la sua nomina a Mastro di giornata. Ancora, la Corte sottolinea la pregnanza dell'intervento di Morabito per impedire l'apertura del locale di Motticella, dimostrativo di un suo ruolo direttivo.

Giuseppe Pelle, infine, in sostanza non contesta affatto di essere un esponente di spicco della 'ndrangheta, ma rivendica un suo ruolo *super partes* - lo stesso che aveva esercitato in occasione della precedente condanna - e di pacificatore - quello esercitato dopo l'uccisione di Maria Strangio nel processo conclusosi con la sua assoluzione.

L'appartenenza di Giuseppe Pelle alla 'ndrangheta non è, quindi, in dubbio.

Se, quindi, i ricorsi dei cinque imputati con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato associativo devono essere rigettati, la sentenza deve essere annullata con rinvio sotto altri profili.

- La Corte territoriale ha ritenuto di non provvedere in punto di aggravanti di cui all'art. 416 *bis*, comma 6, cod. pen. e 3 legge 146 del 2006 per non avere gli imputati impugnato l'omessa pronuncia sulle stesse del giudice di primo grado.

- Si tratta di decisione errata: non solo perché i motivi di appello^{estremi} erano stati al contrario presentati – quanto meno dalla difesa di Giuseppe Pelle – ma anche perché la decisione del Giudice di primo grado, come si evince dalla lettura del dispositivo della sentenza, era nel senso di *riconoscere la sussistenza di dette aggravanti*, che, appunto, dal dispositivo non erano escluse; il fatto che il giudice di primo grado non abbia motivato tale decisione e non abbia menzionato le aggravanti nel calcolo della pena esposto in motivazione non permette di ritenere *implicita* un'assoluzione: l'elemento decisionale della sentenza è, infatti, costituito dal dispositivo, che adempie all'obbligo della pronuncia sull'azione penale e il cui contenuto, pertanto, deve essere rapportato all'imputazione formulata nella richiesta di rinvio a giudizio; la motivazione della sentenza adempie ad una finalità meramente strumentale ed è improduttiva di conseguenze giuridiche se non trova la sua conclusione nel dispositivo (Sez. 2, n. 20958 del 15/05/2012 - dep. 31/05/2012, P.G. in proc. Musumeci, Rv. 252837).

Il Giudice di rinvio dovrà, quindi, provvedere sui motivi di appello concernenti tali aggravanti.

Ulteriore annullamento con rinvio della sentenza impugnata concerne il riconoscimento dell'aggravante della natura armata dell'associazione mafiosa (art. 416 *bis*, comma 4, cod. pen.), mantenuto nei confronti di Ficara, Billari e Latella (la Corte territoriale ha, invece, escluso la sussistenza dell'aggravante – riconosciuta dal giudice di primo grado – nei confronti degli altri imputati accusati di partecipazione alla 'ndrangheta).

La Corte fonda la sua valutazione sull'episodio di minaccia con arma contestato a Giovanni Ficara al capo D e su un colloquio del Ficara con Giuseppe Pelle in cui il primo, nel riferire dei contrasti con i parenti, sostiene di essere stato costretto ad andare a Milano "perché se io stavo qua ci saremmo ammazzati", aggiungendo di non potersi mettere contro lo zio o il suocero, perché "che io sparo a mio zio o a mio suocero ... mia moglie mi dice: ma tu che stai facendo?".

Si deve subito osservare che discorsi analoghi fatti da Morabito Rocco ("perché conoscono i cadaveri dopo! Qua solo con il fucile si scavalla!") sono ritenuti insufficienti dalla Corte per attribuire a quest'ultimo la predetta aggravante, "trattandosi di modi di dire troppo generici ed evanescenti per essere posti a base della contestazione dell'aggravante in parola": valutazione che appare logica (e che non è stata oggetto di impugnazione da parte del P.G.),

tenuto conto dell'appartenenza degli imputati ad ambienti criminali, con conseguente ricorso a linguaggio colorito e aspro – magari utile per impressionare l'interlocutore - cui non necessariamente corrisponde una realtà effettuale sottostante.

Ciò comporta, peraltro, che analoga valutazione possa essere fatta per i discorsi fatti da Ficara; cosicché l'unica base concreta è costituita dall'episodio di minaccia con arma che, come si dirà nel prosieguo, è ampiamente provato dal contenuto delle conversazioni intercettate.

Ficara possedeva, quindi, una pistola: ma ciò non appare sufficiente per ritenere sussistente la natura armata dell'associazione. In effetti, dal comma quinto dell'art. 416 *bis* cod. pen. si ricava *a contrariis* che vi può essere disponibilità di armi in capo a partecipi dell'associazione mafiosa per fini diversi dal conseguimento della finalità dell'associazione: quando le armi sono detenute da un associato che le destina esclusivamente a finalità proprie, l'aggravante non ricorre.

Questa Corte ha, sì, ritenuto che l'eventuale disponibilità di armi o esplosivi da parte di alcuni degli associati, ben può ritenersi finalizzata, in linea di principio, al conseguimento degli scopi propri dell'associazione di tipo mafioso (Sez. 1, n. 9958 del 27/10/1997 - dep. 05/11/1997, Carelli ed altri, Rv. 208936), ma, appunto, tale presunzione di fatto non può trasformarsi in un principio inderogabile, pena la disapplicazione della norma sopra richiamata.

Nel caso di specie, come si dirà affrontando l'imputazione di detenzione di arma, la motivazione della sentenza impugnata non appare affatto convincente nel dimostrare che quell'episodio di minacce da parte di Ficara – non a caso oggetto di valutazione negativa da parte del Capo Crimine – fosse connesso al perseguimento delle finalità della cosca Ficara Latella; si provvede, infatti, ad annullare la condanna con riferimento all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991 contestata per il reato di detenzione di arma. Non si coglie, infatti, un chiaro collegamento tra l'attività della cosca e quella minaccia (anche in questo caso, la mancanza di attività di indagini di polizia giudiziaria non aiuta nella decisione).

Si deve, ancora aggiungere – con riferimento all'attribuzione dell'aggravante anche a Billari e Latella – che la motivazione è vaga e apodittica nell'affermare che "gli altri due componenti conoscevano – e comunque non potevano ignorare senza colpa – la disponibilità di quell'arma"; in particolare esattamente la difesa di Latella contesta la contraddittorietà della motivazione – che afferma che Latella Antonino era presente all'episodio di minacce - con il contenuto della conversazione tra Domenico Oppedisano e Andrea Gattuso (riportato a pag. 128

della sentenza): Gattuso (che si trovava sul posto) aveva affermato - rispondendo alla domanda del Capo Crimine se era con "i Latella", che sì, era con "Ficara ... Latella e Ficara". Quindi, da una parte non esiste un esplicito riferimento a Antonino (o "Nino", come in altri colloqui registrati nell'ambito dell'indagine Crimine l'imputato viene appellato) Latella, dall'altra la stessa domanda di Oppedisano sembra rivolta a conoscere il gruppo con cui Gattuso si trovava ("i Latella"), piuttosto che la singola persona.

Trattandosi di aggravante di natura oggettiva, trova applicazione il disposto dell'art. 59, comma 2, cod. pen., in base al quale "le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa".

Il Giudice del rinvio dovrà, quindi, adeguatamente motivare sia sulla destinazione al conseguimento delle finalità dell'associazione della pistola detenuta da Ficara, sia (nel caso tale finalità fosse ritenuta esistente) sul punto della conoscenza da parte di Latella e Billari della disponibilità dell'arma da parte di Ficara, tenendo conto che - per quanto emerge dalla motivazione della sentenza impugnata - quella minaccia era stata l'unica occasione in cui l'arma era stata usata.

La sentenza merita annullamento anche in punto di negazione della continuazione, per gli imputati Giuseppe Pelle e Antonino Latella, con il reato di partecipazione ad associazione mafiosa oggetto di due distinte sentenze di condanna emesse nei confronti degli imputati.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che il principio secondo cui l'identità del disegno criminoso del reato continuato viene meno per fatti imprevedibili come la detenzione o la condanna non si può automaticamente applicare a contesti delinquenziali, come quelli determinati dalle associazioni mafiose, nei quali detenzioni e condanne definitive sono accettate come prevedibili eventualità, sicché, in tali casi, il vincolo della continuazione non è incompatibile con un reato permanente, ontologicamente unico, come quello di appartenenza ad un'associazione di stampo mafioso, quando il segmento della condotta associativa successiva ad un evento interruttivo - costituito da fasi di detenzione o da condanne - trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio (Sez. 1, n. 38486 del 19/05/2011 - dep. 25/10/2011, Rinzivillo, Rv. 251364): se, quindi, per alcuni mafiosi l'adesione all'associazione criminale è "per la vita", il dato della lontananza cronologica tra i due periodi oggetto delle diverse sentenze di condanna non è sufficiente ad escludere il vincolo.


Le posizioni dei due ricorrenti devono, quindi, essere valutate più

accuratamente: quanto a Latella tenendo conto che dalla stessa sentenza emerge che l'imputato aveva "fatto carriera" nell'ambito della medesima cosca; quanto a Giuseppe Pelle, valutando se la sua condotta che aveva portato alla prima condanna non fosse – come sostiene il ricorrente e come traspare anche dalla stessa motivazione – di contenuto analogo a quella analizzata nel presente processo e dimostrasse una sua posizione all'interno della 'ndrangheta identica a quella odierna.

La sentenza deve, infine, essere annullata con rinvio anche con riferimento all'aumento di pena per la recidiva calcolato nei confronti di Giovanni Ficara, Latella Antonino e Rocco Morabito.

Quanto a Morabito, esattamente il ricorrente sottolinea che la propria recidiva non è infraquinquennale, poiché le ultime due condanne riportate hanno ad oggetto contravvenzioni e non delitti; non risulta, invece, violato il disposto dell'art. 99, comma 6, cod. pen., atteso che l'aumento per la recidiva è stato calcolato in anni sei di reclusione, mentre la somma delle pene inflitte per i delitti precedentemente commessi è pari ad anni otto e mesi dieci di reclusione.

L'applicazione dell'aumento per la recidiva nei confronti di Ficara e Latella, invece, non tiene conto del disposto dell'art. 63, comma 4, cod. pen., che deve trovare applicazione per essere stata riconosciuta l'aggravante della natura armata dell'associazione mafiosa, anch'essa aggravante ad effetto speciale: come definitivamente chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte, la recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena superiore a un terzo e pertanto soggiace, in caso di concorso con circostanze aggravanti dello stesso tipo, alla regola dell'applicazione della pena prevista per la circostanza più grave, e ciò pur quando l'aumento che ad essa segua sia obbligatorio, per avere il soggetto, già recidivo per un qualunque reato, commesso uno dei delitti indicati all'art. 407, comma secondo, lett. a), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011 - dep. 24/05/2011, P.G. in proc. Indelicato, Rv. 249664); ne consegue uno specifico onere di motivazione per il giudice, sia ove egli escluda la rilevanza della circostanza concorrente meno grave, sia ove la ritenga, ed in quest'ultimo caso sarà necessario indicare le ragioni che hanno indotto alla quantificazione dell'aumento (Sez. 2, n. 5911 del 22/11/2012 - dep. 07/02/2013, Bonaccorsi, Rv. 254527).



4.2. La sentenza deve essere annullata con riferimento alla conferma delle condanne di Pelle Domenico, Pelle Sebastiano, Pelle Antonio cl. '87, Mesiani Mazzacuva Giuseppe e Iaria Filippo per il reato di associazione per delinquere di

• stampo mafioso; quanto a Iaria, come si vedrà, il quadro probatorio è tale da imporre un annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non avere l'imputato commesso il fatto.

•

Le condanne dei predetti imputati sono direttamente collegate al riconoscimento dell'esistenza di una "cosca Pelle" di cui Giuseppe Pelle sarebbe capo e gli altri imputati partecipi.

La questione dell'esistenza di una cosca Pelle – o meglio: della prova della sua esistenza – non incide, come si è visto, sulla condanna per il delitto di cui all'art. 416 *bis* cod. pen. dello stesso Giuseppe Pelle, essendo stata ampiamente dimostrata la sua appartenenza alla 'ndrangheta in una posizione di rilievo riconosciuta dagli stessi capi dell'associazione; posizione tale da permettergli di intervenire attivamente – sia pure per il tramite di Rocco Morabito – nella scelta del nuovo capo del locale di Roghudi, di rivendicare per San Luca la figura di Capo Crimine (in contrapposizione ad Oppedisano Domenico che, invece, era esponente del versante tirrenico dell'organizzazione) e di ricevere Domenico Oppedisano, Nicola Gattuso e Antonino Latella presso la sua abitazione il 5/8/2009 (pochi giorni prima dell'assegnazione delle cariche della 'ndrangheta che sarebbero state formalizzate nel summit al Santuario di Polsi del 2 settembre).

Il quesito che deriva dalla condanna di Giuseppe Pelle per il reato associativo è se il ruolo dallo stesso assunto fosse conseguenza dell'essere egli a capo di una cosca locale (appunto, la "cosca Pelle"), oppure fosse stato reso possibile – come sostiene lo stesso ricorrente, a vantaggio degli altri imputati – dalla sua particolare autorevolezza personale, che gli derivava anche dall'essere figlio di Pelle Antonio, da poco deceduto, anch'egli in possesso della medesima "autorevolezza mafiosa", che permetteva ad entrambi di intervenire nelle questioni più importanti della vita della 'ndrangheta in una posizione *super partes*, come degli anziani saggi cui chiedere pareri, consigli e, se necessario, decisioni.

La prova dell'esistenza di una cosca locale è, ovviamente, complessa: la stessa Corte territoriale, pur ampiamente usando il ragionamento logico, secondo cui Giuseppe Pelle non poteva svolgere quel ruolo se non perché a capo di una specifica cosca, dimostra di non ritenerlo sufficiente e evidenzia gli ulteriori elementi che la dimostrerebbero, sostenendo che "il pur breve lasso temporale durante il quale si è svolta l'attività di intercettazione, all'interno dell'abitazione di Giuseppe Pelle, ha permesso di far emergere una congerie così

cospicua di dati indiziari di vario genere da non lasciare dubbi sulla effettiva
esistenza di un sodalizio mafioso facente capo a Giuseppe Pelle e ad alcuni dei
suoi familiari più stretti, che si avvaleva della stabile e attiva collaborazione di
altri partecipi al nucleo familiare".

L'insufficienza di un ragionamento esclusivamente di tipo logico è evidente:
quanto meno perché esso non sarebbe utile per provare, oltre alla *esistenza* di
una cosca Pelle effettivamente operante, la *partecipazione ad essa* di ciascuno
degli imputati.

Per ritenere esistente ed operante una cosca – e per passare, quindi, a
valutare la partecipazione ad essa di ciascun imputato - appare inevitabile fornire
prova del vincolo associativo (diverso dal vincolo familiare), di una forza di
intimidazione derivante da tale vincolo, della conseguente condizione di
assoggettamento e di omertà, della commissione di delitti e dell'esercizio delle
ulteriori attività descritte nel terzo comma dell'art. 416 *bis* cod. pen..

La stessa sentenza impugnata richiama (pag. 91) una pronuncia di questa
Corte in cui si considera "necessario che l'associazione abbia conseguito, *in
concreto, nell'ambiente circostante nel quale essa opera*, un'effettiva capacità di
intimidazione, sino ad estendere intorno a sé un alone permanente di
intimidazione diffusa".

In effetti, la stessa lettura dell'imputazione mostra una certa equivocità su
questo punto: la menzione della forza di intimidazione derivante dal vincolo
associativo e della conseguente condizione di assoggettamento e di omertà,
nonché dei vantaggi patrimoniali delle attività economiche e delle estorsioni e
alle ulteriori attività illecite è effettuata con riferimento alla 'ndrangheta nel suo
complesso; quando si passa alla descrizione della cosca Pelle, viene menzionato
il ruolo direttivo di Giuseppe Pelle all'interno della associazione complessiva e si
aggiunge che egli aveva "compiti di decisione, pianificazione e di individuazione
delle azioni delittuose da compiere e degli obiettivi da perseguire", mentre i
fratelli Sebastiano e Domenico eseguivano le disposizioni di Giuseppe, "in
particolare reperendo somme di denaro e gestendo attività commerciali (la
Azzurra Costruzioni e la Freedom Cafè) nell'interesse della cosca, pianificando
delitti-fine contro il patrimonio (non meglio specificati) e più in generale
mettendosi a completa disposizione"; così come Pelle Antonio cl. '87, che
avrebbe pianificato anche delitti contro la vita e l'incolumità personale e contro il
patrimonio.

Di per sé, la forza di intimidazione della 'ndrangheta non è messa in
discussione da alcuno: ma la prova richiesta nel presente processo riguardava la

sua concreta operatività in un territorio specifico – quello, appunto, controllato dalla "cosca Pelle" – con il tramite della specifica articolazione territoriale, la predetta cosca.

Si deve, allora, verificare se la sentenza impugnata fornisce una motivazione logica e sufficiente di questi dati.

La lettura della motivazione induce ad una risposta nettamente negativa.

In primo luogo occorre osservare che il ragionamento presuntivo di cui si è fatto cenno (Giuseppe Pelle non poteva agire così come aveva agito se non come capo di una "cosca Pelle") è condotto dalla Corte territoriale (pagg. 129 e ss.) non solo come punto di partenza legittimo di una prova complessa, ma come elemento *principale*, talmente enfatizzato da portare a illogicità.

Dopo avere osservato che evocare ripetutamente una organizzazione criminale "temibile" non contribuisce a provarne la sua effettiva esistenza, si deve osservare che l'utilizzazione, a fini di prova dell'esistenza della cosca, delle precedenti condanne riportate da Giuseppe Pelle e i suoi congiunti non fornisce un elemento di prova ulteriore ma, piuttosto, dimostra che il dato è equivoco: Giuseppe Pelle è stato, infatti, sì condannato per la partecipazione alla 'ndrangheta, proprio con riferimento ad un'azione analoga a quella emersa nell'ambito del presente processo (intervento per la nomina del capo locale di Roghudi), ma senza che in quella sentenza venisse affermata l'esistenza di una "cosca Pelle"; anzi: è pacifico – lo ammette la stessa motivazione (pag. 131) – che nessuna sentenza ha mai affermato l'esistenza di una "cosca Pelle".

Una precedente affermazione in questo senso "agevolerebbe la ricerca della prova circa la *persistenza attuale della medesima organizzazione o di strutture che da essa traggono origine*": ma, appunto, manca.

Quali altri "elementi di prova che dimostrino l'attualità della presenza sul territorio dell'organizzazione" sussistono?

Non è convincente il richiamo alle altre condanne penali del padre e del fratello di Giuseppe, Salvatore Pelle: esse non riguardano affatto la "cosca Pelle"; né, d'altro canto, la negazione dell'esistenza di tale cosca è accompagnata, da parte di tutti gli imputati, dalla rivendicazione di una totale incensuratezza, che non era l'oggetto dell'accertamento (si può trafficare in sostanze stupefacenti senza far parte di una cosca mafiosa).

Il fatto che numerosi candidati alle elezioni regionali si presentassero a chiedere il sostegno di Giuseppe Pelle, secondo la Corte, sarebbe un riscontro

ulteriore dell'esistenza di "una famiglia mafiosa, egemone in quel territorio e, quindi, in grado di risolvere le controversie criminali e di controllare i voti in occasione delle consultazioni elettorali": affermazione che la Corte ha ritenuto di non accompagnare all'analisi dei risultati di quelle elezioni dei candidati cui era stato promesso il sostegno (e soprattutto di Nucera, che – secondo l'impostazione accusatoria – Giuseppe Pelle aveva intenzione di sostenere *davvero*, pur promettendo il voto a tutti i candidati che si presentavano): risultati che le difese dei ricorrenti evidenziano essere assai scarsi, tali da smentire decisamente che l'intervento di Giuseppe Pelle e dei suoi uomini ostacolasse il libero esercizio del voto.

La Corte territoriale affronta poi il *punctum dolens*: la mancanza di reati fine espressione dell'azione della cosca mafiosa nel territorio sul quale esercita la supremazia.

La motivazione ribalta tale evidente carenza richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui non è assolutamente necessaria la prova di reati fine attraverso cui si manifesti concretamente la forza di intimidazione, ben potendo l'alone di intimidazione sprigionata dalla cosca essere il frutto di una presenza radicata nel tempo e del capillare controllo del territorio, tale da non richiedere il compimento di atti di prevaricazione violenta nei confronti di una popolazione già rassegnata al gioco mafioso.

In realtà, proprio la sentenza menzionata nella trattazione generale (pag. 91 della sentenza) afferma che, per la prova dell'esistenza di un'associazione mafiosa, in mancanza di elementi relativi al compimento di atti diretti ad intimidire, deve comunque *risultare* un clima di diffusa intimidazione derivante dalla consolidata consuetudine di violenza dell'associazione stessa, clima percepito all'esterno e del quale si avvantaggino gli associati per perseguire i loro fini (Sez. 1, n. 34974 del 10/07/2007 - dep. 17/09/2007, Brusca e altri, Rv. 237619). La motivazione di quella sentenza ribadiva la necessità "che l'associazione abbia conseguito, *in concreto*, nell'ambiente circostante nel quale essa opera, un'*effettiva* capacità di intimidazione ..." e, proprio riflettendo sul tema della prova dell'esistenza dell'associazione, riteneva che, in mancanza di atti di intimidazione, "l'elemento della forza intimidatrice debba essere desunto da *circostanze atte a dimostrare la capacità di incutere timore* propria dell'associazione, e ricollegabile ad una generale percezione della sua terribile efficienza nell'esercizio della coercizione fisica".

Affermare – come in sostanza fa la sentenza impugnata – che la mancanza di prova di atti di intimidazione sul territorio dimostra che la "cosca Pelle" aveva una "presenza radicata nel tempo e un capillare controllo del territorio" integra,

quindi, un mero artificio verbale che, richiamando la giurisprudenza di questa Corte, in realtà ne sottrae la parte rilevante: se non vi è la prova di atti di intimidazione *occorre la prova del clima di intimidazione, assoggettamento e omertà che ne costituiscono l'effetto*.

Solo se vi è questa prova "suppletiva", allora si potrà valutare la questione del radicamento da tempo della cosca sul territorio.

Se, invece, anche questa prova "suppletiva" manca, non si può che prendere atto della mancanza di prova dell'esistenza di una cosca mafiosa *che agisce su quello specifico territorio*.

Si è evidenziato con il corsivo l'ambito territoriale per ribadire che il *thema probandum* non era la posizione di vertice e di prestigio di Giuseppe Pelle nell'ambito della 'ndrangheta, ma l'esistenza di una cosca locale: ciò appare necessario perché *en passant* la Corte territoriale fa riferimento al profondo radicamento della cosca Pelle *"nel tessuto criminale calabrese, tanto che il suo capo veniva chiamato in causa per la risoluzione delle controversie più delicate e aveva voce in capitolo per l'assegnazione delle cariche più importanti"*; con ciò, ancora una volta, riproponendo con altre parole la presunzione iniziale, secondo cui Giuseppe Pelle non poteva comportarsi così come si comportava se non si trovava a capo di una cosca locale.

Se, quindi, si va alla ricerca nella motivazione di ulteriori elementi probatori, si rinviene la tentata estorsione posta in essere da Giuseppe Pelle, Antonio Pelle cl. '87 e Giorgio Macrì ai danni di Peppe u' Bumbolotto: imprenditore, peraltro, che svolgeva dei lavori a Condofuri, quindi in luogo assai distante da San Luca e Bovalino, cosicché non si coglie in che modo tale atto delittuoso possa confermare il radicamento della cosca *sul proprio territorio* (Giorgio Macrì, da minorenni, era stato condannato per partecipazione ad associazione mafiosa costituita da una diversa cosca).

Le intestazioni fittizie della Azzurra Costruzioni e della Freedom Cafè, poi (a prescindere dalla pronuncia di annullamento che per i relativi delitti viene pronunciata), non costituiscono alcuna conferma del clima di assoggettamento e di intimidazione del territorio.

La finalità delle intestazioni fittizie, secondo la legge, è l'elusione delle misure di prevenzione patrimoniali: finalità che può essere perseguita sia da appartenenti a cosche mafiose, sia a soggetti che – per i più vari motivi – temono l'adozione di tali provvedimenti nei loro confronti. Quindi, la prova (come premesso, non raggiunta allo stato) di tali reati non contribuisce a provare

l'esistenza di una cosca, ma solo la sua operatività (nel caso ne venga dimostrata l'esistenza) nell'utilizzare il denaro di provenienza illecita.

Resta, quindi, la conversazione tra Rocco Morabito e Giuseppe Pelle, in cui il primo chiede al secondo un intervento per far cessare un'attività di concorrenza sleale ai danni dell'esercizio commerciale della moglie: davvero insufficiente per fondare un giudizio di esistenza di una cosca in un determinato territorio e per attribuire ai vari imputati la condotta di partecipazione ad essa.

Quanto alla futura commercializzazione delle mozzarelle, manca qualsiasi prova che essa sarebbe stata instaurata con l'utilizzo di proventi illeciti e che si intendeva farla agire con metodi mafiosi.

La trattazione delle singole posizioni dei fratelli Sebastiano e Domenico Pelle e del figlio Antonio cl. '87 in realtà non aggiunge ulteriori elementi: fa emergere, senza dubbio, gli strettissimi legami familiari, talvolta (forse spesso) mischiati con attività illecite, così come la verosimile consapevolezza dei congiunti di Giuseppe Pelle del suo ruolo prestigioso all'interno della 'ndrangheta; ma niente prova in punto di radicamento sul territorio della cosca.

4.3. Se, quindi, la sentenza di condanna di Sebastiano, Domenico e Antonio cl. '87 Pelle e di Giuseppe Mesiani Mazzacuva – i cui stretti legami affaristici con Giuseppe Pelle bene emergono dalle conversazioni intercettate – deve essere annullata da questa Corte con rinvio, per permettere al giudice del merito di verificare se, negli atti, emerga una prova concreta dell'esistenza e del radicamento sul territorio della cosca Pelle, la conferma della condanna di Filippo Iaria deve, invece, essere annullata senza rinvio per non avere lo stesso commesso il fatto.

La sentenza impugnata afferma che, dalle intercettazioni del 2 e del 13 marzo 2010 la figura di Iaria emerge come personaggio "a disposizione del Pelle per le più disparate incombenze nell'ambito della campagna elettorale di sostegno al candidato Pietro Nucera": quest'ultimo assolto dalla Corte territoriale dall'accusa di far parte della cosca Pelle. L'impegno elettorale del giovane avvocato a favore del Nucera comportava anche rapporti con altri soggetti in odore di 'ndrangheta, come Giovanni Ficara; e Iaria riceveva direttive da Giuseppe Pelle.

Questo non è certamente sufficiente per sostenere che Iaria fosse parte della cosca Pelle; la Corte, tuttavia, rimarca un altro dato: sottolinea il numero di

incontri – 22 in un anno – emergente dalle videoriprese della telecamera posta all'esterno dell'abitazione di Giuseppe Pelle.

Si tratta palesemente di una forzatura probatoria: il motivo di queste visite non è noto e, soprattutto, non vi è alcuna prova che fossero visite derivanti da attività illecite; anzi: la Corte territoriale ammette che Filippo Iaria aveva rapporti professionali con la famiglia Pelle in relazione a diverse vertenze; ma sostiene che le visite erano state troppe, anche per un "praticante abilitato alla professione presumibilmente desideroso di dimostrare particolare impegno" e, quindi – in sostanza – pretende di ritenere provata la loro natura *illecita*.

In realtà, le tre conversazioni oggetto di intercettazioni ambientali mostrano due argomenti: l'impegno per la campagna elettorale di Nucera – nel quale, pur rimarcando i contatti con gli ambienti 'ndranghetistici, la Corte territoriale non riesce a dimostrare alcun comportamento illecito di Iaria – e la promozione di un commercio di mozzarelle, conoscendo egli un grossista operante a Tropea.

Anche su questo secondo tema, la Corte capovolge le regole probatorie: deduce dal rifiuto di Filippo Iaria di rivelare i nomi delle due persone che aveva accompagnato presso Giuseppe Pelle (rifiuto giustificato dall'incertezza sulla loro identità) la caratura criminale dei due soggetti, con ciò pretendendo di superare la mancanza di accertamenti da parte della polizia giudiziaria.

Tale metodo prosegue attribuendo a Iaria la conoscenza delle fittizie intestazioni delle due imprese e della "gestione unitaria delle varie attività imprenditoriali della famiglia" sulla base di presunzioni malevoli ("non essendo verosimile che il giovane legale, *così assiduo frequentatore della sua casa* e, per di più, per sua stessa allegazione, curatore di alcune controversie civili di tutti i familiari, fosse all'oscuro ... della gestione unitaria delle varie attività imprenditoriali della famiglia") che permetterebbero di superare il dato dell'assenza di Iaria quando la conversazione tra i fratelli sul possibile commercio di latticini aveva sfiorato l'idea di intestarla a Antonio Pelle cl. '87.

In definitiva: Filippo Iaria è stato ritenuto partecipe della Cosca Pelle perché assisteva professionalmente un boss mafioso, recandosi presso la sua abitazione sapendo che era sottoposto ad una misura di prevenzione; perché si era impegnato nella campagna elettorale a favore di un candidato che non faceva parte della stessa cosca; e perché aveva proposto a Giuseppe Pelle un'attività del tutto lecita di commercio di latticini, presentandogli le persone che l'avrebbero potuto aiutare.

L'annullamento senza rinvio si impone.

5. Gli altri delitti contestati.

5.1. Il ricorso di Giuseppe Pelle, Antonio Pelle cl. '87 e Giorgio Macrì avverso la conferma della condanna per il delitto di tentata estorsione contestato al capo B dell'imputazione deve essere rigettato.

I ricorrenti concordemente sostengono una errata lettura e un travisamento del contenuto delle due intercettazioni ambientali presso l'abitazione di Giuseppe Pelle che fondano (in assenza di ulteriori accertamenti) la prova per il delitto contestato: in effetti, le due conversazioni avrebbero dovuto essere fatte rientrare negli atti preparatori non punibili, ai sensi dell'art. 115 cod. pen., in quanto limitate all'accordo per commettere il delitto, non realizzatosi per il fermo dei tre soggetti operato prima della data da essi fissata per passare agli atti di violenza nei confronti dell'imprenditore restio al pagamento.

Giuseppe Pelle, inoltre, sostiene la sua sostanziale estraneità alla vicenda, essendosi Macrì rivolto a lui solo dopo avere avanzato di sua iniziativa la richiesta estorsiva a Peppe 'u Bumbolotto, sperando che l'intervento del boss, per di più parente del destinatario della richiesta, lo avrebbe convinto a pagare.

La sentenza impugnata non elude queste prospettazioni ma, con motivazione del tutto logica, giunge a conclusioni opposte: in primo luogo osservando che, se fin dal primo dei due colloqui (quello del 29/3/2010), Macrì e Antonio Pelle cl. '87 si erano presentati a Giuseppe Pelle per riferire dell'esito delle richieste di denaro, di cui questi si mostrava pienamente consapevole, evidentemente tali richieste erano state avanzate su incarico o comunque con l'assenso – evidentemente assai rilevante, vista l'importanza del personaggio nell'organigramma 'ndranghetistico – di Giuseppe Pelle (la partecipazione del figlio Antonio pare, del resto, un dato assai significativo in questo senso).

Anche l'obiezione secondo cui non vi è prova che tali precedenti richieste fossero state minacciose è superata dalla Corte territoriale con motivazione logica, sottolineando la illegittimità delle stesse, la loro natura tipicamente estorsiva (una percentuale dell'importo dei lavori dati in appalto) e la provenienza da soggetti appartenenti alla 'ndrangheta (si ricordi che Macrì Giorgio era già stato condannato da minorenni per il delitto di cui all'art. 416 *bis* cod. pen.; di Pelle Giuseppe si è detto ampiamente ed era del tutto logico ritenere che il figlio Antonio beneficiasse della fama del padre): con la conclusione che – se non vi è prova di una minaccia esplicita o di una violenza già esercitata – poteva senza dubbio ritenersi la portata intimidatoria della richiesta. Si tratta di applicazione perfettamente coerente della giurisprudenza

costante di questa Corte, secondo cui la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012 - dep. 14/03/2013, Lavitola, Rv. 254797); non solo: il mezzo di coartazione della volontà facente ricorso al vincolo mafioso, e alla connessa condizione di assoggettamento, può esprimersi in forma indiretta, o anche per implicito (Sez. 6, n. 31385 del 04/07/2011 - dep. 05/08/2011, Carrubba, Rv. 250554), cosicché – del tutto logicamente – la Corte territoriale ha respinto i motivi di ricorso concernenti l'aggravante del metodo mafioso, deducendo dalla qualità dei soggetti l'ostentazione dell'appartenenza alla 'ndrangheta.

L'osservazione dei ricorrenti secondo cui il destinatario delle richieste non appariva affatto intimidito dalla richiesta, tanto da prendere tempo e ritardare il pagamento richiesto, non appare decisiva: in realtà, dalle conversazioni non si comprende affatto il motivo per cui Peppe 'u Bumbolotto aveva chiesto un rinvio, ben potendosi ritenere che – attesa l'entità della somma richiesta, niente affatto minima (euro 20.000) – egli si fosse trovato in difficoltà a versarla subito e per intero; il riferimento allo stato di avanzamento dei lavori è pienamente comprensibile, perché gli appaltatori vengono pagati in corrispondenza di ciascuno di essi.

Comunque, il delitto è contestato come soltanto tentato, e non consumato: l'intimidazione compiuta era stata, infatti, insufficiente e, quindi, i tre ricorrenti progettavano di passare ad azioni molto più incisive.

Il ricorso di Macrì Giorgio – condannato solo per il delitto di tentata estorsione – deve essere quindi interamente rigettato, attesa la palese infondatezza del terzo motivo, concernente la determinazione della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche, entrambe adeguatamente motivate dalla sentenza impugnata.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

5.2. Il ricorso di Giovanni Ficara avverso la conferma della condanna per la detenzione di un'arma comune da sparo deve essere accolto limitatamente al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991.

Contrariamente a quanto sostenuto nei ricorsi, l'episodio della minaccia con una pistola da parte di Ficara ad un'altra persona non è affatto un'ipotesi investigativa: l'evento è raccontato come sicuramente avvenuto in tre conversazioni, la terza delle quali, per di più, da parte di soggetti operanti in Lombardia; dal contenuto della conversazione con Domenico Oppedisano, Gattuso Andrea sembra riferire di essere stato presente. In ogni caso, come chiarito nella motivazione della sentenza impugnata, i due protagonisti sono indicati con certezza, sia Ficara che la vittima, tale Principato.

Non sussiste, quindi, alcun vizio della motivazione della sentenza impugnata, salvo che per quanto concerne il riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, contestata sia sotto il profilo dell'aggravante del metodo mafioso, sia per il fine di agevolare la 'ndrangheta, o meglio la cosca Ficara - Latella.

In realtà, come esattamente sottolinea il ricorrente, dell'episodio – benché certamente avvenuto – non sono noti né il luogo esatto (la Corte territoriale, infatti, ha assolto l'imputato per il porto dell'arma in luogo pubblico, osservando che la minaccia poteva anche essersi verificata in un luogo privato e, in particolare, nell'abitazione dell'imputato), né i motivi del gesto.

Quanto a quest'ultimo, si nota una palese forzatura motivazionale: il riferimento di Oppedisano Michele ad un "discorso di una macchinetta" che avrebbe scatenato Ficara, inducendolo a minacciare Principato, porta la Corte a ritenere che "*probabilmente* si trattava di giochi di azzardo da collocare nei locali pubblici"; l'avverbio "probabilmente" viene ripetuto immediatamente dopo ma, nel giustificare il riconoscimento dell'aggravante, la Corte afferma improvvisamente che sarebbe "*evidente* che il fatto venne commesso per ragioni di supremazia mafiosa nella collocazione delle macchinette".

Non si coglie dalla motivazione quale ulteriore elemento abbia trasformato quella che effettivamente era una legittima ipotesi investigativa in una certezza processuale: in realtà il riferimento alle "macchinette" (cioè, verosimilmente, ai videopoker presenti nei locali pubblici) permette di immaginare svariati motivi dell'episodio, soprattutto tenendo conto della provenienza criminale dei due soggetti; anche motivi personali, magari facilitati dall'impulsività di alcuni soggetti.

Il Giudice di rinvio dovrà, quindi, valutare ed evidenziare eventuali ulteriori elementi che forniscano certezza sull'esistenza dei presupposti dell'aggravante contestata.

5.3. Anche i ricorsi di Giuseppe Pelle, Santi Zappalà, Francesco Iaria e Giuseppe Mesiani Mazzacuva avverso la conferma della condanna per i reati di cui all'art. 86 d.P.R. 570 del 1960 (capi B, C, D ed E dell'imputazione formulata nella seconda richiesta di rinvio a giudizio) devono essere accolti limitatamente al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, mentre devono essere rigettati in punto di affermazione di responsabilità.

Preliminarmente deve essere respinto il terzo motivo di ricorso della difesa di Giuseppe Mesiani Mazzacuva, con il quale si denuncia violazione di legge per la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: l'imputato aveva, infatti, chiesto che la Corte procedesse a perizia fonica per verificare se la sua identificazione come uno degli interlocutori nelle conversazioni intercettate nell'abitazione di Giuseppe Pelle nei giorni 27/2/2010 e 12/3/2010 fosse esatta.

Il motivo è manifestamente infondato sulla base della giurisprudenza costante di questa Corte, sia perché l'imputato aveva optato per il giudizio abbreviato non condizionato ad alcuna attività istruttoria, sia perché la rinnovazione dell'istruzione era stata chiesta per procedere ad una perizia: come è noto, infatti, al giudice di appello di un processo celebrato in primo grado con il rito abbreviato è consentito disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, mentre le parti possono solo sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di appello (Sez. 2, n. 45329 del 01/10/2013 - dep. 11/11/2013, Caricola, Rv. 257498); inoltre, la perizia non rientra nella categoria della "prova decisiva" ed il relativo provvedimento di diniego non è sanzionabile ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen., in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012 - dep. 09/11/2012, Ritorto e altri, Rv. 253707).

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata (pag. 219) è ampia e convincente e non viene nemmeno affrontata dal ricorrente.

La norma incriminatrice punisce chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, il voto elettorale, da', offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, nonché l'elettore che, per dare o negare il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

La Corte territoriale, con ampia e analitica motivazione, dimostra che i due candidati Francesco Iaria e Santi Zappalà si erano recati all'abitazione di

Giuseppe Pelle per ottenere il sostegno elettorale dello stesso (Zappalà ricorda che egli, medico, aveva in cura la figlia di Giuseppe Pelle, della quale chiede notizie: ma la motivazione dimostra ampiamente che – almeno nell'occasione in cui venne intercettato – il motivo della sua visita non era quello) e, nel corso dei colloqui, avevano promesso utilità aventi sufficiente precisione (al contrario di Aiello Liliana, assolta per essersi limitata a generiche offerte di stima, di riconoscenza e di amicizia) al fine di ottenere il richiesto sostegno; Giuseppe Pelle e Giuseppe Mesiani Mazzacuva, che aveva accompagnato Santi Zappalà, avevano accettato tali offerte e promesso il sostegno richiesto.

Le censure dei ricorrenti si concentrano in parte sulla genericità delle promesse e offerte di utilità e, soprattutto, sulla mancanza di serietà sia da parte dei candidati che da parte dei loro elettori: in particolare, sarebbe stata evidente la riserva mentale da parte di Giuseppe Pelle che, pur avendo promesso l'appoggio ai due candidati, aveva deciso in realtà di darlo solo ad un altro candidato, Nucera Pietro Antonio.

Questa Corte – sulla stessa fattispecie – ha già affermato l'irrilevanza, ai fini della consumazione del reato contestato, della riserva mentale dei due interlocutori, atteso che il reato di chi offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettore per ottenerne il voto è un reato di corruzione, sì che si consuma già al momento dell'offerta o della promessa, senza che abbia rilevanza alcuna la riserva mentale, anche del soggetto che assicura il sostegno elettorale (Sez. F, n. 32825 del 09/08/2011 - dep. 24/08/2011, P.M. in proc. Zappalà, Rv. 252207); richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità in punto di irrilevanza della riserva mentale in materia di corruzione, questa Corte osservava che quel che conta, nella costruzione del reato quale emerge dal primo comma della citata norma, per la punibilità in capo all'offerente o promittente, è la mera offerta o promessa da parte del candidato, o chi per lui, circostanza non revocabile in dubbio nella fattispecie, di tal che nulla importa, l'eventuale - ma comunque irrilevante - dedotta riserva mentale in capo all'elettore.

La sentenza citata – pur pronunciandosi solo sulla posizione di Zappalà – rilevava l'inverosimiglianza della riserva mentale da parte di Pelle Giuseppe: in effetti, il ricorrente evita accuratamente di ricordare che la tesi della sua riserva mentale nel momento in cui prometteva l'appoggio elettorale a Zappalà e a Francesco Iaria contrasta con le sue stesse parole, secondo cui l'appoggio elettorale andava dato a più persone. In ogni caso, il delitto è integrato al momento della promessa dell'appoggio elettorale, che deve essere considerata nel suo oggettivo significato (cfr. per la concussione, Sez. 6, n. 10492 del

Le offerte di utilità da parte dei due candidati erano, poi, tutt'altro che generiche; se ciò è più evidente quanto a Francesco Iaria che, molto direttamente, aveva chiesto a Giuseppe Pelle se "quei progetti" gli interessavano o meno, subito prima di chiedere l'appoggio elettorale e aveva altresì dimostrato il proprio interessamento per influire sulle condizioni carcerarie dei congiunti del Pelle, telefonando davanti a lui ad un alto funzionario dell'Amministrazione penitenziaria, il medesimo giudizio è adeguatamente motivato con riferimento a quanto offerto e promesso da Santi Zappalà, sia con riferimento ai lavori pubblici cui era interessato Giuseppe Mesiani Mazzacupa (la sentenza giustamente osserva che i riferimenti non sono specifici in quanto gli interlocutori richiama discorsi già fatti in precedenza), sia quanto alle richieste di Giuseppe Pelle concernenti le condizioni carcerarie dei congiunti: Zappalà, infatti, aveva sì, ricordato che ottenere il trasferimento di un detenuto era diventato assai molto più difficile dopo il 1992, ma aveva anche manifestato un impegno a "fargli mettere un'informativa buona", garantendo di "poter fare qualcosa", perché "abbiamo un paio di amici, là dentro"; in definitiva: la promessa era quella di aiutare - con modalità non proprio "istituzionali" - i detenuti della famiglia Pelle a migliorare la propria condizione e ad avere qualche beneficio, pur nella consapevolezza manifestata a Pelle Giuseppe della difficoltà di ottenere quello maggiormente desiderato, il trasferimento ad un istituto penitenziario più vicino.

Alla conferma della pronuncia in punto di responsabilità per il delitto contestato, si accompagna l'annullamento con rinvio quanto all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991: pronuncia che consegue inevitabilmente all'annullamento delle condanne per gli appartenenti alla "cosca Pelle", ma che si giustifica anche con la necessità di meglio descrivere in che modo si giunge alla certezza che le utilità promesse fossero dirette a favorire la cosca e non soltanto gli interessi privati di Giuseppe Pelle e di Giuseppe Mesiani Mazzacupa.

5.4. Deve, poi, essere annullata senza rinvio la confisca disposta nei confronti di Santi Zappalà, in quanto adottata da giudice che non poteva provvedere su di essa.

Come sopra esposto, la confisca non era stata adottata dal Giudice di primo grado che, peraltro, aveva emesso decreto di sequestro preventivo successivamente alla pronuncia della sentenza: la Corte territoriale ha disposto la confisca sulla richiesta formulata oralmente dal P.G. in sede di conclusioni.

La Corte territoriale, per affermare la propria competenza a provvedere, richiama ampiamente la sentenza di questa Corte così massimata: "Il sequestro funzionale alla confisca, ai sensi dell'art. 12 *sexies* L. n. 356 del 1992, dei beni appartenenti ai condannati per determinati delitti, può essere disposto anche dal giudice di appello, dopo la definizione del giudizio di primo grado, sempre che sussistano le condizioni prescritte dalla legge (Sez. 4, n. 32700 del 20/04/2006 - dep. 03/10/2006, P.M. in proc. Savini, Rv. 234806)".

La lettura della predetta pronuncia evidenzia due elementi che differenziano il caso in esame da quello all'epoca valutato: ad essere oggetto di impugnazione non era il provvedimento di confisca della Corte d'appello, ma il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.U.P. dopo la pronuncia della sentenza di condanna; soprattutto, il P.M. aveva proposto appello avverso detta sentenza (o, quanto meno: aveva preannunciato la proposizione dell'appello, con richiesta di riapertura dell'istruzione dibattimentale).

Su questa seconda circostanza, la Corte osservava: "Si è, invero, in tale ultimo caso sostenuto che, conclusosi il giudizio di primo grado senza l'applicazione della misura, non essendo più possibile, per i limiti posti dall'art. 597, commi 1 e 3 cod. proc. pen. sottoporre la questione al giudice d'appello, non potrebbe esser consentito, allo stesso giudice, non legittimato a pronunciarsi nel merito della misura, applicare il prodromico provvedimento cautelare. Tale orientamento, tuttavia, non solo non incide sulla tesi della legittimità dell'intervento del giudice d'appello, *nel caso in cui il P.M. abbia proposto tempestiva impugnazione*, ma di detta tesi fornisce indiretto riscontro, nel senso che, se è la mancata impugnazione della sentenza di prime cure che rende illegittimo l'intervento del giudice di secondo grado, occorre riconoscere, a contrario, che, nel caso di proposizione dell'appello, quell'intervento dovrebbe ritenersi, anche dai fautori della tesi più restrittiva, certamente consentito".

Il caso in esame, al contrario, non solo vede il silenzio del Giudice di primo grado su un'eventuale confisca, che il P.M. non aveva chiesto, ma altresì la mancata proposizione dell'appello da parte del P.M. o del P.G., cosicché il giudizio davanti alla Corte territoriale è stato instaurato esclusivamente sulla base dell'impugnazione proposta dall'imputato.

Non può che trovare attuazione, pertanto, il divieto di *reformatio in peius* (art. 597, comma 3 cod. proc. pen.): questa Corte ha, quindi, ritenuto violazione di tale divieto, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, il provvedimento di confisca disposto per la prima volta dalla corte di appello a seguito di procedimento di applicazione pena in sede d'impugnazione promossa dal solo ricorrente (Sez. 4, n. 27998 del 25/06/2001 - dep. 11/07/2001,

Lagoteta A, Rv. 219687; Sez. 4, n. 12356 del 01/10/1999 - dep. 30/10/1999, Rizzato G, Rv. 215008).

Altre pronunce di questa Corte, anche più recenti, hanno ribadito il medesimo principio con riferimento al sequestro adottato dal Giudice di appello ai fini della confisca ai sensi dell'art. 12 *sexies* d.l. 306 del 1992, venendo in questo modo violato il principio devolutivo e il divieto di *reformatio in peius* (Sez. 6, n. 10346 del 07/02/2008 - dep. 06/03/2008, Della Ventura e altri, Rv. 239087; Sez. 6, n. 26268 del 28/06/2006 - dep. 27/07/2006, Gagliardi e altri, Rv. 235080).

Risulta, quindi, evidente che competente a provvedere sulla confisca è il giudice dell'esecuzione, la cui competenza è stata affermata da epoca risalente dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 29022 del 30/05/2001 - dep. 17/07/2001, Derouach, Rv. 219221).

5.5. I ricorsi di Pelle Giuseppe, Pelle Domenico, Pelle Sebastiano, Pelle Antonio cl. '86, Pelle Antonio cl. '87 e Carbone Sebastiano avverso la conferma delle condanne per i delitti di cui all'art. 12 *quinqies* d.l. 306 del 1992 (capi C e D dell'imputazione della prima richiesta di rinvio a giudizio) devono essere accolti e la sentenza deve essere annullata con rinvio.

Non appare inutile riprodurre la descrizione della condotta sanzionata dalla norma incriminatrice, che punisce "chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità (o la disponibilità: ma nel caso di specie è contestata l'attribuzione fittizia della titolarità) di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali" (le altre finalità previste dalla norma non vengono contestate nel presente processo).

Secondo l'imputazione Giuseppe Pelle, Sebastiano Pelle e Domenico Pelle sarebbero i reali titolari dell'impresa "Azzurra Costruzioni geom. Pelle Antonio" e soci occulti della "Freedom Cafè s.a.s. di Antonio Pelle e Sebastiano Carbone": al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, i tre fratelli avrebbero intestato fittiziamente ad Antonio Pelle cl. '87 la titolarità formale della Azzurra e a Pelle Antonio cl. '86, Carbone Sebastiano e a Francone Giuseppe (deceduto) quella della Freedom. Tale intestazione fittizia sarebbe avvenuta, nel primo caso, con il contributo causale e consapevole di Pelle Antonio cl. '87 e, nel secondo caso, con quello di Carbone Sebastiano, Pelle Antonio cl. '86 e Francone Giuseppe.

La data di consumazione dei due reati viene indicata, per l'Azzurra, nel 31/5/2006 e per la Freedom nel 17/7/2009, date di iscrizione nel registro delle

imprese, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il delitto di trasferimento fraudolento di valori è un reato istantaneo con effetti permanenti, e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antiggiuridica conseguente alla condotta criminosa (Sez. 2, n. 23197 del 20/04/2012 - dep. 13/06/2012, Modica, Rv. 252835).

Numerosi sono gli errori di interpretazione della normativa e le carenze motivazionali.

In primo luogo sembra evidente la confusione tra *titolarità formale e gestione* di un'impresa: il fatto che il titolare formale non sia ogni giorno presente sul luogo dove l'impresa esercita la sua attività – come nel caso di Giuseppe Pelle cl. '86 e della Freedom: egli giustificava la sua assenza per la necessità di frequentare le lezioni all'università, giustificazione che la Corte non ritiene necessario smentire – non è, di per sé, prova che colui che gestisce è effettivo titolare; soprattutto se – come nel caso di Domenico Pelle – egli era dipendente part time di una delle imprese (la Azzurra Costruzioni) e aveva quindi tempo di dedicarsi anche all'altra (la Freedom) (sul punto, la Corte erroneamente ritiene incompatibile l'attività di Domenico Pelle in una azienda in conseguenza dell'essere egli dipendente dell'altra, senza tenere conto dell'orario part time e tralasciando la circostanza della presenza di due dipendenti).

In secondo luogo, la Corte territoriale ha esplicitamente ritenuto irrilevante, ai fini della consumazione del delitto di cui all'art. 12 *quiquies* d.l. 306 del 1992, la provenienza illecita del denaro utilizzato per la costituzione delle imprese: in un passaggio (pag. 155) si afferma che "nessun rilievo può attribuirsi al fatto che parte delle quote dell'Azzurra Costruzioni fossero state in precedenza dissequestrate, sulla base della mancata dimostrazione della pericolosità dei fratelli Domenico e Sebastiano Pelle e della provenienza illecita del denaro utilizzato per la costituzione di dette imprese"; e, con riferimento alla Freedom, si nega qualunque rilievo "alle obiezioni avanzate dai difensori di Carbone, secondo cui il denaro occorrente per versare la propria quota di capitale e l'anticipo per l'attrezzatura del bar gli era stato fornito dal padre, dal momento che sarebbe stato del tutto logico ed usuale che iniziative volte a far apparire una situazione giuridica diversa da quella effettiva (la titolarità della società) vengano accompagnate da accorgimenti finalizzati ad ammantare di veridicità l'intestazione fittizia dei beni, la quale, però, non può essere negata quando sia conclamata da elementi di prova così evidenti come quelli acquisiti in questo giudizio".

In questi due passaggi emerge un errore di diritto e un palese vizio di motivazione.

Questa Corte ha affermato che la fittizia intestazione di beni non suscettibili di confisca a titolo di misura di prevenzione patrimoniale non integra la fattispecie di cui all'art. 12 *quiquies* D.L. n. 306 del 1992, conv. in legge n. 356 del 1992 (Sez. 1, n. 29526 del 27/06/2013 - dep. 10/07/2013, Maviglia, Rv. 256112): in effetti, il fatto che l'elusione delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale sia menzionata per descrivere l'elemento soggettivo del reato ("... al fine di eludere ...") non autorizza affatto la conclusione che la oggettiva elusione sia irrilevante. In altre parole, occorre verificare se sia sufficiente la presenza nell'agente del "timore di possibili aggressioni al patrimonio" in conseguenza delle misure di prevenzione patrimoniali o se occorra anche verificare se le misure possano effettivamente essere adottate.

Il legame tra la fattispecie incriminatrice e la L. n. 575 del 1965, art. 2 *ter*, deve, quindi, essere approfondito.

Come è pacifico, nei confronti degli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso non può essere disposta la confisca indiscriminata di tutti i beni di cui essi sono titolari, anche per interposta persona o hanno la titolarità. Al contrario, non possono essere confiscati i beni di cui il soggetto può giustificare la legittima provenienza; così come non possono essere confiscati beni di cui l'indiziato ha la disponibilità in valore proporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica; sì, perché anche un indagato di appartenere ad associazione mafiosa può avere un'attività economica lecita.

La norma dell'art. 2 *ter* cit. prevede, inoltre, la confisca dei beni "che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego": la forma verbale utilizzata dal legislatore indica la necessità che venga raggiunta la prova delle attività illecite e dell'acquisto del bene da confiscare con i conseguenti proventi. Questa Corte, non a caso, ha affermato che, in virtù della L. n. 575 del 1965, art. 2 *ter*, il sequestro e la successiva confisca non possono indiscriminatamente colpire tutti i beni di coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione personali, bensì solo quelli che si ha motivo di ritenere frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego.

Ciò premesso - si è ribadito un dato pacifico - appare inevitabile concludere che la fittizia intestazione di beni che non potrebbero essere oggetto di confisca a titolo di misura di prevenzione patrimoniale non può integrare il reato di cui al D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 *quiquies*: tale condotta, infatti, già sotto il profilo oggettivo, non elude le disposizioni di legge in materia di misure di

prevenzione patrimoniale; e se tale elusione oggettivamente non esiste, è del tutto irrilevante la finalità che hanno perseguito i soggetti che hanno proceduto a fittizia intestazione. "Eludere", infatti, significa "sfuggire, evitare scaltramente" gli effetti di una legge che, in mancanza della condotta di elusione, determinerebbe un certo effetto (la confisca del bene). L'art. 12 *quinquies* cit., in definitiva, deve essere interpretato nel senso che la fittizia intestazione deve essere oggettivamente idonea ad eludere la normativa in misura di prevenzione e deve essere, inoltre, sorretta dal dolo specifico descritto dalla fattispecie (finalità elusiva o di agevolazione dei delitti di cui agli artt. 648, 648 *bis* e 648 *ter* c.p.).

La Corte territoriale supera di slancio questo ostacolo e, così, ritiene di poter ignorare il decreto del Tribunale di Reggio Calabria del 21/7/2008 che aveva revocato il sequestro e negato la confisca della Azzurra Costruzioni sulla base della regolarità della costituzione della società e della provenienza del denaro da parte di Pelle Antonio cl. '87, così come la documentazione prodotta dalla difesa di Carbone Sebastiano: ma ciò avviene sulla base di una sostanziale presunzione di illiceità della provenienza del denaro – addirittura esplicita quanto al contributo di Carbone Sebastiano, ritenuto in sostanza fittizio – e della convinzione che le poche conversazioni intercettate e la prova dell'ingerenza di Pelle Sebastiano e Pelle Domenico siano sufficienti a mutare radicalmente il quadro che quella pronuncia e quella documentazione dimostrano.

Pare evidente che l'elusione della questione non sia legittima; si richiama, qui, la giurisprudenza formatasi sui rapporti tra decisione in punto di confisca di prevenzione e decisione in punto di confisca ai sensi dell'art. 12 *sexies* d.l. 306 del 1992, che ha portato all'affermazione di una sorta di preclusione processuale, superabile solo in presenza di fatti nuovi: si noti che la Corte (salvo i beni di proprietà della Regalgas) ha confermato la confisca delle due società "non essendo stata fornita dagli imputati alcuna prova della provenienza lecita del denaro utilizzato per costituire tali imprese", e ciò pur in presenza del citato decreto del Tribunale di Reggio Calabria che, al contrario aveva ritenuto provata tale provenienza.

Ebbene, ci si deve chiedere quali siano i "fatti nuovi" tali da mettere nel nulla il decreto del Tribunale e dimostrare palesemente fittizia la documentazione concernente gli investimenti della Freedom: soprattutto avendo presente che i fatti devono riferirsi all'epoca di costituzione delle imprese e non al momento in cui sono state eseguite le intercettazioni ambientali; difficile ritenere che l'uso del "noi" da parte di Sebastiano e Domenico Pelle con riferimento alle imprese in cui lavoravano, possa dimostrare che esse erano state – nel 2006 e nel 2009 –

costituite con denaro di loro proprietà e di provenienza illecita.

La Corte ricorre, però, ad un *escamotage*, sostenendo – con riferimento alla Freedom – che "poco importa stabilire con esattezza quando l'interponente abbia effettivamente acquisito la titolarità del bene fittiziamente intestato ad altri, essendo sufficiente accertare che egli ne abbia la titolarità in un determinato momento, contrariamente a quanto risulta dall'apparenza formale".

Effettivamente questa Corte ha affermato che commette il reato di trasferimento fraudolento di valori, previsto dall'art. 12 *quiquies*, comma 1, della legge 7 agosto 1992, n. 356, colui che, per eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniale, acquista la qualità di socio occulto in una società già esistente, partecipando alla gestione e agli utili derivanti dall'attività imprenditoriale (Sez. 1, n. 43049 del 15/10/2003 - dep. 11/11/2003, P.M. in proc. Fiorisi, Rv. 226607), perché il trasferimento si può configurare, non solo con riferimento al momento iniziale dell'impresa, ma anche in una fase successiva, allorquando in un'impresa o società sorta in modo lecito si inserisca un terzo quale socio occulto, che avvalendosi dell'interposizione fittizia persegua le finalità illecite previste dall'art. 12 *quiquies*, comma primo, D.L. n. 306 del 1992, conv. in l. n. 356 del 1992 (Sez. 2, n. 5647 del 15/01/2014 - dep. 05/02/2014, Gobbi e altri, Rv. 258343): ma ciò non trasforma la natura di reato istantaneo del delitto in questione; le pronunce citate, quindi, non elidono la necessità di individuare il momento della consumazione del reato, che sia al momento della costituzione dell'impresa o della società ovvero in un momento successivo, in cui il terzo dapprima estraneo si *inserisca*, evidentemente pagando questo ingresso e, quindi, inizi a partecipare agli utili o alle perdite.

Tale accertamento – che comunque contrasterebbe con la precisa indicazione presente nel capo di imputazione – non emerge affatto, né, tanto meno, alcun accertamento in punto di distribuzione degli utili è stato effettuato.

Un ultimo punto che il giudice di rinvio dovrà certamente approfondire concerne la capacità elusiva delle intestazioni fittizie, alla luce di coloro che sono indicati come "teste di legno": ciò perché la valutazione della natura fittizia, e quindi fraudolenta rispetto a procedimenti di prevenzione patrimoniale anche soltanto eventuali, del trasferimento di beni o valori in capo a soggetti (quali il coniuge, i figli, i conviventi nell'ultimo quinquennio, ecc.) che, in forza della normativa di prevenzione, sono comunque interessati dalle indagini patrimoniali prodromiche all'emissione dei provvedimenti di cautela e di ablazione, non può prescindere dall'apprezzamento di ulteriori elementi di fatto, rispetto all'atto del

trasferimento, che siano capaci di concretizzare la capacità elusiva dell'operazione patrimoniale (Sez. 1, n. 17064 del 02/04/2012 - dep. 08/05/2012, Ficara, Rv. 253340).

6. Gli ulteriori motivi di ricorso vengono assorbiti: in particolare, la determinazione della pena e la decisione in punto di concessione delle attenuanti generiche saranno affrontate e risolte dal Giudice del rinvio alla luce della decisione sulle questioni per le quali viene pronunciata sentenza di annullamento.

In forza della conferma della sentenza di condanna per il delitto di partecipazione all'associazione mafiosa e per la tentata estorsione, Billari Costantino Carmelo, Ficara Giovanni, Latella Antonino, Macrì Giorgio, Morabito Rocco, Pelle Antonio nato 4/3/87 e Pelle Giuseppe devono essere condannati al rimborso delle spese sostenute dalla parte civile Provincia di Reggio Calabria, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio nei confronti di Francone Giuseppe per essere il reato ascrittogli estinto per morte dell'imputato, nei confronti di Zappalà Santi relativamente alla confisca, nonché nei confronti di Iaria Filippo per non avere commesso il fatto; dichiara per l'effetto la perdita di efficacia della misura cautelare della custodia in carcere cui Iaria Filippo è sottoposto e ne ordina la immediata liberazione se non detenuto per altra causa, del che si dia comunicazione al Procuratore generale della Repubblica in sede per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.

Annulla altresì la sentenza impugnata nei confronti di Carbone Sebastiano, di Pelle Antonio nato 19/2/86, di Pelle Domenico e di Pelle Sebastiano, nonché nei confronti di Mesiani Mazzacuva Giuseppe e di Pelle Antonio nato 4/3/87 relativamente al reato di cui all'art. 416 *bis* c.p., nei confronti di Pelle Antonio nato 4/3/87 e di Pelle Giuseppe relativamente ai reati di cui all'art. 12 *quinquies* legge 356/1992, nei confronti di Iaria Francesco, di Mesiani Mazzacuva Giuseppe, di Pelle Giuseppe e di Zappalà Santi relativamente alla aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991 ritenuta per i reati di cui all'art. 86 d.p.r. 570/1960 e nei confronti di Billari Costantino Carmelo, Ficara Giovanni, Latella Antonino, Morabito Rocco e Pelle Giuseppe relativamente per tutti alle aggravanti di cui agli artt. 416 *bis* comma 6 cod. pen. e 3 legge 146/2006, per Billari, Ficara e Latella anche relativamente all'aggravante di cui all'art. 416 *bis* comma 4 cod. pen., per

Ficara anche relativamente all'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991 ritenuta per il reato di detenzione illegale di arma, per Latella e Pelle Giuseppe anche relativamente alla continuazione con reato già giudicato e per Ficara, Latella e Morabito anche relativamente alla determinazione dell'aumento di pena per la recidiva e rinvia per nuovo giudizio al riguardo ad altra sezione della Corte di appello di Reggio Calabria.


Rigetta nel resto i ricorsi di Billari Costantino Carmelo, Ficara Giovanni, Iaria Francesco, Latella Antonino, Mesiani Mazzacuva Giuseppe, Morabito Rocco, Pelle Antonio nato 4/3/87, Pelle Giuseppe e Zappalà Santi e rigetta il ricorso di Macrì Giorgio che condanna al pagamento delle spese processuali.

Condanna Billari Costantino Carmelo, Ficara Giovanni, Latella Antonino, Macrì Giorgio, Morabito Rocco, Pelle Antonio nato 4/3/87 e Pelle Giuseppe in solido a rifondere le spese sostenute in questo giudizio dalla parte civile Provincia di Reggio Calabria che liquida in euro cinquemila oltre accessori come per legge.

Così deciso il 26 giugno 2014

Il Consigliere estensore

Giacomo Rocchi



Il Presidente

Umberto Giordano

